# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA ----

# 139<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

# RESOCONTO STENOGRAFICO

# GIOVEDÌ 1º APRILE 1993

Presidenza del presidente SPADOLINI, indi del vice presidente GRANELLI, del vice presidente SCEVAROLLI, e del vice presidente LAMA

## INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pa	g. 5	PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEM- BLEA
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIAN- TE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	5	Integrazioni Pag.
SENATO		
Composizione	5	CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEM- BLEA
GRUPPI PARLAMENTARI		Presidente 8 e passin
Elezione di presidente	6	Visibelli (MSI-DN)
		* Cossutta (Rifond. Com.)
GOVERNO		PONTONE (MSI-DN)
Variazioni nella composizione	6	* Speroni (Lega Nord)
,	•	CANNARIATO (Verdi-La Rete) 14
SUI LAVORI DEL SENATO		LIBERTINI (Rifond. Com.)
Presidente	7	Verifica del numero legale 15

139a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

DISEGNI DI LEGGE	Deliberazione sul <i>Doc.</i> IV, n. 85:
Seguito della discussione:	BALLESI (DC), relatore
«Conversione in legge del decreto-legge 27	VISIBELLI (MSI-DN)
febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» (1017) (Relazione orale)	Deliberazione sul <i>Doc.</i> IV, n. 86:
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva»:	* DELL'OSSO (PSI), relatore 75 FILETTI (MSI-DN) 76 * LIBERTINI (Rifond. Com.) 76 * SPERONI (Lega Nord) 77 MORA (DC) 78 CHIARANTE (PDS) 79
PRESIDENTE	Votazione a scrutinio segreto 82
* ROGNONI (PDS)	DISEGNI DI LEGGE
Compagna (Liber.)24, 28	Seguito della discussione:
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)       24         COVELLO (DC), relatore       25 e passim         PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni       25 e passim         MAZZOLA (DC)       28         FRANZA (PSI)       29,31         * NERLI (PDS)       33 e passim         GUGLIERI (Lega Nord)       35         FAGNI (Rifond. Com.)       35 e passim         CONTI (DC)       38         * SPERONI (Lega Nord)       44,48         D'AMELIO (DC)       52,56         * GIUNTA (Repubb.)       58         Votazioni nominali con scrutinio simultaneo       19,48         DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» (1024) (Relazione orale):
Deliberazione sul <i>Doc.</i> IV, n. 72:	* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le fi- nanze
VENTRE (DC), relatore         58           * PREDAZZI CIPOLLA (PDS)         59           Votazione a scrutinio segreto         60	GUGLIERI (Lega Nord)       89, 121         * VISCO (PDS)       93 e passim         PAVAN (DC)       110         FAGNI (Rifond. Com.)       111
Deliberazione sul Doc. IV, n. 75:	GAROFALO (PDS)
COVI (Repubb.), relatore	* ROSCIA (Lega Nord)
Deliberazione sul Doc. IV, n. 78:	,
PELLEGRINO (PDS), f.f. relatore       64         * MEDURI (MSI-DN)       64         MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)       66         Votazione a scrutinio segreto       66	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 20 APRILE 1993 129
Deliberazione sul Doc. IV, n. 79:	ALLECATO
MORA (DC), relatore         68           Votazione a scrutinio segreto         68	PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI
Deliberazione sul Doc. IV, n. 80:	PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE
Bodo (Lega Nord), relatore	Trasmissione di decreti di archiviazione 130

139a SEDUTA	Assemblea - Res	soco	NTO STENOGRAFICO 1° APRILE 1	993
Apposizione di nuove Nuova assegnazione . Presentazione di rela	zione	30 31 32 32	CORTE COSTITUZIONALE  Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità Pag.  Trasmissione di sentenze relative a referendum popolari	
manenti		32	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	
GOVERNO			Annunzio	
blici	er nomine in enti pub- 	- 1	N. B. – L'asterisco indica che il testo del dis so non è stato restituito corretto dall'ora	

	,		

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

# Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10). Si dia lettura del processo verbale.

CANDIOTO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Boratto, Colombo, De Giuseppe, Ferrara Vito, Giorgi, Leone, Mancuso, Pellegatti, Pinna, Postal, Santalco, Taviani, Zecchino, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paire, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dujany, a Minsk, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Agnelli Arduino, Benvenuti e Ferrari Bruno, in Bulgaria e Romania per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

#### Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 31 marzo 1993, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Sardegna: Abis, Cherchi, Cocciu, Fogu, Giagu Demartini, Ladu, Martelli, Montresori e Pinna;

per la regione Toscana: Baldini, Benvenuti, Bettoni Brandani, Bucciarelli, Butini, Fagni, Favilla, Ferrara Salute, Fontana Albino, Giorgi, Graziani, Innocenti, Liberatori, Marchetti, Minucci Adalberto, Nerli, Taddei, Turini e Zuffa;

per la regione Veneto: Andreini, Benetton, Bernini, Creuso, Danieli, Doppio, Fabris, Galuppo, Giollo, Giugni, Manfroi, Minucci Daria, Ottaviani, Pavan, Pellegatti, Perin, Perina, Romeo, Ronzani, Serena, Zoso e Zotti.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

#### Gruppi parlamentari, elezione di presidente

PRESIDENTE. Il Gruppo democratico cristiano ha proceduto alla elezione del proprio Capogruppo, in sostituzione del senatore Gava dimissionario. È stato eletto il senatore De Rosa.

Al collega De Rosa rivolgo l'augurio affettuoso di buon lavoro. (Applausi)

# Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha ricevuto dal Presidente del Consiglio dei ministri la seguente lettera:

«Roma, 31 marzo 1993

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, il Presidente della Repubblica ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole professor Franco Reviglio, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro delle finanze e mi ha conferito l'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero.

f.to Giuliano AMATO».

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

#### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi nel pomeriggio di ieri, ha convenuto, a maggioranza, sulla non opportunità di tenere in Senato un dibattito suì recenti sviluppi della situazione del Governo.

I Capigruppo hanno poi deciso che, non appena definite dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere le richieste presentate dall'autorità giudiziaria nei riguardi di diversi senatori nei giorni scorsi, saranno poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nel rispetto più rigoroso dei termini regolamentari.

Per quanto riguarda i nostri lavori, essi saranno sospesi a partire dalla prossima settimana, per consentire la partecipazione alla campagna elettorale per i referendum del 18 aprile. È stato pertanto convenuto che l'Assemblea prosegua la propria attività nel corso della corrente settimana prolungando la seduta odierna, al fine di cercare di esaurire gli argomenti al nostro ordine del giorno.

Sarà effettuata una breve sospensione intorno alle ore 13,30 e il termine massimo per la chiusura dei lavori, convenuto con i colleghi della Democrazia cristiana che partecipano all'assemblea di Gruppo, è fissato per le ore 15,45-16.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 20 aprile per l'esame delle mozioni sulla situazione degli anziani. Saranno altresì esaminati i disegni di legge sull'inquinamento acustico, sulle Celebrazioni dell'anniversario della Resistenza, nonchè i decreti-legge sul Ministero dell'università, sulla proroga dei termini, sull'elezione dei consigli comunali, sulla Corte dei conti e sull'economia.

#### Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 1993.

- Disegno di legge n. 433 Inquinamento acustico
- Disegno di legge n. 941 Celebrazioni anniversario Resistenza

– 8 – XI Legislatura

139<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 23 aprile 1993.

I lavori del Senato resteranno sospesi fino al 20 aprile 1993, per le festività pasquali e per la campagna elettorale referendaria.

Martedì	20	aprile	(antimeridiana) (h. 10)
Mercoledì	21	<b>»</b>	(antimeridiana) (h. 10)
Giovedì	22	<b>»</b>	(antimeridiana) (h. 10)
Venerdì (se necessa	23 iria)	<b>»</b>	(antimeridiana) (h. 10)

- Discussione della mozione n. 97 sulla condizione degli anziani
- Disegno di legge n. 433 Inquinamento acustico
- Disegno di legge n. ... Conversione in legge del decreto-legge sulle elezioni dei consigli comunali (Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 26 aprile 1993) (voto con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1073 Conversione in legge del decreto-legge sul Ministero dell'università (Presentato al Senato scade il 16 maggio 1993)
- Disegno di legge n. 941 Celebrazioni anniversario Resistenza
- Disegno di legge n. 1025 Conversione in legge del decreto-legge sulla proroga termini (Presentato al Senato - scade il 1º maggio 1993)
- Disegno di legge n. 1054 Conversione in legge del decreto-legge sulla Corte dei conti (Presentato al Senato - scade l'8 maggio 1993)
- Disegno di legge n. 1059 Conversione in legge del decreto-legge sull'economia (Presentato al Senato - scade il 10 maggio 1993)

VISIBELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, intervengo per una precisazione afferente sia il verbale sia l'ordine dei lavori. Stamane ci è stato distribuito lo stampato n. 2 degli ordini del giorno e degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1017 in materia radiotelevisiva, nel quale

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

sono riportati i due ordini del giorno che abbiamo esaminato nella seduta di ieri, uno relativo ad un'eventuale defiscalizzazione che il Governo dovrebbe assumere in favore dell'emittenza locale, e l'altro concernente le frequenze.

Senonchè, mentre accanto all'ordine del giorno n. 2 trovo la dizione «non posto in votazione» e in nota la precisazione «accolto dal Governo come raccomandazione», il n. 1 non reca nessuna annotazione e sembrerebbe che lo stesso debba essere oggetto di votazione. Invece, dalla lettura dei resoconti e dalla memoria di coloro che hanno partecipato attivamente ai lavori, risulta che l'ordine del giorno n. 1 è stato accolto dal Governo.

Pertanto, gradirei sapere come stanno le cose, cioè se sull'ordine del giorno n. 1 dobbiamo votare, o se lo stesso – come ricordo e come risulterebbe dai resoconti – è stato accettato dal Governo.

COSSUTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* COSSUTTA. Signor Presidente, lei sa che il nostro Gruppo non condivide le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo sui nostri lavori. Noi abbiamo richiesto, e in questa sede torniamo a richiedere, che il Governo venga in Parlamento (al Senato o alla Camera dei deputati) per chiarire quali sono i suoi orientamenti e le proprie determinazioni in questo momento.

Ci troviamo in una situazione che è poco definire paradossale e sulla quale occorre che ci sia chiarezza. È una situazione paradossale, dal momento che il Presidente del Consiglio dichiara, fondamentalmente se non del tutto, esaurito il compito di questo Governo e nello stesso tempo continua a rimanere in carica pur avendo dichiarato di aver rimesso – queste sono le sue parole – nelle mani del Presidente della Repubblica il mandato che aveva ricevuto in quanto Presidente del Consiglio. Torno a dire che stiamo in una fase paradossale, in cui si intrecciano forzature istituzionali ardite e preoccupanti, in un groviglio, tutt'altro che risolto e che si sta facendo sempre più preoccupante, tra competenze del Parlamento, del Governo e della Presidenza della Repubblica.

Noi chiediamo che il Presidente del Consiglio venga in Parlamento a chiarire i suoi orientamenti e a precisare le proprie determinazioni, non tanto perchè debba di nuovo chiedere la fiducia al Parlamento, benchè anche questa sarebbe cosa necessaria, ma perchè francamente non credo che oggi il governo Amato goda della fiducia del Parlamento, dal momento che il suo stesso partito, attraverso il segretario Benvenuto, ha dichiarato che è necessario provvedere alla sostituzione immediata di questo Governo. Tra l'altro l'onorevole Amato ha dovuto provvedere per la settima volta alla sostituzione di un proprio Ministro e in questo caso il Ministro delle finanze oggi sostituito, era egli stesso il sostituto di un altro Ministro dimissionario. Tanto più, ripeto, in quanto il Presidente del Consiglio assume in questo momento l'interim al Ministero delle finanze; Ministero, come tutti i colleghi sanno, di estrema importanza. Non si riesce a comprendere come il Presidente del Consiglio

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

possa svolgere le proprie funzioni istituzionali e nello stesso tempo dirigere un Dicastero così rilevante come quello delle finanze.

Ma non è questo il punto fondamentale.

Non si tratta solo di stabilire se il Governo riscuota ancora la fiducia del Parlamento: c'è dell'altro.

Signor Presidente, intendo sottolineare l'importanza che il Governo venga qui a precisare i propri orientamenti e le proprie determinazioni. Non noi, ma il Presidente del Consiglio ha dichiarato che il ciclo di questo Governo si è concluso ed i giornali che hanno orientato l'opinione pubblica in questi giorni hanno commentato le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sottolineando che questo è un Governo «in quarantena», congelato, «a bagnomaria» e così via.

In altre occasioni si è avuta una situazione di questo genere e cioè di un Governo che rimane in carica congelato nelle sue effettive funzioni, nella sua azione politica: ma in nessuna occasione, signor Presidente, si era verificato che lo stesso Presidente del Consiglio dichiarasse che il Governo aveva ormai concluso il proprio ciclo.

Ciò comporta conseguenze molto serie per la vita economica, per la tenuta della nostra moneta e per il rapporto tra istituzioni e cittadini. Non è possibile lasciare le cose in questi termini: o il Governo si dimette e si apre formalmente la crisi oppure il Governo viene in questa sede ad esplicitare chiaramente quali sono le sue intenzioni, assumendosene le relative responsabilità. (Brusìo in Aula).

Capisco che ai colleghi del Senato questa riflessione possa interessare scarsamente, perchè ormai essi sono presi da tutta una serie di intrighi – se vogliamo usare questa espressione – o chissà cos'altro per cercare comunque di riuscire a rattoppare una situazione che diventa sempre più preoccupante.

A quanto si sa il Presidente della Repubblica ha invitato il Presidente del Consiglio a rimanere al suo posto sino al momento in cui si terrà il referendum del 18 aprile. Capisco perfettamente quali possano essere le preoccupazioni del Presidente della Repubblica e del paese al riguardo: bisogna evitare che l'istituto del referendum possa essere incrinato, che la consultazione elettorale possa essere in qualche modo elusa attraverso avvenimenti che potrebbero portare ad una sorta di «scippo» del referendum. Ma attenzione: si sta determinando una situazione istituzionale mai verificatasi in passato. Ammettiamo pure che questo Governo riesca a rimanere in carica - ed ho dei dubbi al riguardo - sino al 18 aprile. Cosa si dovrebbe fare terminate le operazioni relative al referendum, l'esito del quale in qualche modo può essere previsto fin da ora? Si potrebbe dar vita ad un nuovo Governo e già si parla di un Governo istituzionale che dovrebbe succedere al governo Amato una volta noto l'esito del referendum. Pongo allora una questione in termini non soltanto teorici, ma anche politicamente molto concreti: se per caso si rivelasse difficile giungere a dar vita ad un nuovo Governo cosiddetto istituzionale o perchè il Partito democratico della sinistra avanzi delle obiezioni o perchè la Democrazia cristiana non sia d'accordo, o ancora per altre ragioni prevedibili e possibili, che cosa succederebbe? Signor Presidente, facciamo attenzione, perchè succederebbe che il Presidente della Repubblica verrebbe privato di

1° APRILE 1993

uno dei suoi poteri fondamentali. Infatti, il potere fondamentale del Presidente della Repubblica è quello, nel caso in cui sia necessario, di poter sciogliere le Camere. Egli si troverebbe impedito ad esercitare questo suo potere perchè dopo il 18 aprile, nel caso in cui dovesse prevalere il sì nell'esito referendario, qualora si intendesse sciogliere le Camere, occorrerebbe avere prima una nuova legge elettorale. Sicuramente sarebbe necessaria una nuova legge per eleggere il Senato, perchè il referendum di per sè non sarebbe vincolante; comunque, occorrerebbe anche una nuova legge elettorale per la Camera dei deputati, per la quale, come sappiamo, non esiste un quesito referendario.

Ci potremmo pertanto trovare di fronte a questa situazione: che non si riesca a fare un Governo e che nel frattempo, di fronte a tale impossibilità, il Presidente della Repubblica non possa neanche sciogliere le Camere. Sarebbe una situazione molto grave dal punto di vista istituzionale. D'altra parte, se dopo il 18 aprile si dovesse porre mano ad una nuova legge elettorale, nel caso in cui dovesse vincere il sì, quanto tempo passerà prima che si possa approvare tale legge?

Le difficoltà sono enormi, non solo per il fronte del «no», ma perchè le divisioni sono profonde all'interno dello schieramento per il «sì». Ecco qual è la gravità della situazione politica ed istituzionale. Di fronte a questo, si possono chiudere gli occhi, signor Presidente? Si può evitare un dibattito in Parlamento?

Le questioni che oggi si pongono sono vitali per le sorti della nostra democrazia. L'Italia si trova in un momento difficile; la Repubblica affronta un momento drammatico. E di fronte a questo è il Parlamento che deve assumere pienamente il proprio ruolo e la propria funzione, perchè l'Italia è una Repubblica parlamentare, fondata sul Parlamento.

Vi è oggi da parte del Presidente del Consiglio un atteggiamento paradossale, inaccettabile, persino incomprensibile. E con tutto il rispetto dovuto voglio aggiungere che noi sentiamo il rischio grave che anche il Presidente della Repubblica possa giungere ai limiti dell'abuso di potere. Si tratta di una questione che occorre sottolineare perchè in questo momento in capo al Presidente della Repubblica può apparire il doppio incarico di Capo dello Stato e di Capo del Governo, e questo la nostra Costituzione non lo consente in alcun modo.

Ecco perchè, signor Presidente, noi chiediamo che il Presidente del Consiglio venga dinanzi al Parlamento a dire cosa intende fare, come intende comportarsi, e che sovranamente il Parlamento si assuma le proprie responsabilità. (Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Voglio innanzi tutto rispondere alla questione posta dal senatore Visibelli. Entrambi gli ordini del giorno non sono stati posti in votazione perchè accolti tout court dal Governo. Le diverse indicazioni che appaiono stampate sul fascicolo degli emendamenti sono il frutto di un errore di stampa, purtroppo spiacevole, ma sempre possibile. In realtà doveva essere scritto solo «Accolto dal Governo»,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

senza le parole «come raccomandazione». Si tratta di un errore commesso da chi ha compilato il fascicolo.

Il senatore Cossutta ha avanzato una proposta di integrazione del calendario, nel senso di inserire un dibattito sui recenti sviluppi della situazione del Governo. Ricordo che su tale proposta potrà prendere la parola un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti. Seguirà poi la votazione per alzata di mano.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, nella Conferenza dei Capigruppo di ieri siamo stati tra coloro che hanno avanzato la proposta che il Presidente del Consiglio venisse in Parlamento per comunicare le sue decisioni circa la sua permanenza come Presidente del Consiglio, o eventualmente, a comunicare che aveva rassegnato le dimissioni o intendeva farlo.

Al contrario il Ministro che rappresentava il Governo affermò che il Governo stesso era pienamente legittimato sotto il profilo della costituzionalità, avendo ottenuto molte volte la fiducia dal Parlamento, e quindi non aveva bisogno di presentarsi alle Camere e poteva continuare a svolgere la propria funzione.

Non soddisfatti di questa risposta, nè della soluzione prescelta dalla maggioranza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari presenti alla riunione, facemmo presente che il Governo aveva l'obbligo e il dovere di presentarsi in un Parlamento.

Questa mattina reiteriamo la nostra richiesta e la nostra proposta, non sulla scorta delle nostre deduzioni di allora, bensì della situazione che si è venuta a creare dopo che il Presidente del Consiglio, intervistato da varie reti radiotelevisive, ha detto che il ciclo vitale dell'Esecutivo è finito. Quindi, quello in carica è un Governo che non esiste più.

«Il Mattino», giornale napoletano molto vicino alla maggioranza, afferma che c'e un Governo che non c'è, cioè siamo al paradosso costituzionale per cui apparentemente c'è un Governo, il quale insiste ad essere tale, ma che effettivamente non c'è.

Si dice che il motivo, l'obiettivo fondamentale per cui si giustifica tale situazione, è quello di garantire il regolare svolgimento del referendum. Dichiaro e ritengo che, al contrario, si voglia influenzare il referendum, cioè si voglia far credere all'elettorato che con la proporzionale, con questo Parlamento eletto con la proporzionale, non c'è la possibilità di avere uno sviluppo della crisi, mentre, con il sistema maggioritario si uscirebbe dalla crisi molto più facilmente perchè si avrebbe una maggioranza precostituita, voluta dall'elettorato e dal popolo. Questo significa subornare la volontà del popolo in occasione del referendum.

Effettivamente è necessario che il Governo rassegni le proprie dimissioni davanti al Parlamento. È in questo momento che bisogna aprire la crisi, non dopo il referendum; non ci può essere una crisi a posteriori, perchè è in questo momento che la crisi si manifesta. Dopo, chi può dire cosa accadrà? Vinceranno i sì i vinceranno i no?

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

Il popolo deve sapere che in questo momento c'è la crisi, per cui è in questo momento che questa deve essere aperta.

Signor Presidente, dobbiamo e vogliamo insistere su questo aspetto, perchè abbiamo un dovere verso l'elettorato che ha eletto noi così come tutti i deputati e i senatori attualmente in carica.

Il Presidente della Repubblica è al limite della costituzionalità e quando vuole che questo Governo rimanga in carica solo per lo svolgimento del *referendum* sbaglia completamente, è al di fuori e forse anche al di sopra dei propri poteri.

Il motivo fondamentale che sottende a tale manovra è quello di voler fare in modo che una nuova maggioranza, la cosiddetta maggioranza dei «sì», venga a costituirsi dopo il referendum. Già Occhetto e il PDS cominciano a porre le proprie condizioni, ma la discussione non può essere rinviata a dopo il referendum, ma deve essere affrontata da subito, senza l'influenza di una vittoria dei sì o dei no.

Signor Presidente, la verità è che la crisi è in atto!

Signor Presidente, ci permettiamo di insistere affinchè lei si faccia interprete della volontà del Parlamento chiedendo che il Presidente della Repubblica apra la crisi e che il presidente del Consiglio Amato si presenti al Parlamento per rassegnare le sue dimissioni. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPERONI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, è vero che siamo in presenza di una crisi di Governo, anche se non dichiarata, è vero che viviamo una situazione difficile. Ieri stesso il presidente del Consiglio Amato ha partecipato in via eccezionale ai lavori della 1ª Commissione ed abbiamo notato che ha parlato più come professore universitario che come uomo di Governo. Egli ha tenuto una eccellente lezione di diritto e forse questo lascia intendere che è sulla strada da lui indicata: quella cioè di abbandonare la vita politica attiva.

Non posso essere d'accordo, però, con la richiesta di un dibattito immediato, in quanto ritengo più importante andare al referendum. È proprio da questo referendum che nascerà, quanto meno per la nostra Assemblea, una nuova norma elettorale: quella voluta dai cittadini. Provocare adesso una crisi, quindi lo scioglimento delle Camere ed eventuali elezioni prima del referendum, determinerebbe automaticamente lo slittamento, certamente non desiderato dai cittadini, del referendum stesso al 1994, ma soprattutto ritarderebbe quel cambiamento di cui esso è un cardine. Certamente, il referendum può dare un esito positivo o negativo, ma, nel momento in cui i cittadini chiedono di esprimersi, le istituzioni devono per prima cosa attendere il loro responso e poi decidere di conseguenza. Questa seconda fase dovrà avvenire solo successivamente al referendum: non si può «scippare» ai cittadini il diritto di esprimersi direttamente, tanto meno sulla base di meschini calcoli di partito. (Applausi dal Gruppo della Lega Nord).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, colleghi, siamo periodicamente chiamati a discutere su questo Governo come se fosse ancora vivo, ma, a parere della Rete, politicamente esso è morto. Continuiamo a parlare di un defunto, ed è tempo perso. Sarebbe più dignitoso che si aprisse immediatamente la crisi e si desse a questo paese un Governo vivo che fosse in grado di costringere il Parlamento ad un confronto sui problemi reali del paese. Al contrario, di fronte ad un Governo inesistente, anche il Parlamento si trova in difficoltà; non può intervenire, legiferare, in quanto esso viene bloccato continuamente nei suoi lavori, mentre i problemi del paese aumentano e diventano sempre più gravi.

Sarebbe più dignitoso per il Governo presentarsi al Senato ed ufficializzare la crisi esistente; il Governo già precedentemente si è presentato in quest'Aula – credevamo – per salutare tutti, prendere il viatico per un ritorno che non doveva avere luogo.

Eppure, siamo ancora costretti, dopo l'ennesimo allontanarsi di un Ministro da questo Governo, a parlare di un Governo inesistente.

Signor Presidente, non sarebbe il caso che il paese reclamasse il diritto ad un Governo reale? Non sarebbe il caso che il paese, ricorrendo alle elezioni anticipate, si desse il Governo necessario a governare l'economia, la trasformazione del paese che si avvia al 2000 senza sapere quale percorso deve compiere, quali obiettivi deve raggiungere, quali mezzi deve usare?

In questo caso non si tratta di una questione politica, non si tratta di opposizione; è questione di dignità e di razionalità. Perchè noi invece siamo costretti a non discutere, siamo costretti a non confrontarli, ad aspettare una maggioranza che ancora non c'è; o meglio, la maggioranza è già costituita, ma trova difficoltà a venire fuori: è un parto molto difficile per cui sarebbe forse necessario l'intervento del chirurgo per consentire al più presto possibile la nascita di un nuovo Governo. Tale Governo potrebbe rappresentare il momento di passaggio ad una fase successiva, ma attualmente siamo costretti a dialogare col niente e su questa base non si costruisce nulla.

Pertanto ritengo che sarebbe veramente dignitoso se il Governo dichiarasse davanti al Parlamento l'esaurimento totale dell'impegno che aveva assunto dieci mesi fa e riconoscesse che in questi dieci mesi poco o nulla è stato fatto per il paese, poco o nulla è stato fatto per i cittadini. Ripeto che è una questione di dignità: gli italiani hanno bisogno di serietà, di coscienza e di razionalità; il Governo non dimostra queste doti e per questo motivo dovrebbe andarsene.

A nome del Gruppo «Verdi-La Rete» chiedo che il Governo si presenti in Parlamento e che lei, signor Presidente, inviti il Presidente del Consiglio a presentarsi qui per annunciare quelle dimissioni che formalizzerebbero l'inesistenza di questo Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori, avanzata

Assemblea - Resoconto stenografico

1º APRILE 1993

dal senatore Cossutta e alla quale ha aderito il senatore Pontone, nel senso di inserire un dibattito sui recenti sviluppi della situazione del Governo.

\* SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la verifica del numero legale.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. Signor Presidente, possiamo anche passare al voto, dopo la verifica del numero legale che è stata avanzata, ma gli interventi appena svolti esigono una risposta anche da parte sua, perchè lei non è estraneo a questa vicenda. Lei e il presidente Napolitano siete stati dal presidente Scalfaro; sembra che la decisione di impedire al Governo di venire in Parlamento sia quasi collegiale. Lei non è estraneo alla questione e deve spiegarci come mai un Governo morto viene tenuto artificialmente in vita con il pretesto del referendum, o con l'obiettivo di porre in essere una legge maggioritaria e quindi di imbalsamare il Parlamento per un anno. Le ricordo che in occasione del referendum sul nucleare si ricorse allo scioglimento delle Camere, approvando rapidamente, nel contempo, una legge che previde il rinvio di soli sei mesi del referendum. Pertanto il referendum si potrebbe fare lo stesso ma senza imbalsamare il Parlamento.

Signor Presidente, questo è un problema politico, non solo di calendario, e lei non è estraneo a questo problema, lei c'è dentro.

PRESIDENTE. Lei sta facendo un intervento illegittimo, perchè sulla proposta avanzata dal collega Cossutta può parlare un oratore per Gruppo ed ha già parlato il senatore Cossutta.

Passiamo pertanto alla verifica del numero legale.

LIBERTINI. Signor Presidente, a parte il fatto che sulla proposta può parlare un oratore per Gruppo...

PRESIDENTE. La discussione sulla proposta di integrazione è stata già chiusa, tanto è vero che è stata avanzata la richiesta di verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

#### Ripresa della discussione

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Chiarante, lei non può intervenire perchè, come ho già detto, sulla proposta di integrazione del calendario può prendere la parola solo un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti, trattandosi di una discussione limitata, e siamo già in fase di votazione.

LIBERTINI. Lo avete imbavagliato!

PRESIDENTE. Ma cosa dice, senatore Libertini? Più volte ho domandato se vi erano altri senatori che intendevano parlare e nessuno ha risposto, per cui ho indetto la votazione. Il senatore Speroni ha quindi richiesto la verifica del numero legale ed essa è stata effettuata. A questo punto si vota.

Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Cossutta e a cui ha aderito il senatore Pontone, di introdurre, nel calendario dei lavori, una discussione sui recenti avvenimenti riguardanti il Governo.

Non è approvata.

Il calendario dei lavori in precedenza comunicato resta pertanto definitivo.

LIBERTINI. Vedremo domani gli altri avvisi di garanzia!

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» (1017) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1017.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Ha avuto quindi inizio l'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge, con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

Ricordo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 1.

- 1. Entro il 30 giugno 1993 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone, per ciascun bacino di utenza, uno schema di graduatoria delle emittenti televisive in ambito locale, corredata dall'indicazione degli impianti, contemplati dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, che saranno destinati alle emittenti utilmente collocate.
- 2. Lo schema di graduatoria è immediatamente trasmesso ad una commissione composta da esperti designati dalle associazioni delle emittenti, che, entro il 31 luglio 1993, formula eventuali osservazioni e proposte.
- 3. I privati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto eserciscono impianti per la radiodiffusione televisiva e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 30 novembre 1993.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, già illustrati.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo schema di graduatoria è immediatamente trasmesso ad una commissione composta da quattro membri, di cui due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, dal Presidente del coordinamento nazionale dei comitati radiotelevisivi e dal Presidente della conferenza delle regioni, che entro trenta giorni dal ricevimento esprime pareri vincolanti al rilascio delle concessioni e alle successive fasi di attuazione delle stesse».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

#### Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo schema di graduatoria è immediatamente trasmesso ad una commissione composta da esperti designati dalle associazioni di emittenti più rappresentative nonchè dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che, entro il 31 luglio 1993, formula eventuali osservazioni e proposte. La Commissione è coordinata da un esperto in materia di trasmissioni radioelettriche ed opera, per ciascun bacino di utenza, con la partecipazione degli esperti designati dalle rispettive Regioni o Province autonome».

1.1 LA COMMISSIONE

#### Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio, di cui all'articolo 32 comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, sino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 30 novembre 1993».

1.2 LA COMMISSIONE

#### Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ammessi a presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, corredata dalla relativa documentazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sostituzione della domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale presentata direttamente o da altra società, cui i medesimi soggetti partecipavano».

1.3 LA COMMISSIONE

Ricordo che il relatore ed il Governo si sono espressi in senso contrario all'emendamento 1.4 e che il Governo si è espresso in senso favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 presentati dalla Commissione.

Prima di passare ai voti, ricordo che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata avanzata la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4. Chiedo al senatore Speroni se mantiene questa richiesta.

SPERONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo. I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Bodo, Boffardi, Bosco, Boso,
Cappelli, Condarcuri, Cossutta, Covi,
Danieli, De Paoli, Dionisi,
Filetti,
Galdelli, Giollo, Giunta,
Libertini, Lopez, Lorenzi,
Meriggi, Mininni-Jannuzzi,
Ottaviani,
Pagliarini, Paini, Perin, Pontone, Pozzo, Preioni,
Rastrelli, Ronzani, Roscia, Roveda,
Salvato, Scaglione, Signorelli, Speroni, Staglieno, Stefanelli,
Tabladini,
Visentini, Visibelli,
Zilli.

Votano no i senatori:

Abis, Andreini, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Barbieri, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Bonferroni, Borroni, Bratina, Brina, Bucciarelli,

Campagnoli, Candioto, Cappiello, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Cherchi, Citaristi, Compagna, Condorelli, Conti, Covello, Creuso,

D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Fanfani, Favilla, Fontana Albino, Forcieri, Franchi, Franza,

Garofalo, Gava, Giovanelli, Giovanolla, Golfari, Granelli, Graziani, Gualtieri, Guerritore,

Innamorato, Innocenti,

Ladu, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi, Londei, Loreto, Luongo,

Marinucci Mariani, Mazzola, Meo, Merolli, Mesoraca, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinto, Polenta, Procacci, Putignano,

Rabino, Radi, Ranieri, Ravasio, Redi, Ricci, Riviera, Robol, Rognoni, Romeo, Rubner, Ruffino, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,

Saporito, Scheda, Scivoletto, Sellitti, Sposetti,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Triglia,

Venturi, Visco, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zito, Zotti.

Si astengono i senatori:

Cannariato.

Ferrari Karl.

Sono in congedo i senatori: Bo, Boratto, Colombo, De Giuseppe, Ferrara Vito, Giorgi, Leone, Mancuso, Pellegatti, Pinna, Postal, Santalco, Taviani, Zecchino, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paire, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dujany, a Minsk, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Agnelli Arduino, Benvenuti e Ferrari Bruno, in Bulgaria e Romania per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori:

Senatori presenti	175
Senatori votanti	174
Maggioranza	88
Favorevoli	41
Contrari	131
Astenuti	2

Il Senato non approva.

#### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione. È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

GOLFARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, su questo emendamento devo esprimere il mio dissenso e pregherei i colleghi di tutti i Gruppi e del mio in particolare di prestare un attimo di attenzione, perchè, nonostante l'emendamento 1.3 sia stato votato dalla Commissione ed abbia il parere favorevole del Governo, a me sembra tanto oscuro che quasi mi sento di affermare che è molto chiaro, perchè sembra fatto apposta per essere di sollievo a qualche vicenda nazionale a tutti nota: chi si è occupato e si occupa di queste cose sa a chi intendo riferirmi.

LIBERTINI. Beh, se lo spiegasse anche agli altri...

GOLFARI. Ad ogni modo io non sono d'accordo su questo emendamento perchè in sostanza esso rappresenta una riapertura dei termini della lunga vicenda televisiva mirata a qualche gruppo di televisioni che hanno avuto delle disavventure di tipo economico-finanziario. Mi chiedo come si possa immaginare di sottrarre ancora una volta le risorse tecnologiche, cioè le frequenze, destinate alle emittenti locali per sistemare qualche caso che si è verificato nel nostro paese, non propriamente limpido; parlo di televisioni che sono fallite, per esempio, di televisioni più piccole che hanno ceduto le loro frequenze ad altre più grosse che poi, a loro volta, sono fallite e che adesso chiedono, con qualche ragione, probabilmente, ma in ritardo, di essere rimesse in corsa. Tutto questo avviene però a svantaggio delle televisioni locali che sono invece legittimamente in attesa delle licenze televisive.

Questa a me pare una operazione non possibile e incoerente con molte affermazioni rese in quest'Aula e, in generale, in Parlamento, alla quale i Gruppi parlamentari non si dovrebbero prestare.

# Presidenza del vice presidente GRANELLI

(Segue GOLFARI). Ma soprattutto, oltre alle speculazioni che sono intervenute in questi casi, oltre alla riapertura inopinata dei termini che praticamente andiamo a sancire, la questione più grave verso la quale mi permetto di attirare l'attenzione dei colleghi (che sono tutti interessati alle situazioni locali) è l'impoverimento del parco frequenze assegnabili alle emittenti locali, che sono da tempo in legittima attesa delle concessioni.

139a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Al di là di ogni questione, comunque ciò non ha senso, è fuori della logica e provocherebbe una serie di ricorsi ai TAR che ostacolerebbero il processo di concessione delle licenze televisive la cui definizione stiamo aspettando da molti anni.

Signor Presidente, è per questa ragione che mi dichiaro contrario a questo emendamento, rispetto al quale pregherei il Governo ed il relatore di compiere uno sforzo di attenzione e di riflessione.

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, intendo brevemente intervenire per rappresentare il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano sull'emendamento 1.3.

Il senatore Golfari, che mi ha preceduto, ha rappresentato un quadro che sostanzialmente condividiamo, ma al quale riteniamo di poter aggiungere ed evidenziare altri elementi. (Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, chiedo una maggiore attenzione al dibattito in corso.

VISIBELLI. Il contesto dell'emittenza locale è indubbiamente difficile, ed al suo interno numerose televisioni locali si sono viste escluse e danneggiate dalla bozza di piano che è stata in un primo momento presentata dal Ministro. Vi è già un fiorire di richieste di revisione, di reclami e di ricorsi. Il Ministro ha affermato che parecchi soggetti hanno presentato il ricorso in maniera strumentale, ma proprio questa stessa ammissione dimostra che ve ne sono alcuni che hanno delle legittime, sacrosante aspettative.

In questo quadro frammentato e difficile si va ad inserire un emendamento nel quale si prevede che quanti hanno venduto e ceduto le frequenze possano rientrarne in possesso facendo una speculazione sul bene etere, che non appartiene a nessuno, magari spuntando un prezzo più favorevole approfittando del fallimento dei soggetti dai quali ricomprano le frequenze o comunque facendo giochetti di questo tipo.

A questo gioco delle tre carte noi non ci stiamo e voteremo contro l'emendamento 1.3, per le ragioni esposte dal senatore Golfari, cioè – e ne cito testualmente una frase – «per quell'ulteriore impoverimento del parco delle frequenze assegnabili alle emittenti locali». Proprio per questo criterio e per queste valutazioni noi voteremo contro l'emendamento. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

ROGNONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ROGNONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo un po' di attenzione perchè siamo in presenza di una materia delicata e confusa.

Ci troviamo di fronte ad una guerra tra poveri, nella quale evidentemente vi è il timore da parte di alcuni di perdere frequenze a

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

vantaggio di altri. Si cerca quindi di fare muro per impedire che aziende, magari solide, che oggi trasmettono e che hanno un'antica storia vengano escluse dal mercato.

Ma proprio per evitare fraintendimenti o riferimenti a soggetti innominabili – che peraltro tutti conosciamo, e visto che nessuno ha fatto nomi, ne faccio uno io: Parretti e la Pathé – ritengo necessario avanzare una proposta di subemendamento tesa a chiarire e limitare meglio l'ambito della questione, con il riferimento solo a quelle aziende che effettivamente hanno una storia alle spalle, che sono aziende sane ed hanno continuato a trasmettere i programmi, sin dal 1976, occupando da allora le stesse frequenze, e che comunque non si sono vendute. Contenendo la prospettiva, secondo la proposta del subemendamento, arriviamo di fatto a limitare la presenza sull'intero territorio italiano a sei o sette televisioni locali e nello stesso tempo, compiamo un atto di giustizia.

Premesso che non ho interessi di alcun genere, tuttavia, essendo a conoscenza di alcuni fatti concreti, intendo ricordare, tra le emittenti più solide, per esempio Telesanterno, che opera dal 1976, producendo un giro di affari di circa 4-5 miliardi, dando occupazione ad alcune decine di persone. Quando nacque il circuito Pathé tale televisione si affidò alle mani improvvide di detto circuito; dopo di che, fallito lo stesso circuito, non avendo presentato domanda per trasmettere in ambito locale e pur avendo mantenuto tutte le sue strutture, i suoi dipendenti e le sue frequenze, si ritrova oggi ad essere protagonista della guerra tra poveri da me citata. È infatti una guerra tra poveri quella di coloro che sperano nell'assegnazione di quelle frequenze. Credo che non si debba cadere nella trappola delle guerre tra poveri e degli interessi precostituiti, di una parte o dell'altra, bensì tentare, come sempre, di trovare un punto di equilibrio e di giustizia. E solo ciò mi anima a portare avanti questo subemendamento, con il quale propongo di aggiungere, dopo le parole: «corredata dalla relativa documentazione», le seguenti parole: «in aggiunta alla documentazione attestante che hanno continuato a operare in ambito locale fino all'entrata in vigore della presente legge e sulle frequenze precedentemente occupate e di cui hanno mantenuto l'uso». Tale proposta esclude che alcune aziende fallite davvero possano approfittarne: aziende che hanno perso le proprie frequenze perchè le hanno vendute e che potrebbero pensare oggi di rientrare in gioco. Questo subemendamento fa solo giustizia. Vi invito pertanto a valutarlo con attenzione.

Propongo inoltre una seconda modifica che ritengo indispensabile. Nell'ultimo rigo dell'emendamento 1.3, il termine «cui» riportato nella espressione: «cui i medesimi soggetti partecipavano» fa pensare a soggetti che possedevano alcune partecipazioni in società; ritengo pertanto che vada sostituito con le parole: «al cui circuito i medesimi soggetti partecipavano». Anche questo è un ulteriore elemento di chiarezza che andrebbe introdotto nell'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Invito il senatore Rognoni a far pervenire alla Presidenza il testo del subemendamento che ha proposto.

CAPPELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLI. Signor Presidente, vorrei preliminarmente ascoltare il parere del relatore sul subemendamento proposto dal senatore Rognoni.

PRESIDENTE. Senatore Cappelli, lei ha domandato di parlare per dichiarazione di voto. Il subemendamento presentato dal senatore Rognoni avrà il suo corso e su di esso si pronuncerà il relatore. La invito pertanto a svolgere la sua dichiarazione di voto sull'emendamento 1.3.

CAPPELLI. Signor Presidente, dichiariamo una forte contrarietà sull'emendamento 1.3, tra l'altro molto ben espressa dai colleghi Golfari e Visibelli. Signor Ministro, nonostante il tentativo che lei ha posto in essere per riordinare e razionalizzare la materia, con l'emendamento 1.3 verrebbero provocate alterazioni e sconvolgimenti enormì nel settore televisivo, spingendo, a nostro avviso, in direzione diametralmente opposta all'intendimento di razionalizzare la materia.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, il subemendamento illustrato dal senatore Rognoni mi sembra che vada incontro ad alcune delle preoccupazioni che hanno fatto valere i senatori Golfari e Visibelli. La soluzione proposta è però solo parziale e – se il senatore Rognoni me lo consente – non in termini di giustizia, ma di equità. Vi è infatti una obiezione centrale che ha sollevato il senatore Golfari contro l'emendamento 1.3. Di questa obiezione, poi ripresa dal senatore Visibelli, mi sento di condividere sia le motivazioni, sia l'ispirazione. L'idea e l'istituto del ripescaggio, anche aggiustato, ridimensionato e sagomato in via di equità, come proponeva adesso il senatore Rognoni con il suo subemendamento, appaiono molto discutibili sotto il profilo dell'oggettiva rarefazione delle frequenze poi assegnabili ad emittenti locali che su queste hanno puntato.

Ecco perchè, condividendo gli argomenti del senatore Golfari, avevo inizialmente pensato di parlare per esprimere un voto contrario all'emendamento 1.3. Mantengo tale avviso, salvo eventualmente prendere in considerazione l'idea di astenermi sul subemendamento proposto dal senatore Rognoni, pregando però lei, signor Presidente, di farci conoscere il testo scritto di tale proposta.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, il Gruppo «Verdi-La Rete» è d'accordo sulle proposte subemendative avanzate dal senatore Rognoni, che in effetti garantirebbero da quei pericoli che sono stati

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

evidenziati dal senatore Golfari. In caso di correzione, voteremo pertanto a favore dell'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Vorrei ora pregare i colleghi di prestare un po' d'attenzione, perchè stiamo entrando nella procedura abbastanza delicata di subemendamenti presentati nel corso di dichiarazioni di voto. Ritengo quindi opportuno dare lettura del testo del subemendamento proposto dal senatore Rognoni, affinchè tutti i colleghi possano venirne a conoscenza in maniera precisa. Ritengo infatti, senatore Rognoni, che si possano considerare le sue proposte come un unico subemendamento, perchè riferite alla stessa sostanza e alla stessa materia.

ROGNONI. Certamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, fermo restando che poi potrà essere chiesta una votazione per parti separate, facciamo riferimento ad un unico emendamento.

Invito il segretario a dare lettura del testo dell'emendamento 1.3/1.

CANDIOTO, segretario. «All'emendamento 1.3, dopo le parole: "relativa documentazione" aggiungere le seguenti: "nonchè dalla documentazione attestante che hanno continuato ad operare in ambito locale fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e sulle frequenze precedentemente occupate e di cui hanno mantenuto l'uso".

Inoltre, dopo le parole: "o da altra società", sostituire la parola: "cui" con le altre: "al cui circuito"».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COVELLO, relatore. Signor Presidente, credo che la proposta di emendamento avanzata dal senatore Rognoni possa fugare le preoccupazioni del senatore Golfari e possa meglio ridefinire la volontà espressa dalla Commissione quando ha approvato l'emendamento 1.3. Mi rimetto pertanto alla volontà dell'Aula, oltre che al parere del Governo.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, le argomentazioni portate dai senatori Golfari e Visibelli, condivise dal senatore Compagna, in realtà sembrano configurare una specie di sanatoria. Non nascondo che essa sia tale, ma si tratta di una sanatoria rispetto ad una ingiustizia contenuta nella legge n. 223 del 1990 che non ammetteva la possibilità di presentare contemporaneamente domanda per televisione nazionale e per televisioni locali. In tal modo, le più importanti e avanzate televisioni locali, che speravano di effettuare il salto nel livello nazionale, hanno puntato al bersaglio grosso cioè a diventare televisioni a dimensione nazionale.

Così non è stato possibile, non hanno potuto presentare la doppia domanda (tranne alcuni furbi che lo hanno fatto mascherandosi, e in questo caso verrebbero premiati) e alcuni organismi ben dimensionati

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

si troverebbero a dover chiudere perchè hanno presentato domanda per la televisione nazionale, sono stati esclusi e non possono più rientrare nelle televisioni locali.

Quindi, quello che introduciamo mi sembrerebbe un atto di giustizia, un correttivo rispetto alla citata legge n. 223. Peraltro il Governo accetta e si dichiara favorevole al subemendamento 1.3/1, presentato dal senatore Rognoni, in quanto tende a evitare la possibilità di inserimento in questo atto di giustizia postuma che andiamo introducendo per taluni furbi che magari avevano abbandonato le loro frequenze e oggi potrebbero essere «rimessi in pista», come suol dirsi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 1.3/1.

GOLFARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, purtroppo debbo dichiararmi contrario anche al subemendamento.

Signor Ministro, nella replica di ieri lei ha fatto presente all'Assemblea molto bene che le frequenze sono un bene pubblico purtroppo limitato. Molti colleghi, sulla base di questa impostazione hanno seguito la discussione e sono andati avanti affermando giustamente la necessità, per l'autorità di Governo, di disciplinare con correttezza questo bene pubblico che è limitato.

Con quella che lei chiama, signor Ministro, giustizia postuma, che – se mi consente – è un istituto nuovo per il nostro ordinamento e che, invece, più propriamente è stato definito dal collega Compagna come istituto del ripescaggio, contenuto nel subemendamento Rognoni, non si sana la situazione che si era determinata in precedenza quando taluni, che lei ha definito furbi, hanno cercato di fare i propri interessi e adesso, vistisi fuori gara, cercano di rientrare.

Il problema è di giustizia, non di giustizia postuma. Bisogna rendersi conto che se siamo ancora in uno Stato di diritto dobbiamo continuare ad osservare le leggi della Repubblica e non assecondare le giustizie postume, che non esistono. Questi signori hanno cercato, legittimamente dal loro punto di vista, di perseguire un interesse precedente o in barba alla legge Mammì a seconda dei casi, cioè hanno raccolto una serie di televisioni locali, le hanno associate in un circuito, hanno millantato una grande potenza economica e professionale e, poi, sono falliti e hanno lasciato scoperte una serie di persone, piccole società, situazioni periferiche che avevano creduto in tali operazioni e che avevano anche guadagnato nel conferire le frequenze al capo del circuito, il quale aveva perseguito un interesse anche loro.

Adesso con questo emendamento andiamo a ripristinare una situazione di cui non conosciamo bene i termini, anche perchè non

139<sup>a</sup> Seduta

Assemblea - Resoconto stenografico

1° APRILE 1993

sappiamo quali reali interessi siano intercorsi fra il capo del circuito televisivo fallito e le società televisive locali rimaste spiazzate; non sappiamo come siano andate le cose. Abbiamo notizie soltanto su Telesanterno (come diceva il collega Rognoni), sappiamo che il finanziere Parretti è scappato con i suoi debiti.

Quali sono i casi reali di «ingiustizia» che la cosiddetta legge Mammì ha propinato ai gestori televisivi? Non lo sappiamo; andiamo a creare pericolosamente un'apertura dei termini per la concessione delle licenze televisive, ripescando forse una sola parte di coloro che si sentono non accettati nella nuova famiglia radiotelevisiva, senza sapere quanti altri ne rimangano fuori. La riapertura dei termini è in sostanza molto pericolosa per lo stesso Governo ed in particolare per il Ministro che dovrà assegnare le frequenze, perchè non sappiamo a quanti e a quali ricorsi darà luogo il nuovo inserimento di altri soggetti che non compaiono nelle graduatorie attuali ed ai quali con questo decreto attribuiamo il diritto di ottenere la licenza televisiva. Per tale motivo, non mi sento di accettare nè l'emendamento 1.3 nè il relativo subemendamento, presentato certamente con grande senso di equilibrio dal senatore Rognoni per tentare di sistemare la questione. Secondo me, però, non si risolve il problema nei termini legali e puntuali, così come si presenta nella situazione attuale.

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione sia l'intervento del Ministro sia l'intervento del senatore Rognoni, presentatore del subemendamento.

Permaniamo nel convincimento contrario, anche al subemendamento, per un duplice ordine di ragioni.

Innanzi tutto, la portata di questa norma ci sfugge e nè tampoco, sia quando è stata presentata in Commissione martedi (se non sbaglio), sia in occasione del dibattito odierno, abbiamo avuto elementi integrativi di giudizio tali da farcene intendere appieno il significato. Non sappiamo quante sono le televisioni e qual è l'area geografica interessata, qual è la lesione al diritto che dobbiamo tutelare in questa sede come primiero, cioè quello dei cittadini all'informazione, fornita dalle televisioni. In questa sede non siamo chiamati a difendere interessi di Tizio, Caio o tal'altro: ecco perchè ho difficoltà a comprendere i limiti, i contorni, le implicazioni e le complicazioni della proposta avanzata: e nessuno mi ha fornito spiegazioni.

In secondo luogo, siamo in presenza di una specie di distonia legislativa, onorevole Ministro. Da una parte dobbiamo rendere giustizia riconoscendo le frequenze a chi già le aveva ottenute, prescindendo da eventuali vendite e fallimenti, come se l'etere fosse «picchettabile», per cui chi arriva prima ha maggior potere, tanto che in questo Parlamento talune forze politiche sostengono il ragionamento che, avendo qualcuno «picchettato» nel 1976 l'etere, essendo primo nel tempo è primo anche nel diritto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Dall'altra parte invece discuteremo tra poco del problema delle pay-tv dove il «picchettaggio» dell'etere non costituisce elemento di diritto, ma anzi si deve intervenire per eliminare posizioni acquisite.

Questa nostra perplessità che vi abbiamo appalesato ci porta a ribadire il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano anche sul subemendamento del collega Rognoni. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento nel testo presentato dalla Commissione, pur rispondendo ad una giusta esigenza, poteva fornire il campo a qualche interpretazione equivoca. A ciò si ovvia con il subemendamento che è stato proposto questa mattina e che tende a chiarire come la questione riguardi quelle televisioni che hanno operato in ambito locale e che erano già inserite nei circuiti, alle quali si riferisce quindi la possibilità prevista nell'emendamento della Commissione nel testo eventualmente subemendato.

Il Gruppo della Democrazia cristiana tende a ritenere che le argomentazioni addotte in dissenso dal senatore Golfari non siano sufficientemente valide per farci cambiare opinione. Rimaniamo dell'avviso che il subemendamento ha chiarito in modo preciso la portata dell'emendamento della Commissione e quindi voteremo a favore di quest'ultimo nonchè del subemendamento ad esso presentato.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, a differenza del collega Golfari modifico la mia impostazione originaria, non avendo il suo stesso radicalismo e avendo un temperamento più moderato. Non posso però modificarla al di là dell'astensione, in riferimento alle osservazioni svolte dal Ministro. Al Ministro, per la verità, vorrei far rilevare che non ho usato il termine «sanatoria», bensì il termine «ripescaggio». L'argomento fatto valere dal Ministro è che si tratterebbe di un ripescaggio che riceve una sorta di legittimità complessiva nei meccanismi della legge n. 223 del 1990, che avevano portato alcune emittenti a mirare al bersaglio grosso del riconoscimento nazionale, con il rischio di trovarsi poi escluse.

Ma è proprio questo meccanismo di tipo compensativo che a me pare abbia qualche implicazione illiberale, nel ridurre l'area della disponibilità di frequenza per emittenti oggettivamente locali che soggettivamente non hanno nutrito il sogno massimalistico.

E allora, dando atto al collega Rognoni che il subemendamento implica un oggettivo miglioramento della formulazione iniziale in senso più nitido e più limitato, mantengo quelle considerazioni e dichiaro che mi asterrò.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3/1, presentato dal senatore Rognoni.

# È approvato.

BOSO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis.

- 1. Gli impianti eserciti da emittenti dichiarate fallite, anche se autorizzate all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 90 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbono essere immediatamente disattivati.
- 2. Le frequenze che si renderanno in tal modo disponibili potranno essere assegnate, con provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, esclusivamente ad emittenti che abbiano già conseguito la concessione ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o l'autorizzazione prevista dall'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nei limiti della copertura loro assegnata».

1.0.1 Franza

Invito il presentatore ad illustrarlo.

FRANZA. Signor Presidente, ogni sentenza dichiarativa di fallimento produce effetti giuridici negativi sul patrimonio e sull'impresa del fallito. Questa misura ovviamente accessoria è stata prevista dalla legge n. 223 del 1990 per quelle emittenti che vengono dichiarate fallite; analoga misura, invece, non è stata prevista per quelle emittenti che non hanno ancora avuto la concessione. Una volta sterilizzata la rete dell'emittente fallita, rientra nella facoltà del Ministro redistribuire ciò che è stato lasciato all'azienda fallita.

È per questo che concludo il mio intervento sollecitando l'Aula all'approvazione dell'emendamento 1.0.1.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COVELLO, relatore. Esprimo parere favorevole.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, questo emendamento risolve un caso che minaccia di bloccare l'assegnazione delle frequenze, nel senso che le dispute giuridiche tra coloro che sono stati dichiarati falliti – e quindi sono stati esclusi dalla graduatoria ma che in seguito potrebbero essere rimessi in bonis – rischiano di provocare una situazione di stallo giuridico.

In questo senso il Governo è favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Ministro, devo dire la verità, non mi ritrovo sulla sua impostazione e le dico anche perchè sono fortemente preoccupato.

Preliminarmente, parafrasando lo *slogan* della Rai «di tutto di più» il Senato, approvando l'emendamento 1.0.1 dopo quello del collega Rognoni, farà sempre di più per danneggiare le televisioni locali, come vi spiegherò tra breve.

In buona sostanza cosa propone l'emendamento del presidente Franza? Al proposito apro una parentesi: personalmente non so quali e quante siano le emittenti fallite. Tele 90, Pathè e, nel caso specifico, Retemia sono fallite? Qualcuno può dare assicurazioni in proposito?

Ebbene, cosa propone questo emendamento? Che le frequenze appartenute a queste emittenti fallite vengano date alle emittenti nazionali per migliorare il loro segnale. Cioè, già vi sono delle emittenti nazionali che, come le operazioni Tele + hanno dimostrato, hanno delle frequenze in più, tanto che hanno potuto allestire altre «autostrade» nel settore dell'etere, ma ora addirittura dovremmo dare loro altre frequenze per migliorare il loro segnale, le loro penetrazioni. Nello stesso tempo vi sono invece delle emittenti locali che esistono, fanno informazione, assicurano anche un'attività che non svolge, ad esempio, l'emittenza pubblica con RAI 3, cioè l'informazione locale, regionale, e che sarebbero penalizzate dall'emendamento 1.0.1.

Quello che mi fa paura, signor Ministro, è quell'elemento che lei ha introdotto nella sua illustrazione, cioè il problema occupazionale; si tratta di un problema che avevo sollevato anche io l'altra volta, quando abbiamo trattato della materia; ora però mi fa paura, perchè, se noi ammettiamo il ricatto occupazionale, allora attenzione, perchè chiudiamo una finestra e spalanchiamo un portone. Se ammettiamo che occorre farsi carico dei problemi delle redazioni che attualmente sono in difficoltà perchè non hanno sistemazioni ed altro, cioè quel discorso occupazionale di cui lei, signor Ministro, parlava prima, quando andremo a chiudere le televisioni locali, se per caso il relativo provvedi-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

mento dovesse avere corso, che cosa avremmo? Avremmo fuori dal Parlamento, come i metalmeccanici, i giornalisti, gli operatori, i cameramen, i montatori RVM che vengono a reclamare per una soluzione del tipo di quella adottata per l'Olivetti, cioè di occuparli tutti nella RAI? Attenzione quindi a questa impostazione.

Dichiaro pertanto il voto contrario del Gruppo del MSI-DN sull'emendamento 1.0.1 così formulato e avanzo la proposta di provedere alla votazione per parti separate dello stesso emendamento, perchè qualcosa può essere salvata, nel senso di votare separatamente il comma 1, che riguarda la disattivazione degli impianti, a favore del quale noi possiamo votare, e il comma 2, che invece prevede l'assegnazione delle frequenze resesi disponibili a coloro che hanno già le concessioni nazionali, sul quale siamo nettamente contrari.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si procederà dunque alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.0.1.

COVELLO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLO, relatore. Signor Presidente, desidero esprimere una riflessione che vorrei rivolgere al firmatario dell'emendamento 1.0.1, cioè al senatore Franza.

Come relatore, proporrei all'Aula (e vorrei conoscere anche il pensiero del Ministro in proposito) di votare solo il comma 1 dell'emendamento 1.0.1, invitando di conseguenza il presentatore a ritirare il comma 2.

PRESIDENTE. Senatore Franza, intende aderire all'invito testè rivoltole dal relatore?

FRANZA. Signor Presidente, le sollecitazioni sono molteplici; d'altra parte, una volta accolto il comma 1, il problema giuridico consequenziale scaturirà da sè. Vuol dire che la materia non sarà regolata nella maniera da noi proposta ma in un'altra maniera. Comunque, accetto la sollecitazione, peraltro rivoltami anche da parte del Governo, e ritiro il comma 2 dell'emendamento da me presentato.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, nel parere che avevo espresso precedentemente era implicita la soluzione che il relatore opportunamente ha esplicitato. Ciò che importa è risolvere questo caso che nella legge non era contemplato. Il comma 2 dell'emendamento 1.0.1 è pleonastico.

139<sup>a</sup> Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

PRESIDENTE. Senatore Visibelli, la sua richiesta di votazione per parti separate decade perchè l'emendamento 1.0.1 è, a questo punto, costituito solo dal comma 1.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Franza, nel nuovo testo risultante dal solo primo comma.

# È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 2.

- 1. Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 aprile 1993, un telegiornale, a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
- 2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione.
- 3. Qualora il concessionario non osservi la disposizione di cui al comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dell'efficacia della concessione, con le modalità previste dall'articolo 31, commi 8 e 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dal 30 aprile 1993» con le altre: «entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione».

2.3 CAPPELLI, BOSCO, ROVEDA, SCAGLIONE, GU-GLIERI, BODO, PAINI, OTTAVIANI, ZILLI

Al comma 1 sostituire le parole: «a decorrere dal 30 aprile 1993» con le altre: «entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione».

2.4 ROGNONI, NERLI, ZUFFA, CAVAZZUTI, SENESI,
ANGELONI, PEDRAZZI CIPOLLA, TEDESCO
TATÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nonchè ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

generale che si svolgono nel bacino di utenza oggetto della concessione, anche in presenza di contratti che impediscano la diffusione e la divulgazione di notizie e informazioni».

2.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La presentazione annuale del bilancio al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223, diverse dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisito soggettivo essenziale per il rilascio della concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Garante, fatti salvi gli adempimenti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro 90 giorni dal termine previsto dall'articolo 14, comma 1 della legge stessa, comunica al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non hanno rispettato tale obbligo. Il Ministro conseguentemente a tale comunicazione, entro trenta giorni dispone la sospensione immediata dell'efficacia della concessione, ovvero non procede al rilascio della stessa, diffidando gli inadempienti; trascorsi ulteriori trenta giorni, il Ministro revoca la concessione, ovvero dispone il diniego della stessa alle emittenti che non abbiano ottemperato all'obbligo di presentazione del bilancio».

2.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVELLO, relatore. Gli emendamenti 2.1 e 2.2 non necessitano di illustrazione.

CAPPELLI. Signor Presidente, anche in questo caso ritengo che l'emendamento si illustri da solo.

Visto che ormai il 30 aprile del 1993 è prossimo si ritiene più corretto ed attinente ai tempi necessari alla creazione di un buon telegiornale concedere almeno due mesi di tempo, facendoli però ovviamente risalire alla data di rilascio della concessione, che per molte emittenti è di là da venire.

È molto più logico che l'istituzione del telegiornale avvenga contemporaneamente all'attivazione di quell'obbligo relativo al 20 per cento di informazione da inserire nel totale della programmazione e quindi, peraltro, successivamente al rilascio delle concessioni.

NERLI. Ritengo che l'emendamento si illustri da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COVELLO, relatore. Il relatore si rimette al Governo.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, il Governo è fermamente – e sottolineo fermamente – contrario agli emendamenti 2.3 e 2.4, in quanto snaturano quel segno di serietà che il Governo vorrebbe portare nelle assegnazioni delle concessioni.

Abbiamo in Italia oggi 1.200 emittenti e un numero elevato di esse deve lasciare il campo anche perchè fisicamente non c'è lo spazio per tutte. Vorremmo che fossero salvaguardate le emittenti più serie. Poichè la legge prevede che tutte le emittenti locali debbano svolgere un servizio di informazione, e poichè sulla base di quest'ultimo presupposto le emittenti locali già reclamano interventi di sostegno da parte dello Stato, il Governo si preoccupa di individuare criteri oggettivi per la ripartizione del sostegno che verrà concesso. Ci sembra che tra questi criteri oggettivi vi sia quello della qualità del servizio di informazione. Attualmente la legge stabilisce che il 20 per cento delle trasmissioni sia dedicato all'informazione intesa in senso generico: ma nella definizione di informazione c'è tutto. Anche se noi riteniamo che informare non sia esclusivamente dare notizie, concordiamo sul fatto che i notiziari rappresentano indubbiamente una parte importante dell'informazione stessa. Che ci sia pure il telegiornale, ma purchè sia diretto da un responsabile, perchè attualmente dobbiamo anche preoccuparci che l'informazione non serva ad altri scopi, nè impazzisca.

Noi poniamo questo come un requisito essenziale per il rilascio della concessione. L'opposizione del Governo ai due emendamenti deriva dalla correlazione del comma 1 al seguente, perchè il Governo pone l'attuazione del notiziario come presupposto per il rilascio della concessione. È un primo screening, un primo momento nel quale noi vogliamo verificare, prima di rilasciare la concessione, che vi siano dei requisiti di serietà. Se l'attivazione del telegiornale dovesse avvenire dopo il rilascio della concessione, avverrebbe «a babbo morto» e sarebbe poi difficile ritirare la concessione.

Per queste argomentazioni il Governo intende proporre un emendamento in considerazione delle argomentazioni portate dal senatore Cappelli. Egli sosteneva che il 30 aprile è un termine troppo vicino; ciò che interessa è che il telegiornale sia attivato prima della data di inizio del rilascio della concessione, ovvero prima del 30 giugno.

Pertanto il Governo, accogliendo l'osservazione del senatore Cappelli, propone un emendamento che prevede che la data del 30 aprile venga modificata con il termine del 30 maggio.

L'articolo 2 al comma 1 recita: «Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 aprile 1993, un telegiorna-le...». Poichè non vi è la certezza che entro il 30 aprile, data la attuale situazione istituzionale, il decreto-legge venga convertito in legge, il Governo propone come emendamento autonomo che la data del «30 aprile» venga modificata in «30 maggio», termine entro il quale le emittenti televisive dovranno istituire un telegiornale.

Per quanto concerne poi l'emendamento 2.1, il Governo si rimette all'Aula in quanto non è chiaro il significato alquanto vago della definizione «manifestazioni di preminente interesse generale».

Infine il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

PRESIDENTE. In conseguenza dell'emendamento di cui il Governo ha annunziato la formulazione, chiedo ai presentatori se intendono ritirare gli emendamenti 2.3 e 2.4.

GUGLIERI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.3.

\* ROGNONI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, esprimo voto favorevole all'emendamento 2.4. Non sono invece d'accordo con quanto espresso dal Ministro (e me lo consenta) circa la modifica pura e semplice della data del 30 aprile in 30 maggio. Sono altresì d'accordo con la proposta contenuta nell'emendamento presentato dal senatore Rognoni ovvero che il termine venga fissato entro 60 giorni dalla data di rilascio della concessione. Intendo comunque fornire alcune spiegazioni perchè la mia posizione non è «un partito preso». Ho riletto l'articolo 2 del decreto-legge cercando di comprendere la correlazione esistente tra i tre commi che lo compongono. Si prevede che le emittenti televisive devono entro il 30 aprile istituire un telegiornale, ma poi si precisa anche che questo è un adempimento d'obbligo, una condicio sine qua non per avere la concessione. Dati i tempi che corrono vorrei comprendere se per il rilascio delle concessioni verrà rispettata la data del 30 novembre 1993 prevista all'articolo 1. Mi domando inoltre se vi sarà davvero la possibilità per alcune emittenti, qualora ancora non l'abbiano fatto e non possano quindi avere un direttore responsabile, di poter avviare la trasmissione dei telegiornali.

Ritengo invece che il termine di 60 giorni consenta un maggior respiro favorendo nel contempo la messa in regola di tutte le emittenti private di cui alcune – come ho già sottolineato in discussione generale – hanno avuto ed hanno da sempre, e talvolta senza grandi riconoscimenti, le possibilità e le qualità per produrre un telegiornale.

Ribadisco pertanto il voto favorevole all'emendamento 2.4, presentato dal senatore Rognoni e da altri senatori.

NERLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NERLI. Signor Presidente, capisco una parte delle argomentazioni che ha portato il Ministro, però vorrei invitarlo a riflettere su un aspetto relativo a questo emendamento. È vero, secondo la logica del Ministro, che la possibilità di realizzare un telegiornale è un requisito indispensabile per avere la concessione. In questo modo però, signor Ministro, si rischia di far fare degli investimenti a strutture ed aziende di piccole

139<sup>a</sup> Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

- 36 -

1º APRILE 1993

dimensioni per mettere in piedi in tempi ristrettissimi un telegiornale, magari poi con il rischio di non ricevere comunque la concessione.

Credo invece che consentire un termine di tempo di 60 giorni, immediatamente successivo al rilascio della concessione, come condizione da sottoporre poi a verifica per il proseguimento dell'esercizio della concessione stessa, per realizzare l'istituzione di un telegiornale, risponda sia all'esigenza di selezione, sia a quella di salvaguardare strutture ed aziende che hanno le dimensioni che tutti conosciamo. Mi sembrerebbe altrimenti non di andare incontro a quell'esigenza di selezione che viene determinata anche dal mercato in relazione ai servizi che vengono offerti da queste televisioni, ma più che altro verso una sorta di penalizzazione che potrebbe creare un nuovo vasto contenzioso nei confronti del Ministero.

Detto questo, a proposito invece dell'emendamento 2.2 vorrei segnalare la presenza di un errore. Infatti, al quarto rigo, laddove si dice «diverse dalla data di entrata in vigore», si deve intendere «diviene dalla data di entrata in vigore». Si tratta di un errore di non secondaria importanza.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della correzione formale.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Rognoni e da altri senatori.

#### Non è approvato.

Invito il segretario a dare lettura dell'emendamento proposto dal Governo.

#### PROCACCI, segretario:

Al comma 1 sostituire le parole: «30 aprile» con le altre: «30 maggio».

2.5 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal Governo.

#### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

#### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione, con la correzione formale prima ricordata dal senatore Nerli.

## È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Assemblea - Resoconto stenografico

1º APRILE 1993

# Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 3.

- 1. Durante il periodo di due anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere aziende televisive da un concessionario ad un altro concessionario, nonchè i trasferimenti di proprietà di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sono altresì consentite, secondo le procedure di cui all'articolo 32, comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche operative, tecniche e strutturali rese necessarie da motivate situazioni, quali sfratto, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione del quadro radioelettrico generale, ordinanze della pubblica amministrazione e ottemperanza agli obblighi di legge.
- 2. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, che operano nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'autorizzazione può essere rilasciata anche a consorzi di emittenti ed abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili.

# A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 dopo le parole: «le concessioni» inserire le seguenti: «per la radiodiffusione in ambito locale» e dopo le parole: «e ad un altro concessionario» inserire le seguenti: «nell'ambito del medesimo bacino».

3.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «sono altresì consentite» inserire le seguenti: «ai privati esercenti radiodiffusione sonora e televisiva».

Dopo le parole: «motivate situazioni, quali sfratto» inserire le altre: «fine locazione».

3.4

ROGNONI, NERLI, ZUFFA, CAVAZZUTI, SENESI, ANGELONI, PEDRAZZI CIPOLLA, TEDESCO TATÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla scadenza del termine che sarà fissato dal Ministro delle poste e

139<sup>a</sup> Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della stessa legge, per l'entrata in funzione degli impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva e sonora».

3.2

LA COMMISSIONE

All'emendamento 3.3, dopo le parole: «una delle reti nazionali» inserire le seguenti: «in codice».

3.3/1

CONTI, GIOVANNIELLO, FABRIS, ROBOL, PICCOLI, DI BENEDETTO, BERNINI, DE MATTEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Una delle reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva è riservata, per un periodo di sei anni, alla ricerca e alla sperimentazione di nuove tecniche di trasmissione. La sperimentazione è affidata gratuitamente a istituti universitari ed enti di ricerca, che a tale scopo possono trasmettere esclusivamente programmi a carattere culturale, privi di messaggi pubblicitari».

3.3

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVELLO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti presenti dalla Commissione si intendono illustrati. Approfitto anche per esprimere il mio parere favorevole all'emendamento 3.4 mentre, sull'emendamento 3.3/1 mi rimetto alla volontà del Governo.

\* ROGNONI. Do per illustrato l'emendamento 3.4.

CONTI. Il subemendamento 3.3/1 mi sembra necessario per chiarire quale tipo di rete viene riservata allo Stato per la sperimentazione. Siccome il regolamento sulle *pay-tv* ne riserva una alla sperimentazione, mi è sembrato opportuno precisare che si tratta di trasmissioni in codice per non creare equivoci e confusioni rispetto alle reti che trasmettono in chiaro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'emendamento 3.1 limita la possibilità di accorpamenti nel solo ambito locale. Ritengo che questa limitazione possa per così dire «ingessare» la

139<sup>a</sup> Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

possibilità di accorpamenti al fine di creare organismi sempre più omogenei e validi. Pertanto, il Governo esprime parere contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.4 e 3.2.

Ritengo l'emendamento 3.3/1, presentato dal senatore Conti e da altri senatori, pleonastico: infatti, la situazione è tale per cui non può trattarsi che di una rete che trasmette in codice. Comunque, mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3, adempiendo ad una sollecitazione pervenuta dalla Commissione, il Governo propone un subemendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: «Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è costituita una commissione con il compito di determinare le modalità di utilizzazione della rete e i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni».

Signor Presidente, abbiamo parlato ieri, in occasione della discussione generale, dell'importanza dell'istituzione di questa rete, che non è un'emittente vera e propria, ma uno spazio destinato a sperimentazioni tecnologiche e soprattutto tipologiche, facendo riferimento anche alla possibilità di tenere corsi didattici per destinarlo ad un'utilizzazione pubblica, senza commistioni pubblicitarie.

Sembra giusto, però, che l'utilizzazione di questo spazio non venga demandato solo al Ministro delle poste, ma che vi sia un concerto con il Ministro dell'università e sia costituita una apposita Commissione. Pertanto, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.3, con la modifica proposta attraverso il subemendamento da me testè presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Stante l'incertezza sull'esito della votazione, dispongo che la stessa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Rognoni e da altri senatori.

# È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

#### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3/1, presentato dal senatore Conti e da altri senatori.

### Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emendamento 3.3/2, testè presentato dal Governo.

PROCACCI, segretario:

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è costituita una commissione con il compito di determinare le modalità di utilizzazione della rete ed i criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni».

3.3/2 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

COVELLO, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3/2.

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.3 della Commissione e la modifica proposta poc'anzi dal Ministro, devo rappresentare le mie perplessità, ritenendo che esso possa rischiare di diventare l'ennesima grida manzoniana in materia televisiva.

Infatti, per il modo in cui è articolato, non sono sicuro che una delle reti da utilizzare, come ha detto il Ministro, «a palestra» sia quella riportata dai giornali.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Ma hanno sbagliato.

VISIBELLI. Sì, signor Ministro, ma devo farle presente che si può anche sbagliare e peccare; però, certe volte pensando al male, peccare ed indovinare.

Ho l'impressione che questa sia una norma punitiva nei confronti del privato, che ha avuto la lungimiranza di organizzarsi nel settore delle televisioni a pagamento. Dico questo perchè mi sembra strano che l'esigenza di una «palestra» per la cultura e per l'università venga fuori adesso, quando si è discusso del regolamento per le pay-tv, e si sostenga che è necessario introdurre una norma del genere in provvedimenti urgenti.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

# Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue VISIBELLI). Tenete presente che questo provvedimento doveva riguardare le televisioni locali che non avevano ottenuto le frequenze. Faccio riferimento, come ennesima grida manzoniana in materia televisiva, al provvedimento adottato per il 28 febbraio.

E parlo non a caso di «grida manzoniana», signor Ministro, colleghi, perchè ancora devo capire come opererà in pratica questa norma e con quali elementi e con quali risorse finanziarie si procederà all'esproprio, se esproprio deve esserci. Ecco perchè riteniamo che si tratti solo di dare un contentino a quei colleghi che volevano la penalizzazione del privato e che hanno ritenuto di trovare tale penalizzazione in questo artifizio. Oltre al fatto che non ho capito con quali strumenti e con quali soldi si affronterà l'istituzione di questa rete per la cultura e per l'università (ogni volta che non si vuole fare niente o si deve mettere una bella pezza a colori, noi politici tiriamo in ballo la cultura e l'istruzione), resta la considerazione che ancora una volta il Governo, il potere politico, in una materia così delicata come quella radiotelevisiva fa battaglie di retroguardia, perchè non ha l'intelligenza e la lungimiranza - costretto com'è ad una navigazione a vista, a procedere con il piccolo cabotaggio - di prefigurare quello che può essere il domani. Con tutti i provvedimenti che avete sottoposto al nostro esame - a cominciare dalla legge n. 223 del 1990 - non fate altro che inseguire il privato, cercando di tarpargli le ali e di penalizzarlo.

In merito alla previsione di sei anni contenuta nell'emendamento, vi chiedo se vi rendete conto che viviamo in una società in cui da un anno all'altro, da un giorno all'altro (guardate alla vita politica) si verificano cataclismi e marasmi.

E tenete presente, colleghi, che non ci poniamo il problema della televisione via cavo, della televisione satellitare, rispetto alla quale in altri Stati si stanno compiendo passi da gigante, mentre noi continuiamo ad inseguire il privato, a tallonarlo, a mettere i piedi sulle orme che esso ha lasciato, a fare gli uomini del giorno dopo: questo sa fare il Governo in materia televisiva.

Ecco perchè riteniamo che questa sia una grida manzoniana che non avrà possibilità di attuazione, perchè non sappiamo con quali strumenti legislativi e con quali risorse finanziarie verrà affrontata la questione.

Pertanto, voteremo contro l'emendamento 3.3, perchè esso costituisce un'ennesima prova dell'incapacità e dell'insipienza del Governo, del potere politico, in materia televisiva. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3/2, presentato dal Governo.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

# È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire dopo l'articolo 3 i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 1994 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni.
- 2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 76 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992.
- 3. Con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

3.0.3

SPERONI, STAGLIENO, CAPPELLI, BOSCO, OTTAVIANI, GUGLIERI, PAINI, ROVEDA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

# «Art. 3-bis.

1. A partire dalla prossima revisione del canone sino al 1º gennaio 1996 il canone di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiotelevisione televisiva in ambito nazionale, nella misura dell'1,50 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi. Il relativo maggiore introito derivante per l'erario dall'applicazione del presente articolo è destinato a finanziare un apposito fondo di sostegno per l'emittenza locale, istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. A carico di tale fondo sono erogati contributi alle emittenti locali volti ad agevolare l'innovazione tecnologica e l'autoproduzione dei programmi. Il fondo è ripartito secondo criteri determinati

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni che deve tenere nel dovuto conto gli indici di ascolto rilevati e l'entità del personale dipendente impiegato».

3.0.5

NERLI, ROGNONI, ZUFFA, CAVAZZUTI, SENESI, ANGELONI, PEDRAZZI CIPOLLA, TEDESCO TATÒ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

- 1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:
- "3. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore, se trattasi di radiodiffusione sonora e un'ora se trattasi di radiodiffusione televisiva, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, nonchè ai titolari di concessione per radiodiffusione a carattere comunitario si applicano i benefici di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni"».

3.0.4

CAPPELLI, BOSCO, ROVEDA, SCAGLIONE, GUGLIERI, BODO, PAINI, OTTAVIANI, ZILLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-ter.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:
- "1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici territoriali e non territoriali, compresi gli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiofoniche o su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per la promozione e la informazione sulla propria attività mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e ogni altra forma di comunicazione. La ripartizione fra i mezzi di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni e secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 36".

139<sup>a</sup> Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta, con proprio provvedimento, le norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1».

3.0.1 Golfari

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* SPERONI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, l'emendamento 3.0.3 si illustra da sè; tuttavia, spenderò qualche parola per chiarire ancor meglio la nostra posizione.

Nel corso di questo dibattito si è parlato, spesso impropriamente, di pay-tv; impropriamente perchè, anche secondo l'accezione comune, si intendono per televisioni a pagamento Tele+1, Tele+2 e Tele+3, sulle quali si è innescata la polemica se il Ministro abbia scippato Berlusconi o meno. Non voglio entrare in questa polemica, ma desidero sottolineare che la prima e la più importante televisione a pagamento è quella di Stato, in quanto si paga. Il fatto che si paghi attraverso un canone con bollettino di conto corrente o attraverso altri mezzi non toglie nulla al fatto che televisione a pagamento significa che si paga per vedere una serie di programmi.

Riteniamo che le televisioni a pagamento debbano essere messe su un piano di parità; per inciso, sappiamo che tutte le televisioni, in definitiva, sono a pagamento, anche quelle che vivono solo di pubblicità, perchè attraverso un ricarico sui prezzi dei prodotti di cui fanno la pubblicità è sempre il consumatore a pagare. Tuttavia si è sempre liberi, eventualmente, di non comprare neppure un prodotto di quelli pubblicizzati, mentre per la RAI c'è l'obbligo di pagare il canone.

Con questo emendamento non proponiamo l'abolizione del canone, perchè riteniamo che se qualcuno vuole vedere un certo programma è giusto che lo paghi, così come se vuole andare allo stadio o al cinema; riteniamo però ingiusto pagare un servizio obbligatoriamente anche se non se ne vuole usufruire.

Se si tratta invece di un servizio pubblico, come ad esempio il servizio meteorologico o la manutenzione dei giardini e delle strade, o il servizio della pubblica sicurezza e quello che rendono le forze armate, che sono servizi pubblici ma certamente non a pagamento, non è giusto che venga pagato.

Inoltre, con il nostro emendamento proponiamo di combattere il fenomeno purtroppo diffuso dell'evasione del canone, vale a dire di coloro che guardano i programmi a sbafo, senza pagare il corrispettivo. Attraverso un sistema tecnico oggi largamente in uso, collaudato e di facile installazione, noi chiediamo che chi vuole vedere i programmi a pagamento li paghi e chi preferisce non vederli o addirittura preferisce usare lo schermo televisivo unicamente come *monitor* per un *computer* o per dei videogiochi venga esonerato dal pagamento del canone; oggi, invece, anche se lo usa solo in quei termini, è obbligato a pagare il canone. Al contrario, chi invece vuol vedere certi programmi obbligatoriamente li deve pagare.

Assemblea - Resoconto stenografico

1º APRILE 1993

Concludo aggiungendo che la parte essenzialmente pubblica del servizio, ove il nostro emendamento venisse approvato, non verrebbe assolutamente limitata, in quanto la tecnica consente di trasmettere i programmi sia criptati sia in chiaro. Quindi i programmi di vero interesse pubblico sarebbero trasmessi in chiaro e chiunque, proprio perchè sono di pubblica utilità, li potrebbe ricevere senza pagare alcun corrispettivo.

Chiedo su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

\* NERLI. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento 3.0.5 è innanzitutto quello di creare le condizioni per cui alcune importanti novità introdotte con questo decreto-legge, in particolar modo per quanto attiene alle televisioni locali, possano avere davvero un seguito.

Poco fa il Ministro ha respinto un nostro emendamento relativo alla possibilità, per le emittenti locali, di avere più tempo a disposizione per le autoproduzioni di telegiornali, dicendo che questo è un segno necessario e discriminante per il rilascio delle stesse concessioni perchè si prevede, nei confronti delle emittenti locali, un sostegno da parte dell'intero sistema.

Con questo emendamento, proponiamo un riequilibrio dei canoni di concessione tra i vari soggetti, attraverso un prelievo minimo dell'1,50 per cento come punto di riferimento per la rideterminazione dei canoni di concessione, affinchè possa essere costituito un fondo che serva da sostegno alle emittenti locali. Non un sostegno a pioggia o indiscriminato, cioè una sorta di assistenzialismo delle televisioni locali, ma un fondo finalizzato sia all'innovazione tecnologica di queste imprese, sia alle autoproduzioni dei programmi, cioè all'attuazione di quei due criteri che lo stesso Ministro indica come elementi di crescita del sistema delle televisioni locali.

Quindi, il nostro emendamento ha lo scopo di creare le condizioni per dare sostegno alle emittenti locali, ai fini di una razionalizzazione e di uno sviluppo del settore. Per questo chiediamo ai colleghi di approvarlo.

GOLFARI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 3.0.1.

Premetto che sono interessato a tutti gli emendamenti, che ho sentito illustrare dai colleghi, tendenti ad aumentare le risorse per le emittenti locali, tra i quali si inserisce anche quello da me presentato.

Devo aggiungere che sono attento all'emendamento 3.0.3; però, mi mancano le nozioni tecniche per capirlo nel concreto, per cui non sono in grado (anticipo così la dichiarazione di voto che avrei fatto più avanti), al momento, non conoscendone il meccanismo, di esprimermi favorevolmente su di esso.

Ad ogni modo, sono interessato a tutto ciò che tende a migliorare le risorse finanziarie del settore televisivo e delle emittenti locali, che nel panorama televisivo vivono la vita più stentata, così come sono interessato anche al problema sollevato poco fa dal collega Nerli, al quale tuttavia devo dire che l'1,50 per cento dei proventi lordi imputabili alla pubblicità è un'inezia. Infatti, se l'ammontare dei proventi derivanti

139° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

dalla pubblicità è di circa 3.000 miliardi, l'1,50 per cento comporta un contributo pari a 45 miliardi. Il senatore Nerli non vuole interventi a pioggia; però, non posso non calcolare la distribuzione media, che, su 600 o 700 emittenti, sarebbe di circa 70 milioni. Si tratta di una cifra quasi ridicola. Ad ogni modo, tutto ciò che va a aumentare le risorse delle emittenti locali può andare bene.

È in questo stesso quadro che si inserisce il mio emendamento 3.0.1, con il quale si chiede che almeno il 25 per cento delle somme stanziate per la «promozione e l'informazione sulla propria attività mediante l'acquisto di spazi pubblicitari e di ogni altra forma di comunicazione» sia distribuito, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali, alle emittenti locali. Si introduce cioè una disposizione che la legge attuale non prevede.

Qui sì, collega Nerli, vi è una torta più sostanziosa da distribuire rispetto a quell'1,50 per cento cui lei prima si riferiva. Io sono comunque favorevole anche all'1,50 per cento e vorrei che con la stessa attenzione si guardasse a questo emendamento, che è ben più sostanzioso rispetto alle risorse finanziarie delle aziende televisive minori.

CAPPELLI. Signor Presidente, con la modifica del comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, proposta con l'emendamento 3.0.4, si intendono garantire agevolazioni e provvidenze ad un settore debole ma indispensabile per il pluralismo dell'informazione, diversamente da quanto si fa nel settore della carta stampata.

Il collega Conti si è riferito alla necessità di concedere dei benefici che riguardino la riduzione di costi per l'energia elettrica, il telefono e le agenzie di stampa, per prevedere una possibilità di accesso a quei finanziamenti agevolati, oggi di prevalente appannaggio della carta stampata, volti ai necessari investimenti nelle innovazioni tecnologiche.

In buona sostanza, ritengo che si debba decidere se si intende tutelare settori importanti come quello dell'emittenza locale. Noi lo riteniamo indispensabile e chiediamo ai colleghi di votare a favore del nostro emendamento. (Applausi dal Gruppo della Lega Nord).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COVELLO, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti 3.0.3, 3.0.5 e 3.0.4, mentre è favorevole sull'emendamento 3.0.1.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor Presidente, questi emendamenti attengono tutti ad un problema reale, molto importante, direi anzi centrale per l'assetto del sistema radiotelevisivo italiano.

Vi è, da un lato, il problema dei canoni che le emittenti dovranno pagare allo Stato per l'uso delle frequenze, che sono un bene pubblico (lo sottolineo), e, dall'altro, quello dei ritorni che il Governo si è impegnato anchè oggi, con un apposito ordine del giorno, a prevedere per gli operatori del settore.

Assemblea - Resoconto stenografico

1º APRILE 1993

A nostro avviso, proprio per la centralità del problema e per non correre il pericolo di istituire un sistema assistenziale che possa distorcere le finalità di serietà, di ordine e di pluralità, ma anche di correttezza del sistema che il Governo intende perseguire, sembra inopportuno affrontare in modo disordinato e disorganico un argomento così importante. Riteniamo quindi che la materia sia anzitutto estranea all'argomento oggetto del decreto-legge in discussione, che riguarda la proroga di taluni termini. Qui, invece, ad un semplice trenino locale non agganciamo un vagone, ma addirittura un treno per lunghe distanze.

Per questi motivi, il Governo è contrario agli emendamenti 3.0.3, 3.0.5 e 3.0.4, pur avendo riconosciuto, accogliendo un ordine del giorno, che il problema esiste ed essendosi impegnato a risolverlo.

Il Governo si rimette invece all'Aula per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Golfari, che estende alle televisioni pubbliche il sistema già in atto per il settore radiofonico in base alla legge n. 223 del 1990, ovvero la destinazione del 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per la promozione e l'informazione nella propria attività alla pubblicità da parte di enti pubblici, territoriali e non territoriali, amministrazioni statali ed enti economici.

Pertanto, in linea di massima, il parere del Governo non è contrario. Vi è, tuttavia, una considerazione da svolgere, sulla quale richiamo l'attenzione dei colleghi. Mentre il sistema televisivo locale gode già di un apporto pubblicitario abbastanza consistente, il settore radiofonico è molto più povero. Quindi, se cerchiamo di dividere una torta, che purtroppo è misera, tra due settori, non solo rischiamo di non produrre un vantaggio effettivo per le televisioni locali, ma togliamo anche ossigeno alle radio, ad un settore cioè che invece la Commissione ed il Governo si sono impegnati a valorizzare. Anche in questo caso si è in presenza di una guerra tra poveri. Pertanto, il Governo si rimette all'Aula, in quanto si tratta di un problema in ordine al quale teme che si provochino più danni che benefici.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.3.

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 3.0.3, come già facemmo quando un analogo emendamento fu presentato dalla Lega Nord ad un altro decreto oggetto di esame da parte di quest'Aula. Ne abbiamo approfondito il contenuto, facendo tesoro dell'input emerso nel corso del precedente dibattito e riteniamo che, accanto ad altri pregi, enunziati dal senatore Speroni, l'emendamento abbia anche quello di sollevare un problema cardine dell'emittenza pubblica, ovvero la questione della evasione del canone, di un cancro che intacca pesantemente la struttura finanziaria della concessionaria pubblica. Infatti, al di là di sperperi e ruberie, esiste anche il problema dell'evasione del canone.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Riteniamo pertanto che l'utilizzo, come indicato nell'emendamento 3.0.3, di decrittografatori, possa ridurre consistentemente l'evasione. Per tali ragioni, dichiariamo il nostro voto favorevole sull'emendamento 3.0.3.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPERONI. Signor Presidente, ritenevo, nell'illustrare l'emendamento, di aver anticipato la mia dichiarazione di voto. Il collega Golfari ha però manifestato alcune perplessità e mi sento pertanto in dovere di chiarire i suoi dubbi.

Con l'emendamento 3.0.3 propongo, relativamente alla parte tecnica, di dotare tutti gli apparecchi degli utenti che desiderino vedere i programmi della RAI di un decodificatore del tipo di quelli usati da Tele+1. Il collega Golfari, essendo ben informato sull'argomento, sa certamente di cosa sto parlando. La RAI dovrebbe trasmettere in maniera criptata, come fanno Tele+1 e Tele+2, e l'utente che desidera ricevere la trasmissione, pagando un canone (quindi, nessun aumento o diminuzione di gettito), diventerebbe possessore di questo apparecchio e potrebbe vedere i programmi trasmessi. Pertanto, l'evasione verrebbe completamente stroncata, in quanto senza quell'apparecchio non sarebbe possibile vedere i programmi.

# Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo. I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Bodo, Bosco, Boso,
Cappelli,
Danieli, De Paoli,
Filetti,
Gibertoni, Guglieri,
Lorenzi,
Manfroi, Meduri, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Moltisanti,
Paini, Perin, Pontone, Pozzo, Preioni,
Resta, Riz, Roscia, Roveda, Rubner,
Scaglione, Serena, Specchia, Speroni,

Assemblea - Resoconto stenografico

1° APRILE 1993

Tabladini, Turini, Visibelli, Zilli.

Votano no i senatori:

Acquaviva, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni,

Baldini, Ballesi, Barbieri, Bernini, Bettoni Brandani, Boffardi, Bonferroni, Borroni, Bratina, Brescia, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Campagnoli, Candioto, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Chiarante, Cicchitto, Citaristi, Coco, Colombo Svevo, Conti, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cusumano,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Rosa, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Fanfani, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrara Salute, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galuppo, Gangi, Garraffa, Gava, Genovese, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giollo, Giovanelli, Giovanniello, Giunta, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Innamorato, Innocenti,

Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Libertini, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Loreto, Luongo,

Maccanico, Maisano Grassi, Manieri, Manzini, Marniga, Mazzola, Meo, Meriggi, Merolli, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore, Murmura,

Napoli, Nerli,

Orsini,

Pagano, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegrino, Perina, Peruzza, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinto, Pischedda, Pistoia, Polenta, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rognoni, Romeo, Russo Giuseppe, Russo Raffaele,

Saporito, Sartori, Scheda, Scivoletto, Sellitti, Senesi, Smuraglia, Stefanelli,

Taddei, Tani, Triglia, Tronti,

Ventre, Venturi, Visco,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zito, Zoso, Zotti.

Si astengono i senatori:

Cannariato, Creuso.

Sono in congedo i senatori: Bo, Boratto, Colombo, De Giuseppe, Ferrara Vito, Giorgi, Leone, Mancuso, Pellegatti, Pinna, Postal, Santalco, Taviani, Zecchino, Zuffa.

Assemblea - Resoconto stenografico

1° APRILE 1993

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paire, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dujany, a Minsk, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Agnelli Arduino, Benvenuti e Ferrari Bruno, in Bulgaria e Romania per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori:

Senatori presenti	212
Senatori votanti	211
Maggioranza	106
Favorevoli	33
Contrari	176
Astenuti	2

Il Senato non approva.

#### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.5.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, prima di fare la dichiarazione di voto vorrei chiedere l'introduzione di una piccola modifica, nel senso di aggiungere, all'emendamento 3.0.5, laddove si dice: «Il fondo è ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni che deve tenere nel dovuto conto gli indici di ascolto rilevati», le seguenti parole: «e prioritariamente il parere del Garante per l'editoria e la radiodiffusione», per poi lasciar proseguire il testo così com'è. Infatti, se vogliamo davvero evitare che questo 1,50 per cento (del quale non siamo pienamente convinti) possa tradursi come rilevava il senatore Golfari - in una serie di interventi a pioggia, dobbiamo tener conto dell'esigenza di un parere autorevole; non solo per evitare gli interventi a pioggia, ma anche per evitare una forma ai assistenzialismo mascherato attraverso la concessione. Siamo però anche d'accordo, così com'è nello spirito del decreto, sulla necessità di aiutare veramente (nel senso di farle procedere con gambe sane) tutte quelle emittenti locali che sono in grado di determinare un palinsesto degno di questo nome, e quindi di programmare un telegiornale, di prevedere un direttore di testata, e così via. Riteniamo cioè che si debba «disboscare» rispetto a tutto ciò che non è all'altezza di offrire un prodotto culturalmente valido, ma che al tempo stesso si debba dare a 139a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

chi ha la possibilità di offrire un prodotto di qualità l'occasione per un rinnovamento anche sul piano della tecnologia.

Siamo disposti a votare questo emendamento; chiediamo, se è possibile, di accogliere questo piccolo inserimento, cioè la valutazione del Garante per l'editoria.

Diciamo in questa occasione, ma lo diremo anche in sede di dichiarazione di voto finale che siamo favorevoli a che finalmente si riprenda in considerazione la legge n. 223 del 6 agosto 1990, la cosiddetta legge Mammì. Forse non sarà sufficiente modificarla soltanto perchè davvero occorre mettere mano ad una nuova legge. Visto che i tempi sono cambiati e le necessità si mostrano sempre più diverse da quelle contemplate nella legge n. 223 si deve dare una risposta a questa nuova organizzazione del sistema televisivo, compresa la pubblicità e compreso quello che ci viene richiesto – tante volte si fa riferimento ad esso quando fa comodo e altre volte no – da un allineamento con il sistema europeo delle telecomunicazioni.

PRESIDENTE. Senatore Nerli, lei ha sentito la proposta della senatrice Fagni?

NERLI. Sì, e siamo d'accordo.

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Lei sa che l'emendamento è stato modificato nel senso proposto dalla senatrice Fagni.

VISIBELLI. Signor Presidente, ogni volta che si arriva a trattare di provvidenze e aspetti che riguardano i parenti poveri della televisione, cioè l'emittenza locale, il Governo diventa schizzinoso e diventa sottile e rispettoso, ad esempio, del titolo della legge. Ha detto, or ora, il Ministro, che questi interventi di assistenza e di supporto rispetto all'emittenza locale non hanno a che vedere con l'argomento dell'odierno provvedimento sottoposto all'attenzione del Senato.

Ogni volta che si arriva a ritenere di dare una mano all'emittenza locale emerge la paura – quasi fosse la prima volta – di approvare un provvedimento «insalata russa» o «minestrone». Invece no, esiste una correlazione logica e funzionale: abbiamo stabilito che le emittenti locali dovranno trasmettere telegiornali, munirsi di direttori e di giornalisti e quando imponiamo limiti per quel che può riguardare l'affollamento pubblicitario, le sponsorizzazioni, imponiamo l'obbligo di fare telegiornali e di munirsi di giornalisti; ritengo sia doveroso da parte del Parlamento, accanto agli obblighi, stabilire anche qualcosa di vantaggioso per le emittenti locali.

E non è la prima volta. Difatti, il Senato della Repubblica, già il 26 novembre 1992, come d'altro canto la stessa Camera dei deputati il 15 dicembre dello stesso anno, ha stabilito a favore del riequilibrio dell'emittenza di concedere questa forma di aiuto all'emittenza locale.

Siamo fortemente d'accordo con lo spirito che anima l'emendamento 3.0.5 e l'abbiamo votato in Commissione dove non è passato

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

veramente per pochi voti. Però, avevamo proposto, e sottolineiamo anche l'occasione, che di ben altro aveva bisogno l'emittenza locale. In effetti il collega Golfari ha ben ragione quando dice che il provvedimento de quo, l'emendamento 3.0.5, è incompleto e insufficiente se non è collegato anche con l'emendamento, sempre del senatore Golfari, 3.0.1 perchè, tra l'altro, le provvidenze previste dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990 sono estremamente ridotte in quanto si tratta ad esempio dei venti milioni che si pagano per bacino d'utenza.

Si tenga presente che la percentuale dell'1,50 sui proventi derivanti dalla pubblicità in una fase di recessione e veramente esigua. Se poi questo monte di denaro è ripartito tra le varie emittenti locali, la paura del Ministro di creare fenomeni di assistenzialismo a favore del sistema televisivo non ha ragion d'essere, perchè si tratterà di un'autentica elemosina. Pur con tutte queste perplessità e contrarietà, pur ritenendo l'emendamento limitativo rispetto a ciò che lo Stato dovrebbe fare in favore dell'emittenza locale, voteremo l'emendamento 3.0.5, con la modifica proposta dalla senatrice Fagni. Il nostro voto favorevole trova la sua giustificazione in quello successivo che daremo all'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Golfari, perchè creandosi sinergie finanziarie fra i due emendamenti, laddove approvati entrambi, si può realmente aiutare l'emittenza locale. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione di tutti i senatori sulla discussione in corso.

Tutti i Gruppi, nel nome del pluralismo, hanno sostenuto l'esigenza di rafforzare anche sul piano finanziario le reti private, ovviamente quelle qualitativamente migliori e di maggiore ascolto. Lo stesso Governo, in linea di principio, si è attestato su questa posizione. Di fatto, però, quando siamo passati dalle enunciazioni di principio alla realizzazione concreta, abbiamo visto che quasi nessuna norma ha perseguito tale obiettivo. Avevamo proposto un emendamento tendente ad assegnare contributi sostanziosi alle emittenze private: si trattava della concessione di una quota percentuale sui proventi derivanti dal canone di abbonamento. Ci è stato risposto che questa proposta avrebbe intaccato i sacri principi del bilancio dello Stato e che in questo momento ciò non è assolutamente proponibile. Lo stesso Ministro, al quale va dato atto di averne riconosciuto l'esigenza, ha sostenuto la necessità di rinviare la soluzione del problema ad altra data. Se ciò è vero, intanto facciamo qualche passo, sostenendo gli emendamenti 3.0.5, 3.0.4 e 3.0.1. Sosteniamo L'emendamento 3.0.5 anche se onestamente, come ha già rilevato il senatore Golfari, l'1,50 per cento «sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi» è ben poca cosa. Tuttavia meglio poco che niente: si tratta di un altro piccolo passo avanti, specie considerato che noi avevamo chiesto almeno il 5 per cento. Rimane comunque una possibilità di integrazione, per cui, anche l'emendamento 3.0.4, presen-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

tato dai senatori Cappelli ed altri, contribuisce a realizzare questo obiettivo, in difesa della emittenza privata. Accogliamo in modo particolare la lievitazione del contributo, proposta dall'emendamento presentato dal senatore Golfari, che noi accettiamo toto corde, pur ritenendola egualmente insufficiente.

Ritengo pertanto necessario votare favorevolmente su tutti e tre gli emendamenti citati. (Applausi dal Gruppo DC).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se mantiene il suo parere contrario sull'emendamento 3.0.5.

COVELLO, relatore. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Chiedo anche al rappresentante del Governo se intende confermare il suo parere su questo emendamento.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Mantengo il parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.5, presentato dal senatore Nerli e da altri senatori, con le modificazioni proposte dalla senatrice Fagni e accolte dai proponenti.

# È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

COVELLO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVELLO, relatore. Signor Presidente, propongo al senatore Golfari una modifica all'emendamento da lui presentato, nel senso di eliminare, dopo le parole: «su emittenti radiofoniche», la parola «o», aggiungendo le parole: «nazionali e locali nonchè».

PRESIDENTE. Senatore Golfari, ha inteso la proposta del relatore?

GOLFARI. Sì, signor Presidente, e la accolgo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame, anche in relazione alla modifica proposta dal relatore.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La modifica che è stata proposta è accettabile, però vorrei sottolineare che, sotto la veste di emendamento, votiamo la stessa formulazione che è già contenuta nell'articolo 9, comma 1, della legge n. 223 del 1990, con una sola differenza. Infatti, mentre in base alla legge n. 223 gli enti pubblici economici sono esclusi dal contributo del 25 per cento alla pubblicità, con l'emendamento Golfari essi sono chiamati a devolvere il

139° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

25 per cento delle somme stanziate in bilancio per la promozione e la informazione sulla propria attività al sistema radiotelevisivo privato.

Probabilmente nell'emendamento ci si voleva riferire a quelli che una volta erano enti pubblici economici (Enel, Ferrovie dello Stato, eccetera). Essendo stati trasformati in società per azioni, non sono più tali. Noi quindi votiamo un emendamento di cui non possiamo cogliere esattamente la valenza; il Parlamento esprime un voto al buio, così come – se mi consentite – ha fatto poco fa in ordine all'emendamento 3.0.5.

NERLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NERLI. Signor Presidente, noi avremmo votato contro l'emendamento 3.0.1 del senatore Golfari se non fossero state poste queste ipotesi di modifica.

Vorrei far rilevare al collega Golfari che se in questo caso la torta presumibilmente è più grande, è anche vero che diventa del tutto discrezionale la sua divisione. Infatti, ci troviamo al di fuori dei criteri e delle deliberazioni del Ministero e quindi del Governo. La ripartizione dei fondi non è finalizzata, come invece accade per i fondi di cui ci si occupa con l'emendamento 3.0.5. Naturalmente ciò determinava forte preoccupazione per quanto concerne le radio nazionali. Se noi però introduciamo il termine «nazionale» accanto al termine «locali» la preoccupazione viene a decadere. In tal senso credo si possa affermare che non si determina quell'effetto negativo di cui precedentemente avevo segnalato l'esistenza.

Ciò premesso, credo che non esista il problema posto dal Ministro, in quanto nel provvedimento rientreranno tutti gli enti che risponderanno alla denominazione qui indicata.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Non mi sembra saggio varare un provvedimento in cui si parli di certi soggetti senza sapere neanche quali siano.

NERLI. Nell'emendamento sono indicati «gli enti pubblici territoriali e non territoriali, nonchè quelli economici». Se non si tratta più di enti economici, vuol dire che saranno in numero minore i soggetti che rientreranno in questa normativa. Questo non mi pare un problema, anche se il senatore Golfari pensava di allargare di più le maglie, mentre con questa proposta si restringono.

Il nostro voto è favorevole se viene recepita quella correzione; altrimenti rimane contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Golfari, modificato sulla base della proposta del relatore e accettata dal proponente.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Metto ai voti l'emendamento 3.0.4, presentato dal senatore Cappelli e da altri senatori.

Non è approvato.

CAPPELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

# È approvato.

(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, prendo la parola molto brevemente perchè rimanga agli atti la nostra astensione su questo disegno di legge di conversione. Non sto qui a ripetere tutto quello che abbiamo già detto durante la votazione degli emendamenti e nel nostro intervento in discussione generale; certo, con l'approvazione di alcuni emendamenti si sono fatti dei passi avanti. Resta fermo il fatto che nel settore delle telecomunicazioni e della radiofonia – che è importantissimo e che avrà sempre più potere nel campo della comunicazione e quindi anche dei rapporti con la gente – occorre davvero metter mano ad un provvedimento serio e molto oggettivo, evitando le sbavature che di volta in volta si realizzano nonchè i provvedimenti tampone, benchè qualche volta consentano una lunga marcia di avvicinamento ad una soluzione ottimale.

In questo campo rimane un ampio ambito di discrezionalità, che non favorisce nè le televisioni nazionali, nè tanto meno quelle private, che pure svolgono un ruolo, anche se la loro qualità va valutata singolarmente evitando surrettizie concentrazioni.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Assemblea - Resoconto stenografico

1° APRILE 1993

D'AMELIO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente solo per raccomandare all'onorevole Ministro di uscire al più presto possibile dal regime transitorio nel quale ci troviamo. Bisogna mettere ordine in questa materia e, nel farlo, bisogna dare un sostegno sempre più consistente ad una emittenza privata che sia degna di questo nome, proprio per garantire il pluralismo.

Colgo l'occasione anche per raccomandare al Ministro di intervenire con tutta la sua autorevolezza presso i Presidenti dei due rami del Parlamento perchè la riforma della legge sulla RAI-TV giunga finalmente in porto, così come ha auspicato anche la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi a più riprese nel momento in cui il presidente Radi ha presentato la relativa proposta. (Applausi dal Gruppo della DC).

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, in effetti il provvedimento sul quale siamo chiamati a pronunciarci non so se definirlo decreto Pagani, decreto Rognoni, decreto Rognoni-Cappelli-Golfari; certo è che non è quello che ci ha presentato in varie occasioni il Ministro, il quale è vero che è in regime di *prorogatio*, però mi sembra proprio come quei giocattoli, che si chiamano «misirizzi», perchè, nonostante presenti un provvedimento che dal Senato viene cambiato, stravolto, rifiutato, continua a ripresentarlo.

Dico ciò perchè questo comportamento fa parte del *serial* televisivo «Ministro allo sbaraglio» in quanto quello che è stato approvato in questa sede, per usare la terminologia del garante per l'editoria, Santaniello, è l'ennesimo «pronto soccorso televisivo», fa parte di quei provvedimenti che rientrano in quella logica di «navigazione a vista», di schizofrenia legislativa che ci vede operare nel settore con degli elementi di distonia, di *stop and go*, avanti e indietro tutta, e ciò, tra l'altro, licenziando grida manzoniane.

# Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue VISIBELLI). Noi potremmo anche parzialmente, come Gruppo del MSI-DN, considerarci appagati dalle norme che sono state approvate, perchè cose che abbiamo sempre sostenuto come, ad esempio, le provvidenze in favore dell'emittenza locale, l'estensione delle norme riguardanti l'editoria e la carta stampata alla emittenza radiotelevisiva, trovano finalmente accoglimento in questo provvedimento. Di ciò vogliamo dare pubblico riconoscimento al Senato, che ha operato in questa direzione in maniera ampia, aperta, corretta e questo anche per dimostrare che il problema è avvertito non soltanto da una formazione politica ma da tutti quanti.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Però, su una cosa non siamo in sintonia (per usare una terminologia televisiva) e per essa dovremo votare contro il provvedimento: mi riferisco a quella norma, che ho definito grida manzoniana, volta a fare una sperimentazione (adesso è venuta fuori questa esigenza) sulle televisioni criptate, cioè su quelle detenute dalla società «Telepiù». Noi riteniamo che se veramente lo Stato aveva necessità di fare sperimentazione, cultura, informazione, insegnamento, avendo le sue reti – ne ha ben tre – aveva tutto il tempo e la possibilità per farlo.

Tempus regit actum: noi riteniamo che il voler emanare questo provvedimento ora, in questo contesto, faccia sì che ci sia una volontà che non sappiamo fino a che punto possa essere di giustizia, di garantismo o di persecuzione.

Noi abbiamo l'impressione (e lo dichiamo fuori dai denti) che il Parlamento dal tempo in cui doveva approvare decreti pro-Berlusconi (come fu fatto dall'ex presidente Craxi con il famoso decreto pro-Berlusconi), oggi sia passato ad approvare i decreti contro Berlusconi; diciamo questo perchè abbiamo la soddisfazione oggi di vedere che tante cose che abbiamo sostenuto nel passato trovano un ampio recepimento da parte di tutte le forze politiche.

Ad esempio: in passato siamo sempre stati coloro che hanno osteggiato la legge Mammì, con l'indicazione dei vizi, delle defaillances e delle impossibilità attuative. Oggi non c'è giornale, Ministro o parlamentare – nemmeno lo stesso ministro Mammì – che ritenga di difendere questa legge, che, come lui stesso ha riconosciuto, è fallita.

Ecco perchè ci licenziamo con un arrivederci a chi sarà presente in quest'Aula in futuro – se non vi saranno giochetti elettoralistici che permetteranno a chi perde voti di avere più seggi andando in contrasto con l'orientamento dell'opinione pubblica – preannunziando una dura battaglia del Movimento sociale italiano su questo provvedimento, al quale bisognerà mettere mano in maniera definitiva, non con sistemi di pronto soccorso. Mi riferisco insomma ad una nuova legge che dovrà disciplinare questo importante settore, che ha rilevanti riflessi nella vita civile e democratica della nazione.

Ecco perchè in questa sede votiamo contro l'approvazione del decreto-legge e diciamo arrivederci al futuro appuntamento sulla materia. (Applausi dal gruppo del MSI-DN. Congratulazioni).

CAPPELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLI. Signor Presidente, intendo esprimere il voto favorevole della Lega Nord. Condivido quanto affermato dal senatore Visibelli sul pronto soccorso urgente che questa legge tenta di portare alla situazione, ma che comunque è oggi molto utile all'emittenza locale, in quanto contribuisce a garantire quella pluralità di informazione che riteniamo indispensabile. Condividiamo anche la posizione del collega D'Amelio tesa a sollecitare un intervento urgente di rivisitazione generale della legge Mammì.

GIUNTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIUNTA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole all'approvazione di questo decreto-legge da parte dei senatori repubblicani.

Purtroppo siamo in presenza di un voto dovuto, perchè questo disegno di legge rappresenta la conversione in legge di un decreto che concede una proroga dei termini per l'esame del rilascio delle concessioni. Il Ministro, nella relazione che accompagna il testo, dichiara che sono stati presentati oltre 800 ricorsi. Noi abbiamo voluto svolgere questo intervento per ricordare al signor Ministro che il Governo ha assunto l'impegno, con un ordine del giorno votato in quest'Aula, affinchè non capiti nel settore delle radiodiffusioni quanto è avvenuto e continua ad avvenire in quello televisivo. Intendo ricordare al Ministro che l'impegno è di portare all'attenzione della Commissione o dell'Aula, ogni 60 giorni, lo stato di avanzamento delle graduatorie per le concessioni radiofoniche, che sono oltre 4.000; quelle televisive sono oltre 1.000.

PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. È stato trasmesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1993, n. 44, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva».

È approvato.

# Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Su tutte le domande la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata pubblicata e distribuita.

Avverto che in applicazione di quanto disposto dal testo dell'articolo 113, terzo comma, del Regolamento, la votazione sulle proposte della Giunta avrà luogo a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

La prima domanda è quella avanzata nei confronti del senatore Raffaele Russo per i reati di cui agli articoli 110, 323, secondo comma, 476, 479 e 61, n. 2, del codice penale (abuso d'ufficio, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) (Doc. IV, n. 72).

Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VENTRE, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

PEDRAZZI CIPOLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PEDRAZZI CIPOLLA. Signor Presidente, il relatore Ventre con una corposa relazione conclude invitando l'Assemblea a denegare l'autorizzazione a procedere.

Vorrei spiegare molto brevemente perchè non condivido quelle conclusioni e voterò per l'autorizzazione a procedere.

I fatti che riguardano l'autorizzazione a procedere n. 72 relativa al collega Raffaele Russo sono atti e fatti addebitabili al senatore nella sua qualità di sindaco di Pomigliano d'Arco. Non sono quindi contestazioni penali riferibili o riferite a nessuna attività riguardante il ruolo di senatore della Repubblica del nostro collega; nè gli addebiti sono riferiti ad attività svolte comunque durante il mandato parlamentare. Inoltre, nè per ragioni di tempo e di luogo, sono contestazioni nelle quali è possibile vedere un fumus attraverso la candidatura, o durante il periodo della candidatura, del senatore Russo.

I fatti contestati, tutti in concorso, risalgono agli anni 1988, 1989, 1990 e 1991. Per questi fatti, del resto, richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'Autorità giudiziaria procedente ha emesso una ordinanza di rinvio a giudizio in data 2 dicembre 1991, pertanto ancora durante la X legislatura, quando non si parlava certamente del suo scioglimento.

La maggioranza della Giunta si è espressa per il diniego, ma per motivare queste deliberazioni, a mio avviso, non ha potuto riscontrare il *fumus* derivante dalla assoluta (o dalle assolute perchè sono molti i fatti contestati) insussistenza dei fatti.

Per motivare il diniego il senatore Ventre e la maggioranza non hanno potuto che entrare nel merito delle contestazioni mosse dall'ordinanza di rinvio a giudizio. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha ritenuto di valutare la congruità delle singole imputazioni ed ha operato, sia pure in modo sintetico, un giudizio di merito, riscontrando e valutando che vi era un eccesso di controllo penale in una discrezionale azione amministrativa degli amministratori di quel comune; una azione penale che si reputa eccessiva, ma io ritengo che non sia questa la sede, nè nostra la competenza, per valutare se quell'azione penale intacchi la legittima discrezionalità amministrativa dl quegli amministratori comunali.

Non mi sento, in tutta coscienza, di rispondere a quella conclusione. Voglio pertanto proporre tre considerazioni. Non credo che si possa concludere con la motivazione di *fumus persecutionis* al di fuori del periodo di attività o di candidatura dei parlamentari. Quando è iniziato il controllo penale dei magistrati, non vi era nessuna attività parlamentare in vista per il sindaco di quel comune.

Colleghi, nessuno ha contestato i fatti, semmai se ne è discussa la collocazione o la qualificazione rispetto alle contestazioni mosse. Fra l'altro, nei documenti al nostro esame non è ben chiarito che la contestazione di atti amministrativi dell'amministrazione comunale da parte della magistratura penale avviene perchè la stessa magistratura ritiene di individuare (tutto da approvare) in quegli atti non tanto e non

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

solo una singola illegittimità quanto più azioni possibili di illegittimità tutte tese (come si afferma nell'ordinanza) a favorire una certa persona, o certe persone, o certi gruppi che si suppone siano legati alla criminalità organizzata di quella zona.

Per tutte queste ragioni, colleghi, credo che quest'Assemblea debba concedere, nell'interesse proprio del senatore Russo Raffaele l'autorizzazione a procedere, perchè sarà nella sede propria – insisto su questo perchè ne sono molto convinta –, cioè quella dibattimentale, poichè vi è un rinvio a giudizio del 1991, che il nostro collega e l'amministrazione di Pomigliano d'Arco potranno far valere le proprie ragioni.

Vorrei ricordare infine all'Assemblea che le contestazioni in merito alle quali vi è già stato il rinvio a giudizio sono tutte in concorso con altri amministratori di quel comune. Pertanto, con il diniego dell'autorizzazione, si avrebbe non la sospensione del procedimento, ma il fatto che le contestazioni sarebbero mosse solo ad una parte di quell'organo collegiale, lasciando fuori la figura che, in quanto sindaco, credo abbia la più alta responsabilità sul piano politico.

Voglio anche ricordare come su alcune questioni simili in altre occasioni, quando cioè vi era il concorso e quando le questioni riguardavano un organo collegiale amministrativo di enti locali, questa Assemblea abbia concesso l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Raffaele Russo (*Doc.* IV, n. 72).

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquaviva, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Ballesi, Barbieri, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Bonferroni, Bono Parrino, Borroni, Bosco, Boso, Bratina, Brescia, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Colombo Svevo, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Cossutta, Covatta, Covi, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, Danieli, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Fanfani, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Karl, Filetti, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galuppo, Gangi, Garraffa, Gava, Genovese, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giollo, Giovanelli, Giovanniello, Giovannolla, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guerritore, Guerzoni, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Libertini, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maisano Grassi, Manfroi, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Moltisanti, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore,

Napoli,

Orsini,

Pagano, Paini, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegrino, Perin, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinto, Pischedda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Pontone, Pozzo, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rocchi, Romeo, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Salvato, Salvi, Saporito, Sartori, Scaglione, Scheda, Scivoletto, Sellitti, Senesi, Serena, Signorelli, Specchia, Speroni, Staglieno, Stefàno, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tronti, Turini, Ventre, Venturi, Visco, Visibelli, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti.

Sono in congedo i senatori: Bo, Boratto, Colombo, De Giuseppe, Ferrara Vito, Giorgi, Leone, Mancuso, Pellegatti, Pinna, Postal, Santalco, Taviani, Zecchino, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paire, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dujany, a Minsk, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Agnelli Arduino, Benvenuti e Ferrari Bruno, in Bulgaria e Romania per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Raffaele Russo (*Doc.* IV, n. 72):

Senatori presenti	237
Senatori votanti	236
Maggioranza	119
Favorevoli	134
Contrari	95
Astenuti	7

#### Il Senato approva.

# Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale nei confronti del senatore Giovanni Di Benedetto per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale; agli articoli 61, n. 7, 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (concussione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (*Doc.* IV, n. 75).

Ricordo che la Giunta ha deliberato con separata votazione di proporre all'Assemblea prima il diniego dell'autorizzazione a procedere e successivamente di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta avanzata dal magistrato per l'autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale.

L'Assemblea deve ora deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere. La Giunta ha proposto di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Chiedo al relatore, senatore Covi, se intende integrare la relazione scritta.

COVI, relatore. Mi riporto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

# Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Di Benedetto (*Doc.* IV, n. 75).

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquaviva, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Baldini, Ballesi, Barbieri, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Bonferroni, Bono Parrino, Borroni, Bosco, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cannariato, Cappiello, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Colombo Svevo, Compagna, Condarcuri, Condorelli, Conti, Cossutta, Covatta, Covi, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Danieli, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Karl, Filetti, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Frasca,

Galuppo, Gangi, Gava, Genovese, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giollo, Giovanelli, Giovanniello, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guerritore, Guerzoni, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Libertini, Lobianco, Lombardi, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manfroi, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Moltisanti, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore,

Napoli,

Orsini.

Pagano, Paini, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegrino, Perin, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinto, Pischedda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Pontone, Pozzo, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rocchi, Romeo, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Salvato, Salvi, Saporito, Sartori, Scaglione, Scheda, Scivoletto, Sellitti, Senesi, Serena, Signorelli, Specchia, Staglieno, Stefanelli, Stefàno, Struffi,

Tabladini, Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tronti, Turini, Ventre, Venturi, Visco, Visibelli, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti.

Sono in congedo i senatori: Bo, Boratto, Colombo, De Giuseppe, Ferrara Vito, Giorgi, Leone, Mancuso, Pellegatti, Pinna, Postal, Santalco, Taviani, Zecchino, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paire, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dujany, a Minsk, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Agnelli Arduino, Benvenuti e Ferrari Bruno, in Bulgaria e Romania per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Di Benedetto (*Doc.* IV. n. 75):

Senatori presenti	234
Senatori votanti	233
Maggioranza	117
Favorevoli	132
Contrari	91
Astenuti	10

#### Il Senato approva.

L'Assemblea ha negato l'autorizzazione a procedere. Risulta pertanto assorbita la seconda proposta della Giunta di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale.

# Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Meduri, per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (*Doc.* IV, n. 78).

Ricordo che la Giunta ha proposto, all'unanimità, di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PELLEGRINO, f.f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

MEDURI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MEDURI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare e ruberò qualche minuto all'Aula perchè non siamo di fronte ad una normale vicenda di diffamazione a mezzo stampa da liquidare con poche battute. Se così fosse stato, non avrei chiesto alla Giunta di concedere all'unanimità questa autorizzazione a procedere.

Debbo spiegare perchè prendo la parola in Aula, avendo chiesto alla Giunta la cortesia della concessione di questa autorizzazione all'unanimità, cortesia che chiedo anche ai colleghi dell'Aula. La vicenda è legata ad una questione assai torbida che ha interessato per

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

lungo tempo la regione Calabria, che si è ripercossa in termini estremamente negativi nei confronti della cittadina di Bagnara Calabra, che ancora aspetta la consegna del porto. Inoltre la vicenda lega, forse per la prima volta in termini molto chiari, la politica e ambienti che non hanno nulla a che vedere con la politica.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta della vicenda legata alla costruzione del porto di Bagnara Calabra, decisa in una riunione assai drammatica del consiglio regionale tenuta nei primissimi giorni del gennaio 1980 sotto la pressione dell'intera popolazione di quella cittadina che, nella notte di San Silvestro del 1979, aveva subito una mareggiata e aveva visto l'acqua entrare nelle case seminando molti feriti e molta distruzione.

Fu decisa la costruzione di un porto e nella gara di licitazione svoltasi il 21 marzo 1981 furono avanzate delle offerte da parte di alcune ditte. Una di queste, la ditta Costanzo di Catania, offrì un ribasso enorme per cui si decise di annullare la gara che era stata presieduta dall'ingegnere capo del Genio civile. Dopo un anno la gara fu riproposta e questa volta, però, stranamente, venne presieduta dall'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria. In tal modo il politico sottraeva al tecnico la presidenza di questa gara che veniva aggiudicata all'impresa Sider di Roma. Nessuno si opponeva e il verbale veniva chiuso con questa aggiudicazione.

Tra l'altro, signor Presidente, onorevoli colleghi, si apprendeva che su dieci offerte provenienti da varie città italiane (Milano, Ancona, Bari, Napoli) sette erano state spedite alla stessa ora e con numeri progressivi dallo stesso sportello postale della stazione di Reggio Calabria.

Nessuno si opponeva all'aggiudicazione della gara, però, come dicono i documenti, dodici giorni dopo, l'assessore ai lavori pubblici riapriva la gara, escludendo dalla stessa un'impresa che, avendo partecipato alla gara l'anno precedente con un'offerta in ribasso dell'11,5 per cento, sembrava avesse partecipato alla seconda gara per lo stesso appalto, per lo stesso importo, con lo stesso capitolato, con un'offerta che invece di essere in ribasso era aumentata del 20 per cento. Ciò comportava l'esclusione ma, stranamente, nessuno si era accorto di nulla. Escludendo questa impresa, denominata fondo edile di Napoli, e rifacendo le medie la gara era vinta non più dall'impresa Sider ma dall'impresa Graci di Catania.

Nelle more di queste due gare, a Reggio Calabria accadeva un fatto eclatante e terrificante: esplodeva la prima autobomba e saltava in aria l'ingegner Musella, interessato per qualche ragione a queste gare e anche proprietario di una cava adiacente al porto di Bagnara che avrebbe dovuto fornire i materiali inerti per la costruzione del manufatto.

All'aggiudicazione della seconda gara, riaperta dall'assessore senza che la legge gli concedesse questa possibilità, furono avanzate opposizioni da parte di ditte che scoprirono solo in quel momento che alcune imprese che avevano partecipato alla seconda gara non avevano i requisiti previsti dal capitolato. Fu presentato ricorso al TAR e, nelle more della sua discussione, quelle ditte vennero associate al lavoro, mentre una di esse fu tacitata con l'offerta di 200 milioni affinchè ritirasse il proprio ricorso. La direzione dei lavori, per un'opera di 18

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

miliardi, era assegnata, contro ogni norma vigente, ad un geometra che stranamente era il fratello del segretario particolare dell'assessore in carica.

Signor Presidente, ciò emerge dalle carte esaminate da una commissione di indagine del Consiglio regionale, nominata per legge e da me a quel tempo presieduta. Nelle more della presentazione della relazione della commissione d'indagine, il giudice istruttore di Catanzaro, disattendendo evidenti reati, pronunciava una sentenza di assoluzione nei confronti dell'assessore e dell'ingegnere capo del Genio civile, nel frattempo denunciati dai carabinieri di Reggio Calabria, a norma dell'articolo 416-bis del codice penale. Ho inseguito i magistrati di Reggio e di Catanzaro senza ottenere che intervenissero per correggere quella sentenza che appariva assolutamente ingiusta nei confronti della cittadinanza. Nel corso di una conferenza stampa, pronunciai le parole per le quali sono stato querelato, e che erano riportate nella relazione finale della commissione da me presieduta. Confermo quelle parole perchè le responsabilità dell'assessore e dell'ingegnere capo del Genio civile furono pesanti in quell'occasione.

Poichè desidero vedere fino a che punto i magistrati vogliono coprire ancora determinati fatti così gravi, chiedo ai colleghi di concedere all'unanimità l'autorizzazione a procedere nei miei confronti, in modo da poter presentare tutta la documentazione al Tribunale di Messina per verificare se anche quello è un tribunale silente e composto da scimmiette cinesi. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN e dei senatori Lazzaro e Montini).

MAISANO GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, desidero intervenire per esprimere la mia solidarietà al collega Meduri.

Colgo l'occasione per sollecitare il Parlamento tutto ed il Governo all'approvazione della nuova normativa sugli appalti, a cui l'8ª Commissione, di cui faccio parte, ha lavorato con tanto impegno e che sembra si sia arenata. Fino a quando non daremo alla gente una risposta di questo genere tutto il lavoro svolto da questo Governo e dai magistrati sarà completamente inutile.

PRESIDENTE. Senatrice Maisano Grassi, la normativa sugli appalti è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Passiamo alla votazione.

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Meduri (Doc. IV, n. 78).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquaviva, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Ballesi, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Bonferroni, Bono Parrino, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Citaristi, Colombo Svevo, Condarcuri, Conti, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Filetti, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galuppo, Gangi, Gava, Giagu Demartini, Gianotti, Giollo, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Libertini, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Magliocchetti, Maisano Grassi, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Moltisanti, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore,

Napoli, Nerli,

Orsini,

Pagano, Paini, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pellegrino, Perin, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinto, Pistoia, Pizzo, Polenta, Pontone, Pozzo, Preioni, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Romeo, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Salvato, Salvi, Saporito, Sartori, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Scivoletto, Sellitti, Senesi, Serena, Signorelli, Smuraglia, Specchia, Speroni, Staglieno, Stefanelli, Stefàno, Struffi,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tronti, Turini,

Venturi, Visco, Visibelli, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti.

Sono in congedo i senatori: Bo, Boratto, Colombo, De Giuseppe, Ferrara Vito, Giorgi, Leone, Mancuso, Pellegatti, Pinna, Postal, Santalco, Taviani, Zecchino, Zuffa.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paire, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dujany, a Minsk, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Agnelli Arduino, Benvenuti e Ferrari Bruno, in Bulgaria e Romania per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Meduri (*Doc.* IV, n. 78):

Senatori presenti	22
Senatori votanti	22
Maggioranza	1
Favorevoli	1
Contrari	4
Astenuti	

#### Il Senato approva.

# Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere a giudizio avanzata nei confronti del senatore Leoni, per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, e 341, terzo e quarto comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (*Doc.* IV, n. 79).

Ricordo che la Giunta ha proposto, all'unanimità, di negare l'autorizzazione a procedere.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MORA, relatore. Mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

# Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Leoni (*Doc.* IV, n. 79).

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquaviva, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Ballesi, Barbieri, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Bonferroni, Bono Parrino, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Cappuzzo, Carpenedo, Carrara, Casoli, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Citaristi, Colombo Svevo, Compagna, Condarcuri, Conti, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Filetti, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Gava, Giagu Demartini, Gianotti, Giollo, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerritore, Guerzoni, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Libertini, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Magliocchetti, Maisano Grassi, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marniga, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Moltisanti, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore,

Napoli, Nerli,

Orsini,

Pagano, Paini, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegrino, Perin, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinto, Pistoia, Pizzo, Polenta, Pontone, Pozzo, Preioni, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Romeo, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Salvato, Salvi, Saporito, Sartori, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Scivoletto, Sellitti, Senesi, Serena, Signorelli, Smuraglia, Specchia, Speroni, Staglieno, Stefanelli, Stefàno, Struffi,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tronti, Turini,

Vinci, Visco, Visibelli, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti.

Sono in congedo i senatori: Bo, Boratto, Colombo, De Giuseppe, Ferrara Vito, Giorgi, Leone, Mancuso, Pellegatti, Pinna, Postal, Santalco, Taviani, Zecchino, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paire, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dujany, a Minsk, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; 139<sup>a</sup> Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Agnelli Arduino, Benvenuti e Ferrari Bruno, in Bulgaria e Romania per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Leoni (*Doc.* IV, n. 79):

Senatori presenti	226
Senatori votanti	225
Maggioranza	113
Favorevoli	125
Contrari	91
Astenuti	9

Il Senato approva.

#### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Creuso, per il reato di cui all'articolo 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (*Doc.* IV, n. 80).

Ricordo che la Giunta ha proposto, a maggioranza, di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Domando al relatore, senatore Bodo, se intende intervenire.

BODO, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Creuso (*Doc.* IV, n. 80).

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquaviva, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Ballesi, Barbieri, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Bonferroni, Bono Parrino, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Cabras, Calvi, Campagnoli, Candioto, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Citaristi, Colombo Svevo, Compagna, Condarcuri, Conti, Cossutta, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, Danieli, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dipaola, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Filetti, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galdelli, Galuppo, Gangi, Gava, Giagu Demartini, Gianotti, Giollo, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Gualtieri, Guerritore, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innocenti,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Libertini, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Loreto,

Maisano Grassi, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marniga, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Moltisanti, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore,

Napoli, Nerli,

Orsini,

Pagliarini, Paini, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegrino, Perin, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinto, Pistoia, Pizzo, Polenta, Pontone, Pozzo, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Ricci, Ricevuto, Riviera, Riz, Robol, Romeo, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Salvato, Salvi, Saporito, Sartori, Scaglione, Scheda, Scivoletto, Sellitti, Senesi, Signorelli, Smuraglia, Specchia, Speroni, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tronti,

Vinci, Visco, Visibelli, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zotti.

Sono in congedo i senatori: Bo, Boratto, Colombo, De Giuseppe, Ferrara Vito, Giorgi, Leone, Mancuso, Pellegatti, Pinna, Postal, Santalco, Taviani, Zecchino, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paire, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dujany, a Minsk, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Agnelli Arduino, Benvenuti e Ferrari Bruno, in Bulgaria e Romania per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Creuso (*Doc.* IV, n. 80):

Senatori presenti	221
Senatori votanti	220
Maggioranza	
Favorevoli	
Contrari	
Astenuti	5

# Il Senato approva.

#### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Visibelli, per i reati di cui agli articoli 56, 629 del codice penale; e agli articoli 644, 110 del codice penale (estorsione; usura) (*Doc.* IV, n. 85).

Ricordo che la Giunta ha proposto a maggioranza di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Chiedo al relatore, senatore Ballesi, se intende intervenire.

BALLESI, relatore. Mi rifaccio alla relazione scritta.

VISIBELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISIBELLI. Signor Presidente, premetto che chiedo l'autorizzazione a procedere nei miei confronti e intervengo soltanto con riferimento alla relazione sottoposta all'attenzione dei colleghi, nella quale ho rilevato delle incompletezze.

Mi rendo conto che essendo un senatore di serie C ed essendo in questo contesto ben altre le vicende e le persone esaminate dalla Giunta, forse questa relazione ha risentito di tali fatti, per cui risulta un po' evanescente. Ad esempio non è stato rilevato che non è stata sporta alcuna denuncia nei miei confronti e che chi mi chiama in causa è un falsario confesso. Inoltre, non è stato eccepito che la richiesta di autorizzazione a procedere è stata avanzata in contrasto con l'articolo 344 del codice penale per quanto riguarda i termini.

Sono tutti elementi che ho fatto rilevare nel corso della audizione alla Giunta, come pure che il magistrato non si è interessato alla mancanza di elementi temporali, alla mancanza di prove e di testimoni in questa vicenda per certi versi kafkiana. Si sa che purtroppo i magistrati, dopo che in passato sono stati a far «lingua in bocca con il potere», oggi considerano quasi un punto d'onore richiedere autorizzazioni a procedere.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Coerentemente con la nostra posizione politica, che ci ha portato a dire che soltanto nel caso del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione avremmo votato per il diniego delle autorizzazioni a procedere, quando sono stato ascoltato dalla Giunta ho chiesto che fosse concessa l'autorizzazione a procedere nei miei confronti. Devo però esprimere il sentimento di paura che abbiamo provato di fronte alla conclusione della relazione della Giunta (lo dico perchè su questo torneremo in altra occasione). Nonostante l'acquisizione di una serie di elementi a conforto, nonostante in altre occasioni la Giunta si sia dilungata in grandi disquisizioni in dottrina, la relazione si chiude con queste parole: «...la Giunta si è determinata a maggioranza per la concessione dell'autorizzazione a procedere in giudizio al fine di non frapporre ostacoli, neanche di ordine temporale, al rapido intervento della giustizia penale».

Concludendo, noi ci auguriamo che questo importante criterio, questo importante assunto scritto nella relazione venga tenuto nella dovuta considerazione in ogni circostanza. Nel nostro caso specifico concludo, nel ricordo della canzone di Mina, dicendo che l'importante è finire. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

# Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Visibelli (Doc. IV, n. 85).

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquaviva, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Azzarà,

Ballesi, Barbieri, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Biscardi, Bodo, Boffardi, Bonferroni, Bono Parrino, Borroni, Boso, Bratina, Brescia, Brina, Bucciarelli, Butini,

Calvi, Campagnoli, Candioto, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Cavazzuti, Chiarante, Cicchitto, Cimino, Citaristi, Colombo Svevo, Compagna, Condarcuri, Conti, Coppi, Cossutta, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, Danieli, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Doppio,

Fabris, Fanfani, Filetti, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

139a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

Galdelli, Galuppo, Gangi, Gava, Genovese, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Gibertoni, Giollo, Giovanelli, Giovanolla, Giunta, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guerritore, Guerzoni, Guglieri, Guzzetti,

Ianni, Icardi, Innocenti,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Libertini, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Magliocchetti, Maisano Grassi, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marniga, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Moltisanti, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pagano, Paini, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegrino, Perin, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinto, Pistoia, Pizzo, Polenta, Pontone, Pozzo, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Rapisarda, Rastrelli, Ravasio, Redi, Resta, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Romeo, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Salvi, Saporito, Sartori, Scaglione, Scevarolli, Scheda, Scivoletto, Sellitti, Senesi, Serena, Signorelli, Smuraglia, Specchia, Speroni, Staglieno, Stefanelli, Stefano, Struffi,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tronti, Turini,

Venturi, Visco, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti.

Sono in congedo i senatori: Bo, Boratto, Colombo, De Giuseppe, Ferrara Vito, Giorgi, Leone, Mancuso, Pellegatti, Pinna, Postal, Santalco, Taviani, Zecchino, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paire, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dujany, a Minsk, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Agnelli Arduino, Benvenuti e Ferrari Bruno, in Bulgaria e Romania per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Visibelli (*Doc.* IV, n. 85):

Senatori presenti	230
Senatori votanti	229
Maggioranza	115
Favorevoli	126
Contrari	100
Astenuti	3

Il Senato approva.

139<sup>a</sup> Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 APRILE 1993

# Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti del senatore Zamberletti, per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (*Doc.* IV, n. 86).

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* DELL'OSSO, *relatore*. Signor Presidente, farò un brevissimo cenno ai fatti.

Il 24 novembre dell'anno decorso, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Varese ha inoltrato richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Zamberletti per il reato di violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

Nel marzo 1992, il presidente dell'Unione industriali di Varese, a conclusione di un incontro finalizzato a dibattere i problemi economici locali, consegnò in contanti un contributo di 100 milioni ad alcuni parlamentari locali della Democrazia cristiana, fra i quali risultava essere presente il senatore Zamberletti.

La ricevuta dell'avvenuta dazione venne sottoscritta, per conto della Democrazia cristiana, dal segretario provinciale di quel partito presente alla riunione.

Tale contributo era destinato – si dice – a ripianare una situazione debitoria pregressa della DC provinciale.

Viene osservato, quindi, dalla procura della Repubblica che non fu soddisfatto l'obbligo di legge di comunicare il contributo versato alla Presidenza della Camera di appartenenza.

Nella discussione in Commissione, visti gli atti documentali e audito il senatore Zamberletti, non è emerso nulla che possa convincere sulla dazione diretta e indiretta al collega, perchè è risultata chiara la destinazione del contributo alle esigenze del partito di quella provincia.

La ricevuta del contributo riscosso venne sottoscritta dal segretario provinciale, ma non dagli altri parlamentari presenti alla riunione e pertanto non incombeva loro alcun obbligo di darne comunicazione alla Presidenza della Camera di appartenenza, comunicazione che, semmai, avrebbe dovuto essere effettuata dal presidente dell'Unione industriali e dal segretario provinciale di quel partito.

Mi si consenta, in punto di dirito e *per incidens*, di ricordare che la Giunta ha voluto e vuole richiamare l'attenzione dell'Aula sulla possibile depenalizzazione del reato di omessa o infedele denunzia di finanziamento privato, anche quando l'orientamento della magistratura non sembra univoco. A favore della depenalizzazione sembra essersi espresso recentemente il tribunale di Milano nella sentenza emessa l'8 febbraio 1993 (mi riferisco al processo che vede imputato Walter Armanini), con cui si è proceduto all'assoluzione «perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Per le argomentazioni succintamente espresse, la Giunta, a maggioranza, ha deciso in maniera convinta di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di intervenire a nome del mio Gruppo, a conclusione dell'esame delle varie domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno di questa seduta del Senato della Repubblica.

Rilevo che al nostro esame sono pervenute oggi sette domande di autorizzazione a procedere. In ordine alla maggior parte di esse è stato proposto dalla Giunta il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Debbo rilevare che nessuno dei colleghi interessati da tali richieste di autorizzazione ha chiesto che questa venisse concessa e che si tratta di parlamentari tutti appartenenti alla cosiddetta maggioranza del Senato della Repubblica.

Per tutti costoro dovrebbe sussistere il cosiddetto fumus persecutionis. Basta denunciare tale fatto per convincersi – come realmente avviene – che nell'ambito della Giunta per le autorizzazioni a procedere si è formata una coalizione in base alla quale 12 membri votano in un senso e gli altri in senso contrario. Ne soffre evidentemente il prestigio del Senato della Repubblica. Il concetto del fumus persecutionis non può estendersi, dilatarsi: si deve tenere nella dovuta considerazione che la domanda di autorizzazione a procedere spesso viene avanzata per esperire ulteriori indagini. La domanda di autorizzazione a procedere non rappresenta di per se stessa sempre ed in ogni caso un'accusa, non è un ordine di comparizione, non è un imputare al senatore di aver commesso degli illeciti o dei reati: molto spesso è soltantó una richiesta di procedere nell'indagine per esaminare se nel caso in specie sussistano estremi di illiceità.

Ai colleghi del Senato dico allora che l'andazzo del facile della concessione a procedere non può ulteriormente continuare. È necessario che la Giunta proponga la concessione dell'autorizzazione a procedere, specialmente quando il magistrato chiede di esperire ulteriori indagini nei confronti di un senatore della Repubblica. Ho voluto evidenziare questo aspetto, sottolineando che soltanto i due senatori del Movimento sociale italiano hanno chiesto all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

PRESIDENTE. Il senatore Filetti nel suo intervento è andato anche al di là dello specifico argomento.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* LIBERTINI. Signor Presidente, come i colleghi sanno, siamo dell'avviso che l'autorizzazione a procedere vada sempre concessa, a

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

meno che non esista il fondato sospetto di un fumus persecutionis. In questo senso intendiamo dare un esempio. Nei giorni scorsi il senatore Piccolo, appartenente al nostro Gruppo parlamentare, è stato raggiunto da un'informazione di garanzia. Informo che egli si è autosospeso dal Partito e chiede al Presidente della Giunta che l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti sia discussa e concessa quanto prima. Siamo d'accordo con lui, perchè riteniamo che il senatore Piccolo potrà provare la sua totale innocenza, della quale siamo profondamente convinti, non certo facendosi offrire uno scudo da noi, ma solo presentandosi innanzi al magistrato.

Signor Presidente, la questione che si sta profilando è di ben grave momento ed intendo solo accennarla, con lo spirito di obiettività che ci ha sempre animato.

Non c'è dubbio che ormai vi è un uso improprio dello strumento dell'avviso di garanzia, un uso oggettivamente improprio. Certamente l'avviso di garanzia è legittimamente utilizzato dal magistrato, il quale ritiene di dover accertare i fatti ed ha l'obbligo di avvisare il soggetto interessato alla sua indagine, ma adesso, da semplice avviso al cittadino, si è trasformato in un pubblico annuncio di colpevolezza. Credo che dovremo affrontare il problema della riforma delle autorizzazioni a procedere, in modo che sia eliminato questo distacco, questa differenza temporale e di contenuto tra l'avviso di garanzia, l'autorizzazione a procedere e l'istruttoria.

Però, onorevole Presidente, guai se il Senato, di fronte a ciò, si mettesse nello stato d'animo di fare una guerra alle autorizzazioni a procedere richieste dalla magistratura. In questo senso sono d'accordo con il collega Filetti: è assai preoccupante che si determinino schieramenti di maggioranza precostituiti nel negare le autorizzazioni a procedere. Non voglio entrare nei singoli casi, poichè ognuno di noi ha votato secondo coscienza, ma certamente, se dovessimo trovarci di fronte domani ad altre dieci richieste di autorizzazioni a procedere e ad altri nove o dieci dinieghi, ciò significherebbe che tutte o quasi tutte le richieste di autorizzazione a procedere sono viziate dal fumus persecutionis. Si aprirebbe un problema grave nei rapporti tra i poteri istituzionali dello Stato, riguardo al quale esprimiamo in questa sede una grande preoccupazione. Per tali ragioni, nel caso del senatore Piccolo, che l'ha richiesta espressamente, ma anche nel caso di altri senatori appartenenti al nostro Gruppo, chiediamo che l'autorizzazione a procedere venga concessa. Tuttavia, nel contempo, ci attiviamo perchè si proceda alla riforma di istituti ormai logorati e non più rispondenti alle loro finalità. È questa la linea di condotta da seguire: guai se si creasse un muro contro muro tra il Senato e la magistratura; sarebbe la peggiore situazione che si potrebbe verificare. (Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni).

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPERONI. Signor Presidente, voglio esprimere alcune perplessità sulla relazione predisposta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità

Assemblea - Resoconto stenografico

1° APRILE 1993

parlamentari. I fatti descritti lasciano qualche dubbio. Infatti, a seguito della dichiarazione del presidente Bulgheroni, è a tutti ben noto che l'Unione industriale di Varese aveva deciso di finanziare taluni partiti. Appare meno chiaro come mai questo finanziamento sia avvenuto mediante denaro contante. Un'operazione di tal genere. se fosse chiara, potrebbe essere effettuata in modo molto più comodo e sicuro attraverso assegni.

Nella relazione si evince inoltre che gli appuntamenti sono stati fissati richiedendo espressamente che agli stessi partecipassero i candidati al Parlamento nazionale. Non dimentichiamo che la provincia di Varese emerge nella triste classifica di Tangentopoli. Tra l'altro, salvo gli onorevoli Senaldi e Caccia che sono coperti dall'immunità parlamentare, gli altri compagni di avventura del senatore Zamberletti nell'operazione di elargizione, il signor De Feo e l'ex senatore Rezzonico, come è noto, sono già stati ospiti delle patrie galere e su di loro gravano pesanti imputazioni. Soprattutto sembra strano che, in piena campagna elettorale, l'elargizione di una somma in contanti sia stata utilizzata dal partito per coprire i debiti pregressi. Come è noto, tutti i partiti hanno debiti spaventosi, eccettuati pochi, fra cui il nostro Movimento. Sappiamo anche che normalmente in campagna elettorale non si bada a spese. Appare pertanto strano che chi ha ricevuto una somma non ingentissima, ma comunque rilevante a livello locale, la utilizzi per pagare debiti pregressi quando in campagna elettorale si tende, generalmente, a lasciare scoperti i pagamenti di manifesti, di trasmissioni televisive, eccetera: vi sono infatti partiti che ancora non hanno pagato la campagna elettorale del 1987.

Pertanto, senza voler colpevolizzare il collega Zamberletti, ritengo che l'uso di denaro contante ingeneri dei dubbi che preferirei fossero chiariti non da questa Assemblea ma dai magistrati. Sono inoltre al corrente di alcune voci, riguardanti il sostituto procuratore Abate, che lo definiscono un «manettaro», per cui il fumus persecutionis potrebbe non essere assente.

Concludo invitando i colleghi a riflettere sull'argomento e a valutare criticamente le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

MORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORA. Signor Presidente, la discussione innescata dagli ultimi interventi (che vanno al di là del caso del senatore Zamberletti, sul quale non interverrò in quanto la relazione del senatore Dell'Osso è, a mio avviso, più che convincente) mi spinge ad esprimere una precisazione rivolta soprattutto all'indirizzo di un galantuomo qual'è il senatore Filetti.

Il senatore Filetti infatti ha testè affermato che esisterebbe una sorta di alleanza di fatto all'interno della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che si identificherebbe con i partiti di una maggioranza, la cui esistenza al momento attuale è perlomeno dubbia.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Senatore Filetti, lei è un gentiluomo e ricorderà (la riservatezza mi impedisce di rendere noto all'Aula il fatto al quale mi riferisco) che in molte occasioni, e soprattutto ieri, questa alleanza non si è verificata, pur trattandosi di un caso molto delicato. Aggiungo che l'Aula a volte ha confermato e a volte ha sovvertito le indicazioni della Giunta.

Ho ascoltato anche con piacere le parole serene del senatore Libertini. Egli dice che non possiamo negare che siamo di fronte ad un uso improprio dell'avviso di garanzia, nato (ho partecipato ai lavori di due Commissioni per la riforma del codice di procedura penale!) proprio a garanzia dell'imputato e oggi diventato un'anticipazione della condanna. Sarà forse colpa dei magistrati, dell'opinione pubblica, dei media o del momento straordinario che stiamo vivendo, non saprei dire; ma non possiamo negare che chi di noi e qualunque cittadino oggi riceva un avviso di garanzia, per l'opinione pubblica, e non solo per questa, è già condannato, già segnato da un marchio di infamia.

Ed allora, caro senatore Filetti, che ascolto con interesse perchè lei ci dà esempio di probità e di grande passione nello studio delle questioni, non le pare giusto lo scrupolo della Giunta nell'esaminare se fumus persecutionis sia ravvisabile (anche il senatore Speroni su questo ha detto cose molto obiettive) non solo nell'atteggiamento di qualche magistrato, ma anche nella palese infondatezza – che vi assicuro ricorrere nel caso in esame – dei fatti sui quali si fondano le accuse? Non vi parlo della questione di diritto, che ha già illustrato il senatore Dell'Osso, ma solo dei fatti.

Ed allora, se questo è vero, credo di dover dire personalmente, ma anche a nome del mio Gruppo, che all'interno della vicenda non esiste alcun pactum sceleris di alcun genere. Si verifica in qualche occasione una concordanza di valutazioni e di opinioni che va rispettata in quanto tale, perchè all'interno della Giunta non è mai prevalsa una logica di Gruppo o dei Gruppi, ma semplicemente una valutazione, fatta secondo coscienza, da parte dei singoli componenti della Giunta dei casi concreti, che non vengono giudicati secondo una logica sommaria, ma solo dopo un obiettivo esame della documentazione che viene sottoposta dalla Magistratura! Poi, come già detto, l'Aula con voto libero e segreto, può consolidare o meno l'operato della Giunta. (Applausi dal Gruppo della DC).

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, il dibattito che si è aperto ripropone una questione che i Gruppi del PDS sin dall'inizio di questa legislatura avevano sollevato alla Camera e al Senato come uno dei temi più urgenti per riaffermare il prestigio del Parlamento e per rispondere all'allarme e alla sfiducia presenti nell'opinione pubblica. Mi riferisco al tema di una revisione dell'istituto dell'immunità parlamentare e delle norme che lo disciplinano, nonchè di una revisione della prassi seguita nell'applicare le norme che regolano tale istituto.

Ciò che è accaduto dall'inizio della legislatura ha enormemente acutizzato questo problema. Voglio ricordare che eravamo allora solo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

agli inizi delle vicende giudiziarie che si sono poi susseguite in questi mesi, vicende che hanno praticamente travolto il Governo in carica e creato una situazione anormale che pesa – e lo sentiamo tutti – anche sul nostro lavoro. Diventa perciò sempre più urgente affrontare il tema dell'immunità tenendo ben presente l'esigenza di consolidare gli istituti della democrazia e di recuperare perciò la fiducia nelle istituzioni che gli scandali delle tangenti hanno profondamente scosso in tanta parte dell'opinione pubblica.

Ricordo di essere intervenuto in quest'Aula, poche settimane fa, durante il dibattito sulla legge relativa alla disciplina dell'immunità parlamentare e di aver detto in quell'occasione che era assolutamente necessario ricondurre quest'istituto alla sua funzione istituzionale, che è quella di garantire l'indipendenza politica del parlamentare. E che anzi occorreva, ancor prima della revisione della norma, instaurare una prassi che portasse a negare l'autorizzazione solo per i casi che riguardassero i reati di opinione o atti compiuti nell'esercizio politico della propria attività parlamentare e, invece, concedere l'autorizzazione allo sviluppo delle indagini da parte della magistratura in ogni altro caso: ciò, senza voler intervenire con un giudizio di merito in una materia giudiziaria per la quale non siamo abilitati e non abbiamo specifica competenza.

A questo riguardo vorrei far notare al collega Libertini, a proposito di una sua affermazione che non condivido...

ACQUAVIVA. Allora facciamo un dibattito generale sulle autorizzazioni!

CHIARANTE. Non sono stato io ad aprire questo dibattito, senatore Acquaviva; ma siamo di fronte a problemi che allarmano l'opinione pubblica. Non possiamo non tenerne conto. (Applausi dal Gruppo del PDS).

ACQUAVIVA. Ma non è giusto farlo così.

CHIARANTE. Non possiamo tacere di fronte a ciò che sta accadendo. Ho taciuto con sofferenza fino a questo momento e sento il dovere di parlare con molta chiarezza.

ACQUAVIVA. Allora organizziamo un dibattito.

PRESIDENTE. Senatore Acquaviva, dal momento che ho dato la parola al senatore Chiarante è chiaro che ho riconosciuto la legittimità di un dibattito in margine a questo. Quindi è inutile che lei protesti.

ACQUAVIVA. Siamo in sede di votazione!

PRESIDENTE. Su ogni autorizzazione ci può essere discussione. L'essenziale è restare in tema. (Commenti dei senatori Boso e Scheda).

CHIARANTE. Volevo dire al collega Libertini che la preoccupazione da lui espressa circa un abuso nel ricorso all'avviso di garanzia ha

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

in realtà una radice in un altro abuso: cioè nella prassi che ha portato in troppi casi a fare della negazione dell'autorizzazione a procedere una sorta di diritto privilegiato che bloccava l'indagine della magistratura. Se, invece, l'istituto dell'immunità parlamentare fosse ricondotto seriamente alle sue funzioni istituzionali, è chiaro che l'avviso di garanzia non assumerebbe il significato che è stato lamentato; sarebbe la naturale richiesta che la magistratura presenta quando deve sviluppare un'indagine nei confronti di un parlamentare, senza che ciò acquisti alcun significato di giudizio positivo o negativo nei confronti degli atti dello stesso.

Soprattutto in questo modo si romperebbe il sospetto che si voglia usare questo istituto per creare un diritto diseguale e affermare una sorta di privilegio rispetto alla legge: ossia che i cittadini non sono tutti uguali.

Abbiamo sentito in quest'Aula il caso di un sindaco per il quale è stata negata l'autorizzazione a procedere mentre per i suoi colleghi di amministrazione si procederà per lo stesso reato. Credo che dobbiamo riflettere su casi come questi, sulla contraddizione che determinano, sulla lesione che si crea nel senso di giustizia dei cittadini: perciò, sull'approfondimento che in questo modo determiniamo tra le istituzioni e l'opinione pubblica.

Per questo come gruppo del PDS abbiamo deciso da tempo di concedere l'autorizzazione a procedere – così come hanno fatto per se stessi tutti i membri del nostro Gruppo – in ogni caso, purchè essa non riguardi reati di opinione o fatti politici connessi all'esercizio dell'attività parlamentare.

Invitiamo tutti i colleghi a riflettere seriamente: ogni atto di rifiuto del Parlamento alimenta il sospetto che sia una scelta politica di difesa da parte di una maggioranza politica di un proprio componente. È perciò un atto che ormai ha una ripercussione estremamente grave nell'opinione pubblica e non serve a tutelare la dignità e il prestigio del parlamentare; al contrario accresce il dubbio, il sospetto, determina un clima sempre più avvelenato attorno all'esercizio della nostra attività. Ritengo dunque che non dobbiamo soltanto auspicare che si giunga al più presto ad una riforma legislativa più avanzata di quella che abbiamo approvato qui in Senato in tema di immunità parlamentare; ma anche considerare come un banco di prova essenziale i nostri comportamenti nell'applicare la normativa oggi vigente.

PRESIDENTE. Senatore Chiarante, ha superato il tempo concesso per il suo intervento. La prego di concludere rispettando i tempi previsti dal Regolamento. (Commenti dal Gruppo della DC).

CHIARANTE. Concludo, signor Presidente, ma credo che su questa materia ciascun Gruppo non possa non esprimere con estrema chiarezza il proprio giudizio.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, intendo esprimere la mia opinione su tale questione. Le osservazioni emerse negli ultimi interventi non possono essere oggetto di giudizio da parte della Presidenza. La Giunta, nella sua autonoma valutazione, sottopone

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

all'Assemblea le proprie proposte sulle quali quest'ultima delibera in piena libertà; ognuno si assume con il voto le proprie responsabilità politiche ed in ciò è pienamente libero.

La via maestra che Camera dei deputati e Senato hanno già intrapreso è quella della riforma della legge costituzionale che disciplina l'intera materia.

Passiamo alla votazione.

# Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Zamberletti (*Doc.* IV, n. 86).

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acquarone, Alberici, Andreini, Andreotti, Anesi, Angeloni, Ballesi, Barbieri, Bernassola, Bernini, Biscardi, Bodo, Boffardi, Bonferroni, Bono Parrino, Borroni, Bratina, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini.

Calvi, Campagnoli, Candioto, Cannariato, Cappiello, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Cimino, Citaristi, Colombo Svevo, Compagna, Condarcuri, Conti, Cossutta, Covatta, Covello, Coviello, Creuso, Crocetta, Cusumano, Cutrera,

D'Alessandro Prisco, D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, Dell'Osso, De Matteo, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Fagni, Fanfani, Favilla, Ferrari Karl, Filetti, Fontana Albino, Fontana Elio, Forcieri, Forte, Foschi, Franchi,

Galdelli, Galuppo, Garofalo, Gava, Genovese, Giagu Demartini, Gianotti, Giollo, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guerritore, Guerzoni, Guglieri, Guzzetti.

Ianni, Icardi, Innocenti,

Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Liberatori, Libertini, Lobianco, Lombardi, Londei, Lopez, Lorenzi, Loreto, Luongo,

Maccanico, Magliocchetti, Maisano Grassi, Manfroi, Manieri, Manzini, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Masiello, Mazzola, Meduri, Meo, Meriggi, Merolli, Mesoraca, Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Moltisanti, Montini, Montresori, Mora, Moschetti, Muratore.

Napoli, Nerli, Nocchi, Orsini,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Pagano, Paini, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegrino, Perin, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinto, Pistoia, Pizzo, Polenta, Pontone, Pozzo, Preioni, Procacci, Pulli, Putignano,

Rabino, Radi, Rapisarda, Ravasio, Redi, Ricci, Ricevuto, Riviera, Robol, Rognoni, Roscia, Roveda, Rubner, Ruffino, Russo Giuseppe, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Salvi, Scevarolli, Scheda, Scivoletto, Senesi, Serena, Signorelli, Smuraglia, Specchia, Speroni, Stefanelli, Stefàno, Struffi,

Taddei, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tronti, Turini,

Ventre, Venturi, Visco, Visibelli, Vozzi,

Zamberletti, Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zoso, Zotti.

Sono in congedo i senatori: Bo, Boratto, Colombo, De Giuseppe, Ferrara Vito, Giorgi, Leone, Mancuso, Pellegatti, Pinna, Postal, Santalco, Taviani, Zecchino, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paire, a Praga, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Dujany, a Minsk, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Agnelli Arduino, Benvenuti e Ferrari Bruno, in Bulgaria e Romania per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

#### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Zamberletti (*Doc.* IV, n. 86):

Senatori presenti	220
Senatori votanti	219
Maggioranza	110
Favorevoli	130
Contrari	87
Astenuti	2

# Il Senato approva.

Risulta così esaurito l'esame delle autorizzazioni a procedere in giudizio.

Sospendo la seduta fino alle ore 14,45.

(La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 14,50).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

# Presidenza del vice presidente LAMA

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'impresa erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie» (1024) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1024.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore che invito anche a pronunziarsi sui seguenti ordini del giorno:

## Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 47 del 2 marzo 1993;

#### premesso:

che in base all'articolo 33, comma 2 del suddetto decreto saranno rilasciate nuove licenze di deposito fiscale a operatori già titolari di precedenti licenze UTIF;

che una modifica del numero attribuito alle nuove licenze creerebbe alle aziende disagi e spese in quanto dovrebbero rifare stampati ed etichette;

# invita il Governo:

in sede di applicazione della suddetta normativa, di tenere conto delle sovraesposte esigenze e di adoperarsi affinchè le nuove licenze conservino il numero delle precedenti licenze UTIF.

## 9.1024.1.

GUGLIERI, PAINI

#### Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 47 del 2 marzo 1993,

# premesso:

che con l'articolo 36 del suddetto decreto-legge sono state modificate le aliquote per molte cessioni di beni e prestazioni di servizi;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

che le suddette modifiche, pur rispondendo ad esigenze di armonizzazione comunitaria, hanno creato confusione tra gli operatori economici ai fini della esatta individuazione delle aliquote da applicare alle fattispecie concrete;

impegna il Governo a provvedere in tempi brevi a riformulare la tabella delle aliquote diverse dal 19 per cento da inserire in calce al decreto del Presidente della Repubblica 633 (Legge IVA).

9.1024.2.

GUGLIERI, PAINI

FORTE, relatore. Signor Presidente, colleghi, in relazione agli interventi dei senatori della Lega Nord, i quali hanno annunciato che il loro voto dipenderà dall'esito dell'esame degli emendamenti, vogliamo innanzi tutto assicurare che gran parte di quelli presentati sono stati valutati favorevolmente dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda la semplificazione delle procedure e il tema rilevante, sul quale abbiamo concordato, dell'abolizione dei visti di conformità.

Il PDS ha annunciato un voto contrario, motivato dall'impostazione generale che il senatore Visco ha già avuto modo di esporre, in relazione al fatto che la direttiva comunitaria dà luogo ad uno smantellamento, che sembra eccessivo ai colleghi di quel Gruppo, delle barriere e dei controlli doganali, anche ai fini extrafiscali. Pur ammettendo che molti di questi rilievi sono fondati, in particolare per la preoccupazione relativa all'assenza di controlli sostitutivi di guelli doganali nel settore appunto dei controlli extrafiscali, va detto che l'integrazione europea è un atto politico superiore su cui concordiamo. Se il Governo italiano in certi periodi forse ha peccato di semplicismo, ciò non di meno l'insieme del provvedimento ci sembra necessario. Comprendiamo questo atteggiamento; diamo atto al PDS di aver seguito una linea estremamente collaborativa su moltissimi dei punti che riguardano il testo in esame. Preghiamo i colleghi di comprendere come in fondo, pur con quelle riserve, questo sia non solo un atto dovuto, ma un provvedimento che ci inserisce in modo più netto nella Comunità europea rispetto ad una materia per la quale in ogni caso occorre dare certezza ai contribuenti.

Il senatore Leonardi a nome del Gruppo della Democrazia cristiana ha portato una serie di osservazioni sulle quali concordiamo. In particolare ha preannunciato un ordine del giorno – che peraltro per motivi procedurali non può essere presentato nè da lui, nè da me – che ritengo estremamente importante sia come relatore sia come Presidente della Commissione sia come membro del Gruppo socialista del Senato. Tale documento riguarda l'abolizione delle bolle di accompagnamento, tema su cui molti colleghi, in particolare quelli della Lega Nord, hanno espresso un altro giudizio convergente e su cui però vi sono preoccupazioni relative al fatto che i controlli in questione, per quanto opinabili, sono tra i pochi rimasti in una situazione delicata.

Avrei voluto che quest'ordine del giorno potesse essere indirizzato al Governo ed eventualmente approvato dal Senato.

139<sup>a</sup> Seduta

ASSEMBLEA. - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

Il nostro ordine del giorno così recitava:

# «Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1024 di conversione del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47

#### ritenuto:

che con la realizzazione del mercato unico europeo, la disciplina sulle bolle di accompagnamento si ritiene superata in quanto ne debbono essere istituzionalmente esentati tutti i trasporti da e per l'estero, sia intracomunitari, sia extracomunitari, mentre per quelli strettamente nazionali i vari adempimenti di annotazione e di conservazione sono difficilmente applicabili ai vettori stranieri in cabotaggio all'interno dell'Italia;

## considerato:

che nella direttiva del Presidente del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992 è espressamente disposta «l'eliminazione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento delle merci»:

che nel disegno di legge governativo n. 2046 (Camera del 18 dicembre 1992 al punto 4) dell'articolo 2 è espressamente prevista la «soppressione, in analogia con le direttive comunitarie, dei documenti di accompagno dei beni viaggianti»;

che nella relazione finale dell'apposita commissione costituita dal Ministero delle finanze con decreto ministeriale 4598/92 del 25 settembre 1992 è espressamente riconosciuta l'opportunità di sopprimere il decreto del Presidente della Repubblica 627/88;

# impegna il Governo

a sopprimere, in tempi ravvicinati, il decreto del Presidente della Repubblica 627/88 istitutivo della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti».

Vorrei comunque che il testo fosse inserito nella mia relazione come parte integrante della medesima, affinchè il Governo possa accogliere le raccomandazioni ivi contenute.

Con queste osservazioni termino la mia replica, ringraziando altresì i colleghi e il Governo per la comprensione che ha manifestato e vorrà manifestare in relazione alle esigenze espresse dal Senato.

PRESIDENTE. Senatore Forte, naturalmente la dichiarazione testè resa rimane agli atti.

Ribadisco peraltro l'invito a pronunziarsi sugli ordini del giorno nn. 1 e 2.

FORTE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno presentati dai senatori Guglieri e Paini. In particolare avrei preferito che l'ordine del giorno n. 2 fosse stato presentato dalla Commissione trattandosi di una sollecitazione che,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

come il senatore Guglieri ha ricordato, ho io stesso rivolto come Presidente della 6ª Commissione oltre che come sfortunato esperto di questa materia che condivide le pene del senatore Guglieri, nel senso che, quando qualcuno mi chiede, in qualità di esperto, che aliquota IVA ha un determinato bene o servizio, spesso non sono in grado di rispondere.

Ritengo quindi che soprattutto l'ordine del giorno n. 2 sia di grande importanza e necessità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentate del Governo, che invito a pronunciarsi anche sui due ordini del giono in esame.

\* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto dare atto alla Commissione di aver svolto un lavoro molto impegnativo e positivo. Complessivamente, per l'apporto ovviamente del presidente relatore Forte, ma anche di tutti i Gruppi, il provvedimento si presenta oggi in Aula, rispetto alla prima edizione del decreto-legge discusso e non convertito, in una condizione per così dire istruttoria che facilita l'approvazione dell'Assemblea e che migliora, per una serie di aggiuntamenti tecnici, il testo.

Vorrei sottolineare la grande importanza del provvedimento in esame, senza tuttavia riprendere i temi della discussione che si è precedentemente svolta in Aula. Esso segna l'ingresso del nostro paese nel mercato unico e permette in effetti una svolta che consente di affermare la realizzazione di tale obiettivo. Con queste norme, difatti, scompaiono le frontiere nazionali, si delinea un territorio unico comunitario e il nostro paese – come altri della Comunità – diviene paese di frontiera comunitaria.

Si è appalesato che gli aspetti di carattere fiscale sono i più rilevanti in ordine a questo salto di qualità. Su alcuni punti si è soffermata l'attenzione sia del relatore che dei senatori intervenuti durante la discussione generale, perchè su di essi vi è stato il maggior dissenso in Commissione. Entro allora subito nel merito di tali punti.

Il Governo, secondo l'impegno assunto in Commissione in riferimento all'importante questione del gas metano, ha proposto un emendamento che raccomanda all'attenzione e - si augura - all'approvazione dell'Aula. Esso può consentire il superamento della complessa polemica che si è protratta per lungo tempo, legata alla necessità da un lato di mantenere nei confronti del Mezzogiorno (verso il quale lo Stato sta compiendo uno sforzo finanziario notevole per completare la rete di metanizzazione) alcune agevolazioni che rendano appetibile l'uso di questo combustibile più ecologico e, dall'altro, di restringere il divario esistente con il resto del paese. Vorrei chiedere sin d'ora alla Commissione, che ha approvato un emendamento definibile più di principio o di bandiera, di convergere sulla soluzione proposta dal Governo che articola questa modifica in un lasso di tempo maggiore; essa, infatti, ha il duplice vantaggio da un lato di tendere ad unificare nel programma quadriennale le due tariffe del metano ad uso domestico e di quello ad uso di riscaldamento e dall'altro, con la stessa progressione, di elimi-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

nare non in modo traumatico le differenze tra il Nord e il Sud, al fine appunto di mantenere l'appetibilità dell'uso di questo combustibile nelle regioni meridionali.

Tra l'altro, mentre l'emendamento approvato dalla Commissione è sostanzialmente neutrale ai fini del gettito, quello proposto dal Governo comporta per il 1993 un aumento del gettito di 182 miliardi; considerato che grosso modo questa norma sarà in vigore per metà dell'anno, essa dovrebbe comportare un maggior gettito di 90 miliardi. Tuttavia, soprattutto in prospettiva, la formulazione suggerita dal Governo prevede a consumi invariati (e naturalmente i consumi dovrebbero invece incrementarsi per il completamento della rete di metanizzazione nel Mezzogiorno) un maggior gettito di 2.539 miliardi: prevedibilmente, in un quadriennio, si prevedono 3.000 miliardi di gettito ulteriore che potrebbero consentire di evitare di gravare su altri settori.

Ritengo che questa soluzione possa essere accettata, rappresentando il superamento del maggiore nodo che si era registrato durante l'esame del provvedimento in Commissione.

Un'altra questione che mi sembra sia stata felicemente risolta intervenendo con due diversi provvedimenti è quella relativa ai rapporti tra minimum tax e IVA. Già il decreto-legge n. 16, convertito nella legge n. 75 la settimana scorsa, ha consentito di superare difficoltà e contrasti che c'erano stati in ordine alla portata della norma che inizialmente prevedeva l'applicabilità della minimum tax anche all'IVA. Tuttavia, poichè rispetto alla versione approvata qui al Senato la Camera ha manifestato perplessità, la Commissione ha approvato un emendamento al provvedimento ora al nostro esame che, avendo carattere di interpretazione autentica, chiarisce le residuali difficoltà (ritengo definitivamente) e tranquillizza tutti coloro che avevano immaginato che la linea del Governo potesse avere una portata più ampia, risolvendo tutte le questioni interpretative.

Sulla questione dei visti di conformità il Governo mantiene qualche residuale riserva sulla scelta operata dalla Commissione circa la possibilità di eliminarli. Ciò pone certamente un problema; tuttavia il Governo ritiene di non dover insistere sulla propria linea e di rimettersi all'emendamento approvato dalla Commissione.

Peraltro, accogliendo anche argomentazioni emerse durante la discussione del citato decreto-legge n. 16, relativamente al quale il Governo si era impegnato a proporre un emendamento, si definisce con un emendamento anch'esso interpretativo presentato oggi dal Governo la portata del ruolo dei centri autorizzati di assistenza fiscale che non è quella di essere intermediari tra i professionisti e l'amministrazione finanziaria ma intermediari di un servizio tra il cittadino e l'amministrazione finanziaria stessa; quindi non è consentito ai centri autorizzati di assistenza fiscale di recepire direttamente dai professionisti le dichiarazioni che devono essere consegnate dai contribuenti.

Signor Presidente, vorrei osservare che l'unica difficoltà che resta per approvare questo provvedimento è costituita dalle osservazioni formulate dalla 5ª Commissione in ordine alla copertura finanziaria. Io credo che se il senato ritenesse di accogliere l'emendamento proposto dal Governo relativo al metano, con il maggior gettito che questo consente di realizzare, e aderisse alla richiesta del Governo di non

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

insistere sull'emendamento che prevede per gli enti non commerciali la riduzione dell'IRPEG al 50 per cento (pur rendendosi conto della finalità dell'emendamento stesso che però comporta un maggior onere), si rispetterebbe l'equilibrio tra uscite ed entrate previste dal provvedimento e verrebbe pertanto compiuto un importante passo avanti verso l'approvazione del medesimo che, come osservavo all'inizio, può essere definito come il provvedimento più importante per quanto riguarda la nostra parteciazione a pieno titolo al Mercato comune europeo.

Per quanto riguarda l'opinione del Governo sugli ordini del giorno dichiaro di essere disposto ad accettarli come raccomandazione. Il Governo avrebbe espresso parere favorevole, ove fosse stato formalizzato, anche sull'ordine del giorno del senatore Leonardi. Ci terrei a che rimanesse a verbale questa dichiarazione in quanto costituisce un'adesione sostanziale a quanto richiesto, anche ai fini interpretativi, per quello che può valere la mia dichiarazione, della normativa che il Senato si accinge ad approvare.

PRESIDENTE. Senatore Guglieri, come ha avuto modo di ascoltare, il Governo accetta i due ordini del giorno da lei presentati come raccomandazione; insiste per la loro votazione?

GUGLIERI. No, signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge, invito il senatore segretario a dar lettura del parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

CANDIOTO, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti pervenuti, per quanto riguarda quelli dalla Commissione fa presente che il saldo tra glì effettì di maggior gettito e le conseguenze in termini di minor gettito è pari a 160 miliardi circa: il loro accoglimento da parte dell'Assemblea è quindi subordinato – nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – a che venga recuperata la predetta differenza, il che può avvenire approvando l'emendamento 17.4 come subemendato dall'emendamento 17.4/1 o l'emendamento 17.103.

Esprime poi parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione per gli emendamenti 17.100, 17.12, 20.100, 20.102, 36.3, 43.100, 48.3, 61.110, 62.100, 62.101, 62.111, 62.112, 62.113, 62.0.110, 65.100, 65.110, 65.6.a, 66.100, 66.104, 66.7/1, 66.7/2, 66.105, 66.101, 66.102, 66.103 e 66.106.

Quanto poi all'emendamento 27.5, il parere è di nulla osta a condizione – sempre nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – che venga accolto il subemendamento 27.5/1.

Quanto infine all'emendamento 1.0.2 del disegno di legge di conversione, il nulla osta è condizionato – nel rispetto della citata norma costituzionale – a che, dopo il comma 2-sexies, venga inserito il seguente comma: «Per i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

Assemblea - Resoconto stenografico

1° APRILE 1993

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono i seguenti:

#### TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MI-NERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI

# CAPO I

REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE

## Articolo 1.

(Prodotti soggetti ad accise - Definizioni)

- 1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.
  - 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

Assemblea - Resoconto stenografico

1° APRILE 1993

- b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
- c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
- d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
- e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;
- f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.
- 3. Ai fini dell'applicazione del Titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Büsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.

#### Articolo 2.

(Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa)

- 1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.
- 2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:
- a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5;
  - b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;
- c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.
- 3. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Ricordo che l'articolo è il seguente:

# Articolo 3.

(Accertamento, liquidazione e pagamento)

- 1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
- 2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.
- 3. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'immissione in consumo. In caso di ritardo, oltre la applicazione delle indennità e degli interessi di mora, non è consentita l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino all'estinzione del debito di imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità di accertamento e i termini di dichiarazione e versamento con riferimento a ciascun bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa dalle dogane con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodottì nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

3.1 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLE-

Al comma 3, sostituire le parole: «Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità di accertamento e i termini di dichiarazione e versamento con riferimento a ciascun bimestre solare.» con le seguenti: «Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità attualmente in vigore mentre i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento

GRINO

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

sono unificati a 30 giorni dalla fine di ogni bimestre solare nel quale è avvenuta l'erogazione».

3.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* VISCO. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 riguarda una questione che abbiamo discusso a lungo in Commissione. Quest'ultima, infatti, ha approvato l'emendamento 3.2 che modifica una agevolazione esistente per quanto riguarda i versamenti dell'imposta di consumo sul gas metano. Con tale emendamento, il termine previsto passa da 105 a 75 giorni, mentre per tutti gli altri prodotti è di un mese.

L'emendamento 3.1, di cui sono il primo firmatario, propone una equiparazione totale di trattamento. Esso è stato ripresentato soprattutto perchè esistevano – e continuano ad esistere – problemi di copertura in relazione ad alcuni emendamenti approvati in Commissione.

Ritengo che il Governo debba esplicitare, in relazione a questo e ad altri emendamenti (che pure possono fornire un maggior gettito e sui quali il Governo sembra in via di principio d'accordo), in primo luogo, se desidera che essi vengano o meno approvati in questa sede e, in secondo luogo, in che modo intenda dare copertura ai circa 160 miliardi residui. Infine, deve verificare se vi è la possibilità di un accordo in sede politica per poter giungere alla rapida approvazione del provvedimento. In caso contrario, non resterebbe che votare tutti gli emendamenti.

L'emendamento in questione fornisce un gettito per il 1993, sia pure con effetto di cassa, di circa 750 miliardi ed è, checchè ne pensi il Governo, assolutamente gestibile.

Giacchè la questione mi appare di qualche rilievo, desidererei conoscere la posizione del Governo al riguardo ed anche sul complesso dell'operazione; infatti, taluni emendamenti governativi potrebbero creare problemi al prosieguo dei nostri lavori, rispetto a quanto deciso in Commissione.

FORTE, relatore. Signor Presidente, do per illustrati questo e tutti gli altri emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, relatore. Invito il senatore Visco a ritirare l'emendamento 3.1, poichè il Governo ha presentato un emendamento che dovrebbe risolvere i problemi di copertura (almeno, così ci si augura).

\* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2.

Invito, invece, i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1, tenendo conto che il Governo è già venuto incontro, nel testo del decreto-legge, all'idea prospettata dal senatore Visco. Il termine è già stato ridotto;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

un'ulteriore riduzione apparirebbe troppo vessatoria. Ribadisco, pertanto, l'invito a ritirare l'emendamento. Diversamente, il parere del Governo non potrà che essere contrario.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 3.1 intendono mantenerlo?

\* VISCO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento. Prendo comunque atto del fatto che il Governo non ha fornito risposta alcuna al problema politico di fondo che ho posto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 4.

(Regime del deposito fiscale)

- 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.
- 2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle disposizioni sulle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.
  - 3. Il depositario autorizzato è obbligato:
- a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. Resta ferma la

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

facoltà per l'Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili e di notoria solvibilità;

- b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
- c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;
- d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
- 4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.
- 5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, lettera a), dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In presenza di apposita garanzia prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare».

4.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

\* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo esprime parere favorevole. Desidero tuttavia prospettare al relatore l'opportunità di sostituire il termine «garanzia» con il termine «cauzione», che mi sembra tecnicamente più corretto.

FORTE, relatore. Accolgo la modifica.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, gli uffici mi fanno notare che così facendo la parola «cauzione» verrebbe ripetuta due volte in due righe successive, giacchè il nuovo testo così suonerebbe: «In presenza di apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare». Mi sembra che vada bene il termine «garanzia».

FORTE, relatore. No, è il contrario. Essendo identico l'istituto giuridico, è bene che la stessa parola sia ripetuta due volte; altrimenti, potrebbero crearsi degli equivoci. Prestando una cauzione si riduce

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

l'altra. Nella lingua inglese non si ha timore di fare delle ripetizioni, quando necessarie, come nel linguaggio giuridico italiano.

PRESIDENTE. Va bene; evidentemente, la mia preparazione in materia è molto lacunosa.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione, con la modifica proposta dal Governo e accolta dal relatore.

# È approvato.

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

## Articolo 5.

(Abbuoni per perdite e cali)

- 1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.
- 2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
- 3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.
- 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.

#### Articolo 6.

(Circolazione di prodotti soggetti ad accisa)

- 1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.
- 2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore, del pagamento dell'accisa dovuta sulla merce trasportata; la garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.
- 3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze – Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.

- 4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.
- 5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
- 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
- 7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

# Articolo 7.

# (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)

- 1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
- a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;
- b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;
- c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;
- d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

- e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata.
- 2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di provenienza.

#### Articolo 8.

# (Operatore professionale)

- 1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.
- 2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
- 3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio della attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.
- 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
- 5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1.

## Articolo 9.

# (Rappresentante fiscale)

1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

- 2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
- a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;
- b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;
- c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.
- 3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

## Articolo 10.

(Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro)

- 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.
- 2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.
- 3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.
- 4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, nè quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

## Articolo 11.

(Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati)

- 1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
- 2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:
  - a) sigarette, 800 pezzi;
  - b) sigaretti (di peso non superiore a 3 gr/pezzo), 400 pezzi;
  - c) sigari, 200 pezzi;
  - d) tabacco da fumo, 1 Kg;
  - e) bevande spiritose, 10 litri;
  - f) prodotti intermedi, 20 litri;
  - g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;
  - h) birra, 110 litri.
- 3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonchè il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

## Articolo 12.

(Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa)

- 1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale.
- 2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento, che il relatore ha rinunciato ad illustrare:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

## «Art. 12-bis.

# (Disposizione interpretativa)

1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decretolegge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ha carattere di deroga dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e si applica anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale».

12.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

\* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

# Articolo 13.

## (Prodotti muniti di contrassegno fiscale)

- 1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.
- 2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.
- 3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.

# Articolo 14.

# (Rimborso dell'accisa)

1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRÁFICO

1° APRILE 1993

- 2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.
- 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo 13, nonchè le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.

#### Articolo 15.

# (Esenzioni)

- 1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
- a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
- b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
- c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico, nonchè alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE per gli usi consentiti;
- d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
- 2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 16 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 16.

# (Regimi particolari)

- 1. I territori extradoganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.
- 2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

- 3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.
- 4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal Regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L.106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonchè a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusi dal» con le altre: «inclusi nel»; aggiungere in fine le seguenti parole: «e pertanto non godono più dei benefici di cui all'articolo 2, comma quarto, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni».

16.1

Zoso, D'Amelio, Rabino

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RABINO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

# CAPO II

# STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUGLI OLI MINERALI

# Articolo 17.

(Prodotti soggetti ad accise)

- 1. Sono assoggettati ad accisa, con le aliquote di seguito indicate, i seguenti oli minerali:
- *a)* benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35): lire 914.000 per 1.000 litri:
- b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33): lire 827.000 per 1.000 litri;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

- c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):
  - 1) per autotrazione: lire 625,620 per 1.000 litri;
  - 2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1.000 litri;
  - d) oli da gas o gasolio (codice 2710 00 69):
    - 1) per autotrazione: lire 625.620 per 1.000 litri;
    - 2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1.000 litri;
- *e)* oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1.000 Kg. (1):
- 1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1.000 Kg.;
- f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):
  - 1) per autotrazione: lire 477.420 per 1.000 Kg.;
  - 2) per combustione: lire 245,000 per 1.000 Kg. (2);
  - g) gas metano (codice NC 2711 29 00):
    - 1) per autotrazione: aliquota zero;
    - 2) per combustione: usi civili: lire 258 al mc. (3), (4), (5); usi industriali: lire 20 al mc. (6).

usi civili: lire 164 al mc.;

usi di cui alla tariffa T1 e T2: esenzione.

<sup>(1)</sup> L'aliquota di lire 90.000 per 1.000 Kg. si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.

<sup>(2)</sup> L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1º gennaio 1994 ed in misura intera dal 1º gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.

<sup>(3)</sup> Per i consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 12 al mc.; per i consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 77 al mc. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

<sup>(4)</sup> Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

<sup>(5)</sup> Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili.

<sup>(6)</sup> Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano come combustibile nel settore alberghiero e in tutte le attività produttive di beni svolte dalle imprese industriali, artigianali ed agricole.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

- 2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:
  - a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
  - c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
  - d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
- e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;
- f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
  - g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
  - h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
- *i*) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
  - l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;
  - m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
  - n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
- 3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti ad eccezione del prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati nei limiti del contingente annuo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale.
- 4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.
- 5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.
- 6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) oli da gas o gasolio (codice 2710 00 69): lire 625.620 per 1.000 litri;».

17.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

- «f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):
  - 1) per autotrazione: lire 335.000 per 1.000 kg;
  - 2) per combustione:

usi civili: lire 335.000 per 1.000 kg (2) (5);

usi industriali: lire 25.000 per 1.000 kg (6);

3) per altri usi: lire 335.000 per 1.000 kg».

Alla nota (2) dell'articolo 17 sopprimere le parole: «L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per uso industriale».

Alla nota (5), dopo le parole: «gas metano», aggiungere le parole: «e del G.P.L.».

Alla nota (6), dopo le parole: «gas metano», aggiungere le parole: «e del G.P.L.».

17.13

VISCO, PELLEGRINO, BRINA, LONDEI, GAROFALO

Al comma 1, alla lettera f), inserire il seguente numero:

3) per altri usi: lire 335.000 per 1.000 kg.

Alla nota (2) dell'articolo 17 sopprimere le parole: «L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per uso industriale».

Alla nota (5), dopo le parole: «gas metano», aggiungere le parole: «e del G.P.L.».

Alla nota (6), dopo le parole: «gas metano», aggiungere le parole: «e del G.P.L.».

17.101

VISCO, PELLEGRINO, BRINA, LONDEI, GAROFALO

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):

- 1) per autotrazione: lire 335.000 per 1.000 Kg.;
- 2) per combustione: lire 335.000 per 1.000 Kg. (2);».

17.3

MONTINI, CUSUMANO

All'emendamento 17.4 sostituire la cifra: «220» con l'altra: «230».

17.4/1

PAVAN

Al comma 1, lettera g), n. 2) sostituire la cifra: «258» con l'altra: «220»; conseguentemente sostituire le note (3) e (4) con le seguenti:

- «(3) Sono soppresse le tariffe ridotte T1 e T2 di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986. Non è soggetto a imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.
- (4) Sono soppresse le agevolazioni per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

17.4 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera g), n. 2), dopo le parole: «usi industriali» aggiungere le parole: «compreso il teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione».

Nella nota (6) dopo la parola: «alberghiero» aggiungere le seguenti parole: «, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione aventi le caratteristiche tecniche indicate dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,».

17.102 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera g), n. 2), dopo le parole: «usi industriali» inserire le seguenti: «compreso il teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione».

17.5

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera g), sostituire le note (3) e (4) con le seguenti:

(3) Per i consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

provvedimento del Comitato interminiteriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 50 al mc.; per i consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 mc. annui: lire 118 al mc.. Le predette aliquote sono aumentate, rispettivamente, nella misura di lire 52 all'anno e di lire 35 all'anno, a partire dal 1994 e fino al 1997. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(4) Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sì applicano le seguenti aliquote:

usi civili: lire 190 al mc.; usi di cui alla tariffa T1: lire 26 al mc.; usi di cui alla tariffa T2 fino a 250 mc. annui: lire 58 al mc.

Tali aliquote sono aumentate, rispettivamente, nella misura di lire 17 all'anno, di lire 58 all'anno e di lire 50 all'anno, a partire dal 1994 e fino al 1997.

17.103 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera g), n. 2, alla nota (5), dopo le parole: «gas metano», inserire le seguenti: «e del GPL»; alla nota (6), dopo le parole: «gas metano», inserire le seguenti: «e del GPL».

17.8 LA COMMISSIONE

All'emendamento 17.11, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiese!, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, per quantitativi eccedenti il contingente annuo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Per la tassazione del biodiesel destinato al riscaldamento si applicano le disposizioni del successivo articolo 29».

17.11/1 IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Il prodotto denominato biodiesel, ottenuto

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, è esente, relativamente al contingente annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Per i quantitativi eccedenti il contingente, il biodiesel è tassato con l'aliquota d'imposta prevista per i prodotti equivalenti negli usi cui è destinato. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio ed autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni».

17.11 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nelle isole ancora servite dalla rete di distribuzione del gas metano, l'imposizione fiscale sul gas di petrolio liquefatto (GPL) e sul gasolio destinato alle attività produttive, è determinata in misura tale che il prezzo di vendita degli stessi prodotti per unità di energia, è identico a quello del metano nelle regioni del Mezzogiorno.

17.100 CHERCHI, BRINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: "n) le cessioni di beni soggette ad accisa"».

17.12

Piccolo, Galdelli, Crocetta, Salvato, Manna, Libertini, Marchetti, Dionisi, Meriggi, Fagni

Invito i presentatori ad illustrarli e ricordo che il relatore ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti presentati dalla Commissione.

\* VISCO. Signor Presidente, l'emendamento 17.13 tende a uniformare le aliquote per i gas di petrolio liquefatti, per autotrazione e combustione e per altri usi, a lire 335.000 per mille chilogrammi. È una questione che abbiamo discusso a lungo; i problemi connessi al contrabbando, dovuti alla differenza di prezzo oggi esistente, in questo modo verrebbero eliminati.

Attualmente l'uso di gas di petrolio liquefatti per impieghi diversi di autotrazione e combustione non è soggetto a tassazione. Si tratta di un utilizzo che riguarda circa 201.000 tonnellate l'anno; il soggetto a tassazione, darebbe un gettito non trascurabile, pari a circa 70 miliardi. Nell'emendamento 17.10.1, la cifra riportata non dovrebbe essere di lire 335.000, bensì di lire 245.000, perchè in questo caso sarebbe operante l'imposta più bassa che oggi esiste per la combustione.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Faccio presente inoltre che l'emendamento 17.13 è sostanzialmente analogo all'emendamento 17.3, presentato dai colleghi Montini e Cusumano. Ritengo che si tratti di un emendamento molto importante; siamo infatti in presenza sia di problemi connessi alla lotta al contrabbando, sia di problemi connessi all'incentivazione dell'uso di combustibili meno inquinanti della benzina, quali il gas propano liquido per autotrazione. Si pone anche il problema dell'eliminazione di un'inspiegabile agevolazione fiscale.

Pertanto, invito i colleghi a votare tali emendamenti.

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori dell'emendamento 17.3 hanno rinunciato ad illustrarlo.

PAVAN. L'emendamento 17.4/1 parte da un principio diverso da quello dell'emendamento del Governo e concerne uno dei punti fondamentali del provvedimento, come ha affermato il Sottosegretario.

La Commissione ha scelto di unificare l'aliquota, in precedenza diversa fra le varie fattispecie, per l'utilizzo del gas metano. Erano previste esenzioni e tariffe ridotte; la Commissione ha ipotizzato e ha approvato di portarle (in parte riducendole e in parte applicandole laddove non erano applicate) a 220 lire il metro cubo, istituendo un'unica tariffa in tutto il territorio nazionale e per tutte le fattispecie. Valutando complessivamente il provvedimento alla luce degli emendamenti approvati dalla Commissione, è risultato un minor gettito di circa 160 miliardi, come del resto si sottolinea nel parere della 5ª Commissione. Si era convenuto che al riguardo si potessero recuperare eventuali divergenze di merito. Aumentando di 10 lire (da 220 a 230) l'aliquota, si garantirebbero i 160 miliardi che mancano per la copertura globale del provvedimento.

Signor Presidente, è questo il significato del mio emendamento, alternativo rispetto all'emendamento del Governo, che sceglie di mantenere per ora la situazione attuale, anche se poi si impiegheranno quattro o cinque anni per giungere ad una equiparazione. Ritengo che l'intervento volto a favorire nel Mezzogiorno l'utilizzo del gas metano debba essere riferito agli investimenti e agli impianti di conduzione, ma non all'uso del gas metano stesso. Infatti, la stessa cifra può essere pagata da chi lo usa al Nord o al Sud. Se la situazione del Sud è diversa per motivazioni socio-economiche, si deve intervenire con degli investimenti e non sull'uso del gas metano. Il trattamento economico deve essere uguale al Nord e al Sud.

\* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, gli emendamenti 17.102 e 17.103 trattano questioni molto complesse. Il Governo si è sforzato di venire incontro a due esigenze: la prima è quella di assicurare un maggior gettito, a partire da quest'anno, tale da poter garantire la copertura del provvedimento (l'emendamento governativo comporta un maggior gettito di 90 miliardi nel 1993 e per il successivo triennio un gettito di 2.500 miliardi, oltre a quello derivante dalla maggiore propensione al consumo); la seconda è quella di risolvere un problema che dal senatore Pavan non è stato considerato, vale a dire quello di assicurare che gli investimenti nel Mezzogiorno per

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

realizzare la rete di metanizzazione abbiano l'effetto di indurre all'utilizzazione del gas metano. Ove si facesse la scelta di un prezzo troppo elevato, otterremmo il risultato che all'investimento non conseguirebbe l'allacciamento.

Per questi motivi, invito fin d'ora i presentatori dei vari emendamenti a ritirarli per convergere sulle due proposte modificative presentate dal Governo.

FAGNI. Signor Presidente, l'emendamento 17.12 fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Riteniamo infatti che tale provvedimento, all'articolo 2, comma 3, possa essere completato con l'aggiunta di una lettera «n)» sulle cessioni di beni soggette ad accisa.

Del resto, all'articolo 17, comma 7, del disegno di legge in esame si richiamano i precedenti commi 2 e 3 dello stesso articolo, contenenti indicazioni che a me sembrano particolarmente importanti, soprattutto laddove si parla dei prodotti diversi da quelli indicati nel comma 1, che, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa.

Nel successivo comma 3 si prevede una tassazione come carburante di qualsiasi altro prodotto che si intenda utilizzare come carburante o come additivo o per accrescere il volume finale dei carburanti, ad eccezione del prodotto denominato biodiesel.

A me pare che si tratti di una materia molto tecnica. Lo dico come riflessione finale; del resto, già il Presidente, a proposito di un diverso emendamento, ha avuto modo di sottolineare come si tratti di materie estranee alla competenza di molti di noi. Ho preso visione del fascicolo di emendamenti presentati al provvedimento in esame, un fascicolo che mi pare così complesso e diversificato da impedirne la discussione in questa fase della seduta odierna, di fronte alla scarsa presenza di senatori in Aula. Per questo, signor Presidente, chiedo che non si proceda ulterioriomente nell'esame del disegno di legge, perchè mi sembra una discussione fra pochissimi addetti ai lavori, con un consenso non sufficientemente responsabile e consapevole della maggioranza dei senatori presenti. Lo dico con molta serenità, senza voler far torto a nessuno.

PRESIDENTE. Senatrice Fagni, può darsi che il suo presagio venga confermato nel momento dell'eventuale passaggio al voto con lo scrutinio elettronico. Ritengo comunque positivo il completamento dell'illustrazione degli emendamenti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è favorevole all'emendamento 17.4/1, presentato dal senatore Pavan, in quanto è l'unico a tener conto delle coperture approvate in Commissione.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il relatore si rimette all'Assemblea.

139<sup>a</sup> Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

\* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, come ho già anticipato nel corso dell'illustrazione degli emendamenti, il Governo è favorevole all'emendamento 17.1. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, invita i presentatori dell'emendamento 17.13 a ritirarlo, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 17.101, 17.3 e 17.4/1.

Invito la Commissione a ritirare l'emendamento 17.4.

Per quanto riguarda gli emendamenti 17.102 del Governo e 17.5 della Commissione, faccio presente che si tratta di due formulazioni sostanzialmente identiche, ma l'emendamento 17.102 è tecnicamente più preciso. Invito pertanto il relatore a rivedere il suo parere e a ritirare l'emendamento 17.5.

Ricordo che l'emendamento 17.103 del Governo recupera tutta la materia.

Invito la Commissione a ritirare l'emendamento 17.8, conseguente all'emendamento 17.4. Sono favorevole all'emendamento 17.11 della Commissione, come modificato dal subemendamento del Governo.

Sono contrario agli emendamenti 17.100, dei senatori Cherchi e Brina, e 17.12, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori. Quest'ultimo emendamento, in particolare, comporta una perdita di gettito di 10.000 miliardi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dalla Commissione.

# È approvato.

Senatore Visco, il Governo ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 17.13. Intende mantenerlo?

\* VISCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.13, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

### Non è approvato.

BARBIERI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

#### Non è approvato.

Senatore Visco, il Governo ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 17.101. Intende mantenerlo?

\* VISCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.101, presentato dal senatore Visco e da altri senatori.

### Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 17.3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.4/1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, gli emendamenti 17.4/1, 17.4 e 17.103 riguardano una questione di particolare delicatezza, rispetto alla quale vorrei che tutti i colleghi si pronunciassero con il massimo di responsabilità per evitare – come è possibile che succeda – una spaccatura dell'Aula. Si tratta della differente imposizione sull'uso del metano nel Mezzogiorno e nelle altre parti del territorio nazionale.

Il Gruppo del PDS – anche chi vi parla, che è meridionale – ha sollevato in Commissione il problema che il consumatore del Nord paga per il metano che utilizza più di quanto paghi il consumatore del Mezzogiorno. Abbiamo sollevato il problema, signor Presidente, perchè crediamo debba essere risolto. Infatti, i motivi dell'agevolazione per il Mezzogiorno (che serviva per diffondere l'uso del gas metano in quell'area) non possono essere richiamati per consentire la sperequazione permanente tra il consumatore di metano al Nord ed il consumatore di metano al Sud.

Ho fatto questa premessa, signor Presidente, per invitare tutti i colleghi, sia del Nord che del Sud, a trovare una soluzione ragionevole che non divida quest'Aula tra coloro che rappresentano il Mezzogiorno e coloro che rappresentano il Nord, ma che semmai unisca il Senato nel perseguimento, sia pure graduale, di un obiettivo certo: quello di equiparare, in un dato numero di anni, l'imposizione e quindi il costo del metano per gli utenti nell'intero territorio nazionale.

Per fare questa operazione a noi sembra giusto sostenere la proposta che in merito ha presentato il Governo, che raggiunge l'obiettivo da noi auspicato. Come ognuno può constatare, in un certo numero di anni (nemmeno tanti) vengono equiparate le situazioni nelle diverse aree del paese. L'emendamento approvato dalla Commissione, rispetto al quale il senatore Pavan propone una modifica, sopprime invece in maniera brutale le agevolazioni per il Mezzogiorno e finisce per aumentare l'imposizione sul metano sia al Nord che al Sud. L'attuale situazione va sicuramente superata – lo dico in piena responsabilità – ma in maniera graduale e in modo accettabile per tutti.

Signor Presidente, ho preso la parola su tale questione, la cui rilevanza è manifesta a tutti, per invitare l'Aula ad assumere un atteggiamento che consenta una valutazione serena del problema. Ma se lei me lo permette, vorrei aggiungere – e parlo a nome del mio Gruppo – che francamente non riusciamo a capire il modo in cui stiamo procedendo; è una valutazione critica rivolta al Governo. Vi è una serie di norme, sulle quali in Commissione abbiamo espresso una valutazione unitaria, che poteva e può essere rapidamente approvata (così come sta avvenendo, d'altra parte, senza dichiarazioni di voto o pronunciamenti di qualsiasi genere). Ci sono invece altre norme che il Governo ha proposto in Aula (e non doveva farlo) che evidentemente

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

originano divisioni e comunque una valutazione sicuramente non unitaria da parte dell'Assemblea. Ci sono poi questioni che attengono ad emendamenti presentati da singoli Gruppi che possono essere sottoposte ad una verifica circa la loro essenzialità ai fini di questa legge.

Pertanto, ritengo opportuno trovare un accordo. Il Governo non deve pretendere di andare al di là della valutazione della Commissione; i Gruppi parlamentari (compreso il mio), se vogliono che il provvedimento arrivi a conclusione, pur valutandolo in piena autonomia, devono scegliere ciò che è essenziale per la loro posizione politica. È tuttavia il Governo a dover far cadere una serie di norme che ha proposto in Aula e che non credo servano ad agevolare l'iter del provvedimento.

Se tutti la valutassimo opportuna a questo fine, sarebbe necessaria una breve sospensione dei lavori. È una decisione che lascio comunque al Governo, alla Presidenza e agli altri Gruppi.

PRESIDENTE. Vi è pertanto, onorevoli colleghi, la richiesta formale di una breve sospensione. La Presidenza è naturalmente disposta ad accordare un quarto d'ora di sospensione, a condizione che ci sia qualche probabilità che questo periodo di tempo sia utilizzato ai fini dell'economia della discussione; altrimenti, si tratterebbe di un quarto d'ora perduto.

Tuttavia, a dare risposta a questa domanda devono essere il Governo e la Commissione.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPERONI. Signor Presidente, visto il momento, l'ora e le incombenze, sarei d'accordo con la richiesta del collega Garofalo. Tuttavia, al fine di evitare interruzioni, suggerisco che per dare luogo a questa fase di riflessione si accantonino gli emendamenti presentati all'articolo 17 e si proceda nell'esame degli articoli successivi. Nel frattempo, si potrà anche creare una sorta di Comitato ristretto, in via informale, che, mentre proseguono i lavori, visto il clima concorde, possa tentare di risolvere il problema senza interrompere la seduta.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, ritengo che la sua proposta sia veramente costruttiva. Accantoniamo pertanto gli emendamenti relativi all'articolo 17 del decreto-legge e procediamo nell'esame degli emendamenti riferiti agli altri articoli, a condizione però che la Commissione, i presentatori degli emendamenti e il Governo cerchino una soluzione; altrimenti, sarebbe tempo perduto.

Il senatore Pavan, il rappresentante del Governo e gli altri interessati sono naturalmente i primi a doversi regolare in questo modo se si vuole utilizzare il tempo concesso.

Ricordo che il testo degli articoli 18 e 19 del decreto-legge è il seguente:

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

#### Articolo 18.

### (Fatto generatore dell'accisa)

- 1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:
- a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2
   e 3;
- b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.
- 2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.
- 3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

### Articolo 19.

# (Definizione di stabilimento di produzione)

- 1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a «trattamento definito» ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.
- 2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.
  - 3. Non si considera produzione di oli minerali:
- a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;
- b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo con l'allegata tabella, è il seguente:

#### Articolo 20.

# (Impieghi agevolati)

- 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A aliegata al presente decreto, sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.
- 2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

Tabella A

# IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

_	IMPIEGO	AGEVOLAZIONE
1	. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibili per riscaldamento	esenzione
2.	Impieghi come carburanti per la navigazione area diversa dall'aviazione privata da diporto (1)	esenzione
3.	Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto (1)	esenzione
4.	Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa	11% aliquota normale
5.	Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci	30% aliquota normale
6.	Impieghi in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce.  L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto di terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione è concessa anche agli aeromobili adibiti a lavori agricoli nei quantitativi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria	20% aliquota normale
7.	Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione	esenzione
8.	Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	esenzione
9.	Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	30% aliquota normale
	Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione	30% aliquota normale
11.	Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi	esenzione

# ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

Segue TABELLA A

,	IMPIEGO	AGEVOLAZIONE
	oduzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, purchè la potenza tallata non sia inferiore a Kw 1:  - metano e gas di petrolio liquefatti	=
	caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per lio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:	
	- gasolio	L. 1.000 per 1.000 kg
nel	gevolazione è accordata nei limiti dei quantitativi considerati impiegati la produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con creto del Ministro delle finanze.	
che	onamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi e in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.	
diff	gevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della ferenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella otta, entro i seguenti quantitativi:	
pop	a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con colazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con colazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con colazione di 100.000 abitanti o meno	30% aliquota normale
feri det	onamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei iti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da erminare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le dalità stabiliti con lo stesso decreto	30% aliquota normale
lan: con par	lecorrere dal 1º gennaio 1994, le agevolazioni previste per le autoambuze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono acesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a rametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri menti di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.	•
15. <b>P</b> ro	duzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare	esenzione

<sup>(1)</sup> Per «aviazione privata da diporto» e per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o della prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al numero 3, dopo la parola: «diporto» aggiungere le altre: «, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti».

20.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, nella tabella A richiamata, sostituire il n. 5 con il seguente:

«5) Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e di merci e nei trasporti effettuati da aziende pubbliche di navigazione di linea nelle acque interne».

20.110

Roscia, Paini, Pagliarini

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al numero 6 sostituire le parole: «20% aliquota normale» con l'altra: «esenzione».

20.100

GUGLIERI, PAINI, MICOLINI, RABINO

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 12, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

«L'agevolazione è accordata:

- a) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;
- b) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni;
- c) agli altri prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze».

20.101

IL GOVERNO

All'emendamento 20.6 sostituire le parole: «autoproduzione combinata di energia elettrica e vapore ed altri prodotti» con le seguenti: «autoproduzione di energia elettrica e vapore nonchè agli altri prodotti».

20.6/1

**FAVILLA** 

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 12, nell'ultimo periodo dopo le parole: «è accordata», inserire le seguenti: «agli oli minerali

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

greggi, naturali impiegati nella stessa area di estrazione per l'autoproduzione combinata di energia elettrica e vapore ed agli altri prodotti».

20.6

LA COMMISSIONE

Al comma 1, nella tabella A richiamata, ai numeri 13 e 14, sostituire le parole: «30% aliquota normale» con le altre: «50% aliquota normale» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione è concessa, anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL».

20.8

LA COMMISSIONE

Al comma 1, nella tabella A richiamata, dopo il numero 14, inserire il seguente:

«14-bis. Impiego di oli minerali all'interno di impianti petrolchimici dotati di centrali combinate termoelettriche nei limiti dei quantitativi considerati impiegati nella produzione di vapore, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze: . . . esenzione».

20.9

LA COMMISSIONE

Al comma 1, alla tabella A richiamata, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«14-bis) consumo di oli per la produzione di piombo e di zinco... esenzione».

20.102

FORTE, COCCIU, VOZZI, SCHEDA, GANGI, LI-BERATORI, COVATTA, CIMINO

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al numero 2, aggiungere, in fine, le parole: «o per voli didattici».

20.10

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, numero 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

20.11

LA COMMISSIONE

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* ROSCIA. Signor Presidente, l'emendamento 20.110 mira a riportare in vigore le agevolazioni per i trasporti effettuati dalle aziende pubbliche sui laghi e le acque interne che, in effetti, sussistevano anche in precedenza con l'applicazione di un'aliquota ridotta. Le aziende di trasporto, infatti, sono notoriamente in perdita e se aumentiamo il costo del carburante occorrerà finanziarle in qualche altro modo.

L'onere finanziario relativo a questo emendamento è stato quantificato in circa 3 miliardi, un costo abbastanza irrisorio; tuttavia, con esso si evita che questi soldi debbano essere ristornati e che debba essere approvata una nuova legge per restituire alle aziende di trasporto sui laghi queste maggiori somme.

Tenete presente, cari colleghi, che il problema si pone anche nell'ambito turistico; evidentemente, infatti, maggiori costi determinano poi anche prezzi più elevati. Ne consegue che viene scoraggiata la navigazione, tramite mezzi pubblici, nelle acque interne, il che di fatto, penalizza anche il turismo.

GUGLIERI. Signor Presidente, secondo quanto afferma nel suo parere la 5<sup>a</sup> Commissione, l'emendamento 20.100, a mia firma, non avrebbe la necessaria copertura finanziaria. Pertanto, lo ritiro, in quanto potrebbe creare problemi alla sopravvivenza del decreto in esame.

\* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, l'emendamento 20.101 del Governo propone una riformulazione tecnica degli emendamenti 20.6 e 20.9. Qualora tale formulazione fosse ritenuta preferibile anche dalla Commissione, si potrebbe convergere sull'emendamento in questione.

FAVILLA. L'emendamento 20.6/1 è abbastanza chiaro; con esso si vuole considerare l'energia termica allo stesso livello di quella elettrica, senza che siano obbligatoriamente combinate.

FORTE, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 20.102, che ho presentato insieme ad altri colleghi in qualità di semplice senatore e non di relatore, mira a risolvere alcuni delicati problemi riguardanti imprese in crisi in Sardegna. Esso, pertanto, ha una valenza in relazione ai problemi dell'industria chimica sarda.

Ripeto che considero illustrati gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 20.110 del senatore Roscia, 20.101 del Governo e 20.6/1 del senatore Favilla, oltre che ovviamente sugli emendamenti presentati dalla Commissione.

Assemblea - Resoconto stenografico

1° APRILE 1993

\* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.1, 20.10 e 20.11. Invita invece i presentatori a ritirare gli emendamenti 20.6/1, 20.6, 20.8 e 20.9 in quanto li ritiene assorbiti dall'emendamento 20.101. Infine, esprime parere contrario sugli emendamenti 20.102 e 20.110.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dalla Commissione.

# È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.110, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

# Non è approvato.

L'emendamento 20.100 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 20.101, presentato dal Governo.

# È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.6/1.

Ricordo che il Governo ha invitato al ritiro dell'emendamento, risultando questo assorbito dalla precedente votazione.

Senatore Favilla, insiste per la votazione?

FAVILLA. Essendosi la Commissione pronunziata in senso favorevole, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.6/1, presentato dal senatore Favilla.

# È approvato.

L'emendamento 20.6 risulta assorbito dalla votazione dell'emendamento 20.101. Conseguentemente, la votazione dell'emendamento 20.6/1 testè effettuata risulta priva di conseguenze sul piano del testo normativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.8.

Ricordo che il Governo ha invitato al ritiro dell'emendamento.

Il relatore insiste per la votazione?

FORTE, relatore. Signor Presidente, mantengo l'emendamento. Pregherei comunque il Governo di evitare queste operazioni finali, giacchè io stesso come relatore non riesco bene a capire cosa stia succedendo, a causa della confusione a livello tecnico che si è creata.

Si opera di notte e ci si sottopone poi un testo di cui noi non riusciamo a capire quasi nulla.

PRESIDENTE. Senatore Forte, di notte si fanno anche cose piace-voli, non tutte però. (Applausi dal Gruppo della Lega Nord).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

FORTE, relatore. Purtroppo i testi li leggiamo di giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la invito a chiarire la posizione del Governo sull'emendamento 20.8.

\* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, appartengo alla scuola di pensiero di quanti ritengono che chi ha il vantaggio di dormire poco può lavorare di più.

Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 20.8, poichè non risulta in realtà assorbito da quello governativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.8, presentato dalla Commissione.

# È approvato.

L'emendamento 20.9 risulta pertanto assorbito. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.102.

FORTE, relatore. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.10.

FAVILLA. Signor Presidente, desidero far notare che l'emendamento contiene un errore formale per cui si otterrebbe un risultato diverso da quello voluto dalla Commissione. Le parole: «e per voli didattici» vanno aggiunte al numero 2 della tabella A richiamata e non già alla nota, risultando l'emendamento così formulato:

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 2, aggiungere, in fine, le parole: «e per voli didattici».

PRESIDENTE. Il relatore concorda con questa osservazione?

FORTE, relatore. Si tratta di una dizione imprecisa e quindi convengo con il senatore Favilla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.10, presentato dalla Commissione, con la modifica testè introdotta.

### È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.11, presentato dalla Commissione.

#### È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge è il seguente:

#### ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

#### CAPO III

# STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

#### Articolo 21.

# (Birra)

- 1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20° Celsius.
- 2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

#### Articolo 22.

### (Vino)

- 1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.
  - 2. Si intendono per:
- a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi:
- 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
- 2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purchè siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
- *b)* «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
- 1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
- 2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.
- 3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

#### Articolo 23.

### (Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)

- 1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
  - 2. Si intendono per:
- a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano:
- 1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;
- 2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
- b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonchè i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che soddisfano le seguenti condizioni:
- 1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
- 2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;
- 3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.
- 3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

# Articolo 24.

# (Prodotti intermedi)

- 1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito.
- 2. Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.
- 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è considerata «prodotto intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

fermentazione, nonchè qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 25 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 25.

### (Alcole etilico)

- 1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.146.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.
  - 2. Per alcole etilico si intendono:
- a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
- b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206:
  - c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.
- 3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, che il relatore dà per illustrato:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovraimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

3-ter. Il credito di rivalsa di cui al comma 3-bis ha privilegio eguale a quello stabilito per l'imposta sul valore aggiunto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

25.2 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

\* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.2, presentato dalla Commissione.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 26 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 26.

#### (Esenzioni)

- 1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:
  - a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;
- b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;
  - c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;
- d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE;
- e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
- f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
- g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg. di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg. di prodotto per altri prodotti;
- h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
- i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perchè divenuti non idonei al consumo umano.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da ritenersi già illustrato:

#### Art. 26.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nell'ambito delle modalità e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 22.09, è assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius».

26.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

• \* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Su questo emendamento il Governo si rimette alle decisioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dalla Commissione.

# È approvato.

Onorevoli colleghi, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari abbiamo stabilito che alle ore 16 avremmo terminato i nostri lavori. Ci dispiace di lasciare a metà strada questo provvedimento ma non possiamo fare altro che così.

Sospendo pertanto il seguito della discussione.

Formulo a tutti i colleghi i migliori auguri per la Pasqua ed anche per il lavoro non lieve che probabilmente dovranno affrontare nei prossimi quindici giorni.

# Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

CANDIOTO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

# Ordine del giorno per la seduta di martedì 20 aprile 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 20 aprile 1993 alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

- I. Discussione della mozione n. 97 sulla condizione degli anziani.
- II. Discussione del disegno di legge:

PECCHIOLI ed altri. - Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433).

La seduta è tolta (ore 16).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

# Allegato alla seduta n. 139

# Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 27 marzo 1993, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto Tribunale, ha adottato, con decreto in data 22 marzo 1993, l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia del signor Camillo Cinalli nei confronti del deputato Giuliano Amato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore.

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 31 marzo 1993 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

Zoso. – «Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali» (1127).

Perina, Garraffa, Martelli, Signorelli, Mininni-Jannuzzi, Condorelli, Dionisi, Pulli, Marinucci Mariani e Brescia. – «Contributo annuo all'Istituto internazionale per gli studi e l'informazione sanitaria» (1128).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MEDURI, VISIBELLI e TURINI. – «Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abilitazione alla guida dei motocicli» (1129);

Senesi, Nerli, Pinna, Angeloni e Rognoni. – «Nuove norme per trasporto pubblico urbano e regionale» (1130);

TEDESCO TATÒ, BOLDRINI e D'ALESSANDRO PRISCO. – «Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come modificato dalla legge 2 dicembre 1969, n. 997, riguardante il beneficio della permanenza in servizio dei perseguitati politici antifascisti o razziali dipendenti dello Stato e di enti pubblici» (1131);

PIERANI, ANGELONI, BARBIERI, BUCCIARELLI, DANIELE GALDI, FORCIERI, GIANOTTI, GUERZONI, LONDEI, TADDEI, TEDESCO, TATO e Russo Michelangelo. – «Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e norme per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» (1132).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

LOPEZ, ZUFFA, CANNARIATO, ROCCHI, MARINUCCI MARIANI, ROBOL, MANZINI, BONO PARRINO, BISCARDI, SPERONI, ALBERICI, BARBIERI, BENEVENUti, Bettoni Brandani, Boffardi, Brescia, Brutti, Bucciarelli, Cabras, CAPPIELLO, CARPENEDO, CHERCHI, CHIARANTE, COLOMBO SVEVO, CONDARCURI, CONDORELLI, COSSUTTA, COVIELLO, CROCETTA, D'ALESSANDRO PRISCO, D'AME-LIO, DANIELE GALDI, DE GIUSEPPE, DE MATTEO, DE ROSA, DIONISI, DONATO, DOPPIO, FAGNI, FERRARI Karl, FONTANA Albino, FONTANA Elio, FORCIERI, FOSCHI, FRANCHI, GALDELLI, GALUPPO, GAROFALO, GARRAFFA, GIBERTONI, GIOLLO, GIORGI, GIOVANELLI, GIOVANOLLA, GIUGNI, GRASSANI, GRAZIANI, GRECO, IANNI, ICARDI, LADU, LAURIA, LIBERTINI, LONDEI, LORETO, LUONGO, MAISANO GRASSI, MANIERI, MANNA, MARCHETTI, MARNIGA, MERIGGI, MESORA-CA, MIGONE, MINUCCI Adalberto, MINUCCI Daria, MOLINARI, MONTINI, PAGANO, PAGLIARINI, PARISI VITTORIO, PEDRAZZI CIPOLLA, PELLEGATTI, PEZZONI, PICCOLI, PICCOLO, PIERANI, PINNA, PISTOIA, POSTAL, PROCACCI, ROBOL, ROCCHI, ROGNONI, RONZANI, RUSSO Michelangelo, SALVATO, SALVI, SARTORI, SCAGLIONE, SCIVOLETTO, SENESI, SMURAGLIA, STAGLIENO, STEFANO, STRUFFI, TADDEI, TANI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, TRONTI, VINCI, ZECCHINO e Zoso. - «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» (1133);

D'AMELIO, RUFFINO, DI LEMBO, ACQUARONE, RAVASIO, LOMBARDI, RABINO, REDI, PAVAN, INNOCENTI, MICOLINI, DI NUBILA, COVIELLO, DE COSMO, NAPOLI, GRASSI BERTAZZI E GIOVANNIELLO. – «Abrogazione dell'articolo 369 del codice di procedura penale» (1134):

GRECO, D'AMELIO, DI LEMBO, RUFFINO e PINTO. – «Modifica degli articoli 279, 309 e 310 del codice di procedura penale» (1135).

MARINUCCI MARIANI, CAPPIELLO e MANIERI. – «Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 26, concernente norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero» (1136).

#### Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 31 marzo 1993, i senatori Tedesco Tatò, Pagano e Bucciarelli hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1103.

In data 31 marzo 1993 il senatore Di Nubila ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1015.

Il senatore Bernassola ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 1093 e 1096.

I senatori Pierani e Londei hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1063.

Il senatore Rabino ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1126.

Il senatore Pulli ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1074.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

Il senatore Cutrera ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 22.

Il senatore Speroni ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 381.

Il senatore Foschi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1126.

La senatrice Marinucci Mariani ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1104.

### Disegni di legge, nuova assegnazione

I disegni di legge: Triclia ed altri. – Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi» (368) e Visco ed altri. – «Istituzione dei fondi d'investimento mobiliare chiusi a rischio e regime fiscale dell'attività di investimento istituzionale nel capitale di rischio» (445), già deferiti in sede referente alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono nuovamente assegnati alla Commissione stessa in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1072.

# Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni permanenti riunite 4ª (Difesa) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 31 marzo 1993, i senatori De Rosa e Tedesco Tatò hanno presentato la relazione sul disegno di legge: De Giuseppe. – «Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione» (941).

# Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il seguente disegno di legge: Deputati ANEDDA ed altri; ALESSI ed altri; CORRENTI ed altri. – «Modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere» (1090) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

# Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle seguenti proposte di nomina:

dell'ammiraglio Leonardo Fontana a presidente dell'Ente autonomo del porto di Savona (n. 189);

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

del dottor Mario Fasino a presidente dell'Ente autonomo del porto di Palermo (n. 190).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tali richieste sono state deferite alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per gli affari sociali, con lettera in data 31 marzo 1993, in virtù della delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto in data 17 luglio 1992 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti nel 1992 (Doc. XXXVII, n. 1).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>.

# Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di marzo sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

# Corte costituzionale, trasmissione di sentenze relative ai referendum popolari

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 1º aprile 1993, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia della sentenza depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte dichiara:

ammissibile la richiesta di *referendum* popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* del 16 marzo 1993, per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1º marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), nonchè degli articoli 1, commi 1, 1-bis e 5 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive), nonchè, infine, dell'articolo 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, limitatamente alle parole: «ferme restando le

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima». (Sentenza n. 137 del 31 marzo 1993).

Detta sentenza è depositata presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

# Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 26.

# Interpellanze

MANCUSO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni. – Premesso:

che il 24 marzo 1993 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 ha avuto luogo una manifestazione di protesta di ben 30.000 agenti della polizia municipale che hanno sfilato in corteo per le principali vie di Roma, deponendo al termine una corona d'alloro al Milite ignoto, al fine di:

- l) evitare la privatizzazione del loro rapporto di impiego che li porrebbe in una situazione giuridica di maggiore subalternità nei confronti del potere politico locale che certamente non brilla per onestà e imparzialità nella gestione della cosa pubblica;
- 2) ottenere una completa equiparazione normativa ed economica con le forze di polizia nazionali, mediante il riordinamento dei vari corpi municipali che preveda un coordinamento a livello regionale;

che lo stesso giorno è stato consegnato al Presidente del Consiglio dei ministri un documento riassuntivo delle richieste delle organizzazioni sindacali autonome, in relazione alle quali si auspicano interventi normativi correttivi;

che l'intera manifestazione, nonostante l'elevata partecipazione e la nobiltà delle istanze, è stata ignorata dalla televisione di Stato che ancora una volta ha dimostrato di essere un ente a difesa di un regime partitocratico, teso a non far vedere agli italiani migliaia di cittadini in divisa che hanno pubblicamente manifestato la loro indignazione contro un regime corrotto che sta portando l'Italia allo sfascio più completo,

l'interpellante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, nelle rispettive competenze, di:

accogliere le istanze di agenti municipali che, sulla base della legge n. 65 del 1986, successiva alla n. 121 del 1981, hanno le stesse attribuzioni delle forze di polizia nazionali, ma certamente non la stessa dignità e trattamenti accessori;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

razionalizzare il comparto della sicurezza nel nostro paese, in una visione europea, al fine di fornire ai cittadini un prodotto nel settore soddisfacente;

far conoscere i motivi della mancata ripresa della manifestazione da parte dell'ente radiotelevisivo pubblico.

(2-00259)

D'AMELIO. – Al Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. – Premesso che la legislazione per la ricostruzione delle regioni Campania e Basilicata, colpite dal terremoto del 1980, si basa sul principio dell'urgenza e della necessità e che, conseguentemente, i comuni interessati e ammessi ai benefici della ricostruzione hanno avviato l'opera della ricostruzione con i criteri dell'urgenza, utilizzando spesso imprese artigiane locali;

rilevato che i tempi di erogazione da parte del Ministero del tesoro sono stati discontinui e, spesso, hanno fatto registrare ritardi ed inadempienze (come sta avvenendo ormai da circa tre anni, dal momento che i comuni non ricevono alcun finanziamento dallo Stato);

visto che il Governo non ha neppure provveduto alla ripartizione dei fondi previsti dalla legge n. 32 del 1992, malgrado che una norma della stessa stabilisse che il riparto dovesse avvenire entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge;

considerato che le imprese, per lo più artigiane, sono al collasso e che i comuni stanno pagando gli interessi alle banche per anticipazioni previste dalla legge, ma non coperte dai finanziamenti governativi,

l'interpellante chiede di conoscere:

quando si porrà fine a questa situazione grave che vede ferma la ricostruzione e le imprese in agonia prefallimentare;

cosa intenda fare il Governo per far fronte, in tempi brevi, alle necessità delle zone terremotate.

(2-00260)

# Interrogazioni

MARINUCCI MARIANI, CAPPIELLO, MANIERI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Premesso:

che l'articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, prevede ai commi 2 e 3 che, in caso di morte dell'ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto alla pensione di reversibilità, sempre che sia titolare di assegno e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza;

1° APRILE 1993

che, qualora sussista un altro coniuge superstite, il trattamento pensionistico è dovuto comunque anche se diviso in ragione della durata del rapporto matrimoniale;

che, nonostante il disposto di legge presso alcuni uffici INPS risulta che alcuni funzionari, alla richiesta presentata da parte di donne divorziate, rispondano in senso negativo;

che gli stessi funzionari, posti di fronte al testo della legge o all'opuscolo edito dalla Presidenza del Consiglio sui diritti delle donne, mutano improvvisamente atteggiamento, dichiarandosi disponibili ad approfondire il caso proposto,

si chiede di sapere:

 a) se al Ministro in indirizzo risulti che l'INPS abbia diramato circolari o direttive miranti a rispondere preliminarmente in senso negativo a qualsiasi richiesta;

b) in caso contrario, se non ritenga che tale modo di procedere configuri comunque un gravissimo abuso che si risolve in un danno ed in una odiosa negazione di diritti per i soggetti più deboli come le donne divorziate prive di reddito, e che, pertanto, si giustifichi l'adozione immediata di provvedimenti atti a far sì che tale stato di cose venga al più presto a cessare.

(3-00515)

BUCCIARELLI, NOCCHI. - Al Ministro per i beni culturali e ambientali. - Premesso:

che da tempo l'amministrazione comunale di Prato è impegnata per la realizzazione del nuovo Museo civico, come momento essenziale di un processo di riqualificazione urbana e di recupero funzionale del centro storico cittadino;

che con delibera del 22 dicembre 1986 la medesima amministrazione comunale affidava all'architetto Gae Aulenti e suoi collaboratori l'incarico di redigere un progetto di massima riguardante il palazzo Pretorio, l'ex Monte dei Pegni, il palazzo Valentini ed ex carceri e servizi pubblici, che ridisegnasse il cuore del centro cittadino, costruendo insieme un percorso storico ed un sistema museale;

che in data 15 marzo 1991 i professionisti consegnarono il progetto architettonico di massima del complesso museale;

che tale progetto è stato trasmesso in data 8 maggio 1991 alla sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici di Firenze e Pistoia, competente per territorio;

che la suddetta sovrintendenza ha richiesto in data 6 agosto 1991 il parere della divisione III del Ministero per i beni culturali e ambientali;

considerato che ad oggi nessuna risposta è pervenuta all'amministrazione comunale nonostante siano stati realizzati anche dei sopralluoghi da parte dei competenti uffici ministeriali,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni di un così prolungato ritardo e i tempi entro i quali il Ministero per i beni culturali e ambientali intenda rispondere ad un comune della nostra Repubblica.

(3-00516)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

TORLONTANO, FRANCHI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:

che presso la procura e il tribunale di Pescara si è registrato negli ultimi 10 anni un enorme aumento del carico di lavoro fino al punto che esso costituisce il 78 per cento del carico di lavoro complessivo di tutta la regione Abruzzo ed è superiore a quello di città ben più popolose come Padova;

che presso i predetti uffici si registrano gravissime carenze negli organici che restano gli stessi da 10 anni determinando il rischio che organizzazioni malavitose provenienti da altre regioni, soprattutto Puglia e Campania, acquisiscano il controllo del territorio in vasti settori del litorale abruzzese, nel quale gravita la massima parte della popolazione regionale, secondo le preoccupate indicazioni del procuratore della Repubblica, dottor Di Nicola,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere in tempi brevi per garantire il pieno funzionamento degli uffici giudiziari di Pescara per i quali è necessario incrementare la pianta organica del personale con le seguenti unità:

- 1) per il tribunale 6 magistrati, 2 funzionari, 6 assistenti giudiziari, 6 dattilografi, 3 commessi e un autista;
- 2) per la procura 3 magistrati, 8 assistenti giudiziari, 10 dattilografi, 5 commessi e 3 autisti.

Per quanto riguarda la procura si chiede inoltre di sapere se non si ritenga necessario procedere alla informatizzazione e all'automazione dei servizi, all'aumento dell'organico e al potenziamento tecnico-strutturale e professionale dei servizi di polizia giudiziaria con particolare riferimento al nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza nonchè alla sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica di Pescara.

(3-00517)

#### Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

#### GIANOTTI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere:

quali siano i motivi per i quali da mesi sono bloccati gli ingressi di Almese e di Avigliana nell'autostrada che collega Torino con il traforo del Frejus, tenuto conto che anteriormente tali ingressi erano liberamente praticati;

quali siano i tempi previsti per la messa in funzione dei caselli a ciascuna di quelle entrate, visto che l'esazione di un pedaggio sarebbe il motivo dei disagi provocati alla popolazione;

perchè non si faccia obbligo a tutti gli automezzi pesanti di attraversare la valle di Susa tramite autostrada (tranne naturalmente che per il tratto ancora in costruzione), vietando l'uso delle strade statali nn. 24 e 25.

(4-02928)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

#### GIBERTONI. - Al Ministro dei trasporti. - Premesso:

che il giorno 21 marzo 1993 alle ore 17,04, con partenza da Firenze, l'interrogante si è servito del treno *intercity* n. 532 «Vesuvio» proveniente da Roma Tiburtina e diretto a Milano via Bologna;

che l'interrogante è rimasto profondamente amareggiato e disgustato, sia come cittadino che come parlamentare, nel constatare la profonda disorganizzazione e il grave disservizio che provoca disagio ai passeggeri, costretti ad affrontare un viaggio in condizioni di totale disagio riguardante al limite dei passeggeri che per garantirsi un minino di *comfort* decidono di viaggiare in prima classe sobbarcandosi una differenza di costo rilevante;

che il treno, che forse sarebbe meglio chiamare «tradotta», era stracolmo all'inverosimile tanto da far tornare alla mente certi convogli della fine della guerra e tanto da costringere anche i passeggeri, in possesso del biglietto di prima classe e supplemento, a stiparsi in piedi come sardine nei vagoni di seconda classe e nel vagone ristorante;

che pare assurdo che in un paese «civile» si possa ancora viaggiare in simili condizioni dove addirittura non è più neanche sufficiente ricorrere alla prima classe;

che pare addirittura assurdo che il possessore di biglietto di prima classe sia costretto a viaggiare in piedi e addirittura in seconda classe;

che nessuna informazione viene data dalle biglietterie sull'esaurimento dei posti a sedere, con ciò illudendo e invogliando i viaggiatori all'acquisto di biglietti di prima classe per poi costringere gli stessi a viaggiare in piedi;

che molto probabilmente il Ministro dei trasporti non pratica viaggi ferroviari e non può rendersi conto dello stato in cui versa tale servizio e soprattutto non può fare confronti diretti con i paesi europei dove il trasporto ferroviario funziona e il cittadino è soddisfatto del servizio.

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo la vendita di biglietti di prima classe venga effettuata anche dopo l'esaurimento dei posti a sedere;

per quale motivo, nonostante l'aggiunta al normale biglietto di un ulteriore supplemento, si possano verificare situazioni simili a quella in premessa descritta;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare la situazione dei treni a lunga, media e breve percorrenza.

(4.02929)

GIBERTONI. – Al Ministro dell'ambiente. – Premesso che la vita in cattività rappresenta per un animale appartenente ad una specie selvatica fonte di sofferenza sia fisica che psichica;

visto:

che l'articolo 4 della dichiarazione universale dell'UNESCO firmata a Parigi nel 1978 recita che ogni animale che appartenga ad una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico ed ha il diritto di riprodursi;

139a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

che l'articolo 727 del codice penale punisce qualsiasi forma di maltrattamento sugli animali e che la reclusione di un essere selvatico è di per sè maltrattamento;

considerato:

che il mantenimento di un animale selvatico può rappresentare un pericolo notevole per chi lo ospita e per gli altri, soprattutto una volta adulto;

che tale mantenimento potrebbe ad un certo punto rivelarsi non più sostenibile, sapendo che la reintroduzione di animali non domestici (vissuti per un certo periodo in cattività) nella vita selvatica è costosa e complessa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che venga posto divieto a privati di allevare e mantenere in cattività animali selvatici (felini, rettili, eccetera), siano essi provenienti dai paesi d'origine che nati in zoo od in altre condizioni innaturali.

(4-02930)

CAPPELLI. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente. - Premesso:

che il comune di Cairo Montenotte (Savona) è proprietario di un'area sita in località Mazzucca distinta al catasto terreni al foglio 67, mappali 33 di m. 7400, 186 di m. 22165 e 193 di m. 3140, acquistata con atto rogato dal notaio Rossi di Cairo Montenotte il 16 aprile 1992 repertorio nn. 56404 e 11381 di raccolta dalla società Italiana Coke;

che in detto atto il comune si assumeva gli oneri di un eventuale risanamento dell'area stessa;

che detta area era utilizzata dalla società come discarica di rifiuti industriali e al momento della sua dismissione la regione Liguria sanciva la regolarità della discarica solo su dati prodotti dalla Italiana Coke e non come sarebbe stato necessario su rilievi materialmente effettuati dalla regione stessa;

che in tempi recenti i vigili urbani di Cairo Montenotte, dopo aver rilevato la presenza di rifiuti industriali, non potevano procedere a più approfondite indagini poichè in data 25 giugno 1992 con documento protocollo n. 14234 il sindaco autorizzava il CAV (Consorzio autotrasportatori Valbormida) ad eseguire lavori di livellamento e riempimento dell'area in oggetto;

che la predetta CAV in data 22 giugno 1992 chiedeva di acquistare porzione dell'area sopra menzionata per m. 17293;

che più volte sulla stampa locale è stato scritto della possibilità che nell'area in oggetto possano essere stati stoccati rifiuti tossiconocivi e mai è stata resa possibile, pare volutamente, una approfondita verifica ed analisi,

si chiede di sapere se non ci si intenda attivare con tutti i mezzi tecnici possibili al fine di verificare se in passato siano stati messi a dimora nel sottosuolo dell'area in oggetto rifiuti tossico-nocivi e, nel caso, assumere tutti i provvedimenti necessari.

(4-02931)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

SERENA. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che il giovane Dario Ponchio, nato il 21 marzo 1968 e residente in Selvazzano Dentro (Padova), nella sera del 25 agosto 1986 rimase vittima di un incidente stradale in via Monache a Selvazzano;

che in quell'incidente il Ponchio riportò lesioni gravissime, con un'invalidità permanente del 50 per cento;

che sua unica colpa fu di trovarsi a passare, quella sera, per quel tratto di strada;

che il pretore Gianmarco Pietrogrande assolse l'imputato Gastone Carmignotto con formula piena, con sentenza del 19 novembre 1987;

che la vicenda presenta molti lati oscuri, in quanto anche l'avvocato difensore del Ponchio ritardò la pratica di appello, fino a farne scadere i termini;

che presso la procura di Trieste è stato presentato esposto contro la sentenza del pretore di Padova;

che, da quanto si evince da un esposto presentato dai genitori del ragazzo al Presidente della Repubblica, l'ordine degli avvocati avrebbe vietato a qualsiasi avvocato di Padova o di altra città di difendere il Ponchio,

l'interrogante chiede di conoscere l'opinione del Ministro in merito ai fatti sopra esposti e in particolare in merito alle decisioni assunte dalla pretura di Padova.

(4-02932)

# SERENA. - Al Ministro delle finanze. - Premesso:

che dai dati messi a disposizione dalla Confartigianato emerge che nel solo mese di gennaio 1993 sono state ben 160.000 le imprese di lavoro autonomo che hanno cessato la loro attività;

che tale situazione vede una miriade di commercianti, artigiani e liberi professionisti gettar la spugna a causa, oltre che della generale situazione di crisi dell'economia italiana, anche e soprattutto della stangata prevista con l'introduzione dei decreti sulla *minimum tax*, assimilabile al pizzo mafioso;

che a giudizio dell'interrogante l'introduzione di tale tassa appare in stridente contrasto, oltre che con i principi generali del nostro ordinamento, anche con l'articolo 8 dei Patti sui diritti civili e politici sottoscritti dall'Italia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda por freno a questa pericolosa tendenza alla continua chiusura di aziende, introducendo dei meccanismi che consentano ai contribuenti di non vedersi attribuire redditi sproporzionati rispetto a quelli effettivamente percepiti.

(4-02933)

SCAGLIONE, OTTAVIANI. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. – Premesso che già una volta sono state presentate interrogazioni a risposta scritta, la 4-01483 e la 4-02083 (di cui non è mai

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

pervenuta la risposta), circa la trasmissione «Domenica In» ed in generale il modo di condurre l'azienda RAI-TV, rilevando che troppa importanza la suddetta azienda conferiva ai conduttori di programmi; rilevato:

che questi conduttori, lautamente compensati e non sempre all'altezza professionale di tali compensi, sovente non si peritano di esternare il loro disinteresse per il programma cui collaborano; si fa presente che proprio in questi giorni un caso si rivela clamoroso e pericoloso per l'azienda stessa: il signor Ugo Gregoretti, dopo aver dichiarato in più occasioni la sua disistima per il personale interno della RAI-TV, oggi, in occasione di una manifestazione a Conegliano Veneto, dichiara quanto segue: «... Se poi avessi inconsapevolmente contribuito all'affossamento definitivo di "Domenica In", beh, potrei comunque considerarmi soddisfatto»;

che non è per moralismo ma per giusto rispetto dei rapporti di lavoro che legano i collaboratori all'azienda che li impiega che si ritiene di dover intervenire verso le troppo frequenti «esternazioni» del signor Gregoretti, il cui compenso forse avrebbe richiesto da lui un maggior impegno nel collaborare ad una trasmissione tanto criticata;

che ci sembra troppo facile – il signor Gregoretti già aveva applicato questa tecnica nei confronti del Teatro stabile di Torino, che sotto la sua direzione artistica aveva toccato il «minimo storico» – prendere le distanze da un programma al quale lo scritturato avrebbe dovuto riservare il massimo impegno di idee e partecipazione.

gli interroganti chiedono di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo nei confronti di queste dichiarazioni e della proposta di penalizzare il signor Gregoretti attraverso la mancata corresponsione dei compensi, in modo che serva da esempio a quanti si servono di un'azienda disattendendo alle mansioni per le quali sono stati scritturati.

È facile abbandonare una barca quando fa acqua, soprattutto quando quest'acqua è stata provocata da disinteresse e mancanza di professionalità, come dimostrano le stesse dichiarazioni del signor Ugo Gregoretti.

(4-02934)

SALVATO, FAGNI, PROCACCI, CAPPIELLO, TEDESCO TATÒ. – Al Ministro dell'interno. – Premesso:

che la questura di Roma dopo aver autorizzato una manifestazione contro la legge n. 194 del 1978 promossa da «Militia Christi» all'insegna di affermazioni come l'aborto considerato genocidio di Stato, ha ripetutamente fatto divieto ad associazioni di donne di manifestare in difesa della suddetta legge e contro iniziative intimidatorie dai contenuti violenti;

che solo dopo una lunga trattativa è stato consentito al Comitato 8 marzo di tenere un presidio in piazza di Monte Savello;

che alla chiusura del presidio è stato impedito anche con violenza alle donne che vi avevano partecipato di ritornare sull'altra sponda del Tevere;

1° APRILE 1993

che quando le donne hanno deciso di servirsi dell'autobus 170 (n. 2838) questo è stato deviato e fermato dalla polizia ed è stato, quindi, intimato al conducente di non aprire le porte per nessun motivo fino a disposizioni della polizia stessa;

che quando le donne sono scese dall'autobus predetto sono state immediatamente circondate, come fossero soggetti altamente pericolosi, da carabinieri e polizia;

che le manifestanti sono state fatte oggetto da parte dei carabinieri di insulti e di espressioni volgari a sfondo sessuale,

si chiede di sapere:

se siano state impartite direttive tese a limitare fondamentali diritti di libertà;

se si intenda aprire un'inchiesta per individuare gli eventuali responsabili di simili direttive;

in che modo si intenda intervenire per evitare il ripetersi di simili comportamenti.

(4-02935)

LORENZI, ROVEDA, GIBERTONI, ROSCIA, SCAGLIONE, BOSCO, STAGLIENO, CAPPELLI, SPERONI, PISATI, BOSO, SERENA, PERIN, PAINI, TABLADINI, MANFROI, PAGLIARINI, ZILLI. – Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che gli scriventi apprendono in questo momento ed annunciano con viva soddisfazione il pieno successo dell'esperimento spaziale del nostro professor Mario Grossi, astrofisico di Harvard e ideatore, insieme al compianto professor Colombo, del cosiddetto «satellite al guinzaglio»;

che si precisa che nella notte fra domenica 28 e lunedì 29 marzo 1993, dalla base spaziale di Cape Kennedy, il lanciatore Delta della NASA ha posto in orbita come carico secondario il satellite SEDS (Small expendable deployment system), detto comunemente Mini-tether;

che l'esperimento relativo, il cui costo è ammontato a circa 9 miliardi di lire, finalizzato alla verifica della parte dinamica, con tanto di svolgimento di un cavo lungo 20 chilometri, è riuscito perfettamente, come da previsioni teoriche, con uno scarto dell'ordine del solo metro rispetto all'orbita calcolata;

che si riporta per onor di cronaca quanto ricevuto dallo «Harvard-Smithsonian center for astrophysics»:

Nella notte di lunedì 29 marzo 1993, alle ore 10 e 9 minuti del tempo della Florida, la NASA ha Ianciato un satellite al guinzaglio con 20 chilometri di filo, il primo che sia mai stato lanciato con successo in orbita. Un razzo Delta dell'Aviazione americana ha inserito il satellite al guinzaglio in un'orbita con perigeo 184 chilometri e con apogeo di circa 746 chilometri. La precisione di inserzione è stata quasi incredibile: 5 metri di errore per il perigeo e 75 metri per l'apogeo. Un'ora e tre minuti dopo il lancio, il satellite al guinzaglio è stato attivato ed il lungo filo si è cominciato a dipanare dal gomitolo. Stazioni a terra con telemetria, direttamente connesse con il satellite e con il centro di controllo a Cape Kennedy in Florida hanno permesso di seguire con continuità le operazioni a bordo. La stazione di Guam ha annunciato, un'ora ed un minuto e mezzo dalla partenza, che il dipanamento del filo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

dal gomitolo procedeva con totale successo. Pochi minuti dopo, il radar dell'isola Kwajalein ha annunciato che vedeva il satellite al guinzaglio separato di circa un chilometro dal secondo stadio del razzo a cui era attaccato. È venuta poi la conferma che il satellite era stato visto otticamente da un osservatorio astronomico delle Hawaii. Intanto il filo continuava a svolgersi con assoluta regolarità e dopo un'ora e venti minuti si riceveva per telemetria l'annuncio che l'intera lunghezza di 20 chilometri si era svolta con successo totale. Da quel momento, il lungo filo ha cominciato ad oscillare lentamente come un lungo pendolo, in perfetta regolarità. L'entusiasmo dei partecipanti alla missione è stato incontenibile ed un applauso scrosciante ha salutato l'annuncio. Fra i partecipanti c'erano Mario Grossi ed Enrico Lorenzini dello Harvard-Smithsonian observatory, Grossi aveva attaccato alla parete della stanza di controllo un festone con un'antica preghiera proto-latina Enos Lases Juvate. Gli americani ne hanno ammesso, ridendo, la possibile influenza positiva sul grande successo conseguito. È stato fatto notare da molti dei presenti come questa missione Mini-tether, chiamata SEDS, rappresenti simbolicamente la nuova filosofia spaziale americana, consistente nell'ottenere importanti successi tecnologici e scientifici con il minimo costo. Un nuovo senso di responsabilità si deve instaurare in questa attività spaziale: si deve fare uno sforzo erculeo per trovare metodi di basso costo nel formulare piani di missioni di alto contenuto tecnico. È stato rilevato che il costo alla NASA di una missione SEDS è solo di lire 9 miliardi. Con tre missioni SEDS (quella di dinamica testè conclusa, la prossima di elettrodinamica pronta al volo del 24 giugno 1993 ed una terza di elettromagnetismo, chiamata antenna marconiana in orbita) si possono ottenere (con un costo totale di lire 27 miliardi) i risultati sperimentali che il TSS-1 ha cercato invano di raggiungere ad un costo di lire 900 miliardi. Questi dati devono far pensare le autorità chiamate a decidere sui piani futuri dei satelliti al guinzaglio;

premesso quindi che sono previsti altri due lanci di SEDS, per la verifica della parte elettrodinamica e della parte di fisica del plasma che avvolge il nostro pianeta, per un costo approssimativo e complessivo di altri 18 miliardi di lire,

gli interroganti chiedono di sapere come si valuti:

- 1) la partecipazione dell'Italia alla costosissima missione TSS-1 del Tethered, venuta a costare circa 500 milioni di dollari, dei quali 250 miliardi di lire a carico esclusivo del nostro paese, senza effettuare i voli di collaudo, certo meno prestigiosi, ma comunque in grado di fornire praticamente tutte le indicazioni scientifiche ricercate;
- 2) la circostanza che l'Agenzia spaziale italiana (ASI) non si sia voluta attenere alle preziosissime indicazioni dei nostri illustri scienziati all'estero, oltretutto ideatori dell'esperimento stesso, e in base alle quali si doveva assolutamente procedere al lancio dei Mini-tether in fase preliminare ed esplorativa;
- 3) il fatto che sia stato possibile arrivare alla piena sperimentazione orbitale della dinamica del sistema senza ausilio di astronauti di bordo, con un risparmio finanziario di 500 milioni di dollari, essendo stato questo il costo della fallita missione Tethered proprio nel campo dinamico;

1° APRILE 1993

- 4) la circostanza che i vertici amministrativi dell'ASI abbiano proceduto senza il beneplacito del comitato scientifico dell'ASI stessa, presieduto dal professor Remo Ruffini, rendendosi in tal modo unici responsabili del fallimento di quella che doveva piuttosto essere, forse, una missione spettacolare e di impatto sull'opinione pubblica, più che missione squisitamente scientifica;
- 5) una spesa così ingente per produrre un risultato scientifico importantissimo, ma pur sempre limitato, e comunque tale da giustificare solo una spesa addirittura 100 volte inferiore, così come è riuscito sapientemente a dimostrare il professor Mario Grossi;
- 6) la circostanza che da parte della stampa si è cercato di nascondere e mistificare quello che è stato il risultato concreto della missione fallita Tethered;
- 7) il fatto che sia stata diffusa la notizia infondata del prossimo lancio Tethered II per il 1994, quando ancora non vi era alcun elemento che potesse garantire una tale decisione, specialmente in assenza delle risultanze che ci provengono in questo momento dalla esperienza positiva al cento per cento del SEDS appena conclusa.

Gli interroganti chiedono infine di sapere se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intenda dare carta bianca all'ASI su questo esperimento per concorrere conseguentemente e pesantemente ad una spesa forse discutibile, visti i risultati ottenuti dal SEDS.

(4-02936)

COVIELLO. – Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Premesso:

che nel mese di dicembre 1992 si sono verificate agitazioni tra i soci del Consorzio CARP (tra cui i trasportatori di Sant'Arcangelo, Francavilla in Sinni e San Severino Lucano, in provincia di Potenza), che gestisce una cava di peridotite (olivina) situata a San Severino Lucano nell'area del Pollino e trasporta detto materiale allo stabilimento ILVA di Taranto dove viene utilizzato in miscela nelle colate degli altiforni, a causa della interruzione delle commesse da parte del citato gruppo siderurgico;

che il prefetto di Potenza, al fine di impedire inevitabili ripercussioni sull'ordine pubblico e nell'ottica di individuare possibili soluzioni del problema, ha convocato i dirigenti dell'ILVA di Genova e gli stessi trasportatori;

che nel corso dell'incontro è emerso che l'ILVA riticne più economico ritirare lo stesso minerale in Norvegia, in quanto la composizione del materiale importato presenterebbe una proporzione maggiore di magnesio;

che dopo un lungo ed articolato confronto i rappresentanti dell'ILVA, per venire incontro alle esigenze del Consorzio autotrasportatori lucani, la cui sopra evidenziata attività costituisce l'unica possibile fonte di reddito, hanno sottoscritto un accordo che prevede la fornitura, per l'anno in corso, di 120.000 tonnellate del suddetto materiale a 21.000 lire la tonnellata;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

che l'intesa raggiunta costituisce solo una pausa al braccio di ferro in atto da tempo, destinata ad esaurirsi nello spazio di un anno: infatti, alla fine del 1993 il problema inesorabilmente si riproporrà;

constatato che il prefetto di Potenza ha ritenuto di dover verificare la composizione del minerale di cui trattasi, avvalendosi della collaborazione della locale università per l'analisi di un campione del materiale, in modo da poter poi procedere al confronto con i dati forniti dall'ILVA;

considerato:

che con la normativa che disciplina la politica mineraria nel nostro paese la cava del Pollino non può avvantaggiarsi dei benefici previsti dall'articolo 12 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, non essendo la peridotite compresa fra le sostanze minerali ammesse alla fruizione di dette agevolazioni finanziarie, ai sensi della delibera CIPE dell'8 giugno 1983 (*Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1983, n. 175);

che, ove mai si riuscisse a rimuovere il sopra evidenziato limite, questo materiale in virtù dei cennati benefici potrebbe essere offerto sul mercato ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello attuale, tale da annullare quel rapporto di quantità di magnesio sopra evidenziato e di conseguenza il vantaggio di reperire il prodotto sul mercato estero:

che non si può, poi, sottacere che nella provincia di Potenza la zona cosiddetta della Media Val d'Agri, Sant'Arcangelo e del lagonegrese, in cui è ubicato anche il comune di San Severino Lucano, è la circoscrizione che vanta un maggior numero di disoccupati: ben il 54,08 per cento contro l'indice medio del 40 per cento, nè sussistono allo stato prospettive che possano garantire processi di sviluppo socioeconomico in quest'area fra le più depresse del Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che l'obiettivo principale da perseguire sia quello di promuovere iniziative idonee a rendere il prodotto lucano competitivo con la concorrenza estera;

se non ritengano che proprio in tale ottica si debba porre l'attenzione sulla prospettata soluzione del problema che, per un verso, consentirebbe il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, per l'altro eviterebbe il ricorso all'importazione con le inevitabili ripercussioni negative sul mercato finanziario;

se ritengano opportuno un loro intervento su questo problema dando indicazioni al prefetto di Potenza per proseguire nella sua utile iniziativa al fine di comporre gli interessi contrastanti e di sollecitare i dirigenti dell'ILVA a proseguire nella trattativa per arrivare alla conclusione positiva della vertenza.

(4-02937)

GUERZONI, PARISI Vittorio. – Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. – Considerato:

che l'impresa Incisa spa di Parma è attiva da oltre trent'anni, con consistente patrimonio immobiliare ed esperienza di *know-how* tecnico-organizzativo e *marketing* di tutto rispetto;

che si tratta di un'azienda economicamente sana anche dal punto di vista della gestione, capace di prestazioni imprenditoriali efficienti

1° APRILE 1993

per la sua flessibilità e snellezza e condotta da imprenditori capaci e qualificati, ed occupa circa 150 dipendenti (50 a Parma e gli altri nelle altre sedi);

che detta impresa opera nel campo dell'ingegneria civile ed industriale (infrastrutture viarie e ferroviarie, marittime e fluviali, edilizia civile ed industriale e oleodotti e gasdotti) con attività per quote consistenti in paesi esteri, in Europa, USA, Asia;

tenuto conto che all'inserimento della citata impresa Incisa, nel 1987, nel gruppo Ligresti, anche in corrispondenza della crisi del settore delle costruzioni, ha corrisposto l'avvio del declino ora reso più grave dalle conseguenze delle ben note vicende giudiziarie di cui il gruppo menzionato è oggetto;

considerato inoltre:

che è all'esame, con scadenza 15 giugno 1993, un progetto di fusione dell'Incisa con la società Lavori generali ed immobiliari (Padova), che riserva come esito la scomparsa dell'Incisa come muto produttivo operante a Parma ed il licenziamento dei suoi 150 dipendenti;

che tale progetto è volto prevalentemente a ripianare il *deficit* del gruppo Ligresti e non invece a rilanciare l'Incisa, con conseguenze negative sulle attività produttive e sull'occupazione del territorio interessato, già provato da numerosi ed acuti punti di crisi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano si debba intervenire:

- a) per evitare se confermato quanto sopra dimostrato la soppressione dell'impresa Incisa;
- b) affinchè l'Incisa sia sottratta alla fusione sopra menzionata e sia posta in condizione di accordarsi con altro gruppo industriale sempre a condizione di conservare l'autonomia imprenditoriale e produttiva.

(4-02938)

TADDEI, BETTONI BRANDANI, BUCCIARELLI. – Al Ministro dell'interno. – Premesso:

che il giorno 24 febbraio 1993 è stato eseguito uno sfratto forzoso, con la presenza di forza pubblica, nei confronti della signora Maria Gabrielli, di anni novantuno e dimorante nella suddetta abitazione sita in località Ronchi (Massa), via Pisa 65, da oltre ventidue anni;

che alla suddetta signora, riconosciuta invalida e affetta da insufficienza respiratoria da broncopolmonite cronica riacutizzata, era stato prescritto – dopo ricovero ospedaliero – di evitare ogni forma di *surmenage* e stress psicofisico;

che tali circostanze erano documentate nell'istanza presentata dal legale della signora al prefetto e al sindaco per la sospensione dell'efficacia del provvedimento di concessione della forza pubblica e del conseguente sfratto;

che è stato effettuato il «ricovero coatto» della signora Gabrielli presso la prima divisione di medicina dell'ospedale civile di Massa sollevando eccezioni da parte del personale sanitario addetto per la prassi non ortodossa seguita;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

che il ricovero non è stato effettuato con intenti terapeutici e nell'interesse della suddetta signora, ma solo per eseguire uno sfratto forzoso,

si chiede di conoscere:

- a) quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti dei responsabili degli uffici periferici del Governo responsabili dello sfratto forzoso con l'uso della forza pubblica nei confronti di una persona ultrasessantacinquenne;
- b) quali disposizioni si intenda emanare agli uffici competenti per evitare che simili situazioni si determinino in altre parti del paese, che è già sottoposto a tensioni sociali e politiche oltremodo pesanti;
- c) chi sosterrà le spese conseguenti al ricovero della signora Gabrielli avvenuto come sopra descritto certamente non per sottoporla a terapie ma soltanto per «ospitarla» temporaneamente.

Si chiede, infine, di sapere se tanta mancanza di umanità verso una signora di novantuno anni e tanto spiegamento di forze e mezzi sia collegato alle reali esigenze abitative dei legittimi proprietari.

(4-02939)

STEFÀNO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che le precarie condizioni in cui versano alcune significative strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, INPS e ufficio provinciale del lavoro di Taranto, si ripercuotono negativamente su migliaia di persone in provincia di Taranto;

che il comitato provinciale dell'INPS stesso, con una nota dello scorso anno, informava la direzione della situazione di sfascio in cui si trovava per mancanza di personale;

che, da allora, si può solo aggiungere che la situazione si è ulteriormente aggravata essendo Taranto l'unica provincia in Puglia ad avere praticamente 58 unità in meno rispetto all'organico necessario;

considerato:

che anche per quanto riguarda il Ministero del lavoro il problema si presenta con una carenza di organico; infatti, vi sono 18 unità in meno rispetto al fabbisogno ed anche in questo caso si ha un *deficit* presente solo nella provincia di Taranto;

che questa situazione incide direttamente sugli strati più deboli della società jonica, come i braccianti, che in provincia di Taranto sono più di 30.000 e che, ogni anno, presentano la domanda di disoccupazione e ottengono risposta dopo un anno a causa della lentezza con la quale procedono sia il collocamento sia l'INPS;

che questo produce un disagio di massa che potrebbe essere sconfitto se ci fosse personale, efficienza tecnica ed informatizzazione degli uffici del lavoro,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere in ordine ai fatti esposti per dare risposte concrete alla cittadinanza.

(4-02940)

139<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

ZILLI, STAGLIENO. – Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei trasporti. – Premesso:

che il castello di Niviano, nel comune di Rivergaro (Piacenza), risalente al secolo XI d.C., è stato riconosciuto di interesse storico-artistico fin dal 1910, come confermato dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna con nota n. 1279 del 20 febbraio 1986;

che nei mesi di luglio e agosto 1992 sono stati eseguiti, per un tratto lungo un chilometro, lavori di ampliamento della strada comunale che collega le frazioni di Roveleto Landi e di Niviano (Rivergaro);

che i suddetti lavori sono stati eseguiti da due imprese (la Bianchi di Gossolengo e la Boccenti di San Nicolò), le quali si sono accollate gran parte delle spese ma a proprio vantaggio, cioè per consentire su tale tratto stradale la libera circolazione dei propri automezzi pesanti;

che fino all'estate scorsa l'amministrazione comunale di Rivergaro con apposita ordinanza del 14 giugno 1990 aveva vietato il transito agli automezzi di peso superiore ai 100 quintali sulla Niviano-Roveleto;

che le vibrazioni prodotte da tali automezzi pesanti a quattro assali posteriori, addetti al trasporto di ghiaia, che attraversano l'abitato di Niviano e, a causa della strada tortuosa, sono costretti a lunghe frenate, sono la causa principale delle lesioni al castello, come risulta dall'esposto presentato dal proprietario al sindaco del comune di Rivergaro e trasmesso per conoscenza sia al prefetto di Piacenza che alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna;

rilevata, inoltre, la pericolosità che detti veicoli comportano alla viabilità e alla incolumità pubblica, data la mancanza di piste ciclabili e marciapiedi, denunciata dagli abitanti di Niviano con raccolta di firme;

considerato, altresì, che i limiti di velocità posti dall'amministrazione comunale non si sono rivelati idonei a risolvere positivamente le situazioni di progressive lesioni al castello,

gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire con determinazione affinchè venga ripristinato in via definitiva, a salvaguardia del castello e della tranquillità dei cittadini, il divieto di transito ai veicoli con peso complessivo superiore alle 10 tonnellate sulla suddetta strada.

(4-02941)

CARLOTTO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Per conoscere se il Ministro in indirizzo intenda rivedere il decreto delegato n. 503 del 1992 il quale, nell'ambito della riforma pensionistica, non consente l'integrazione al minimo della pensione in presenza di un certo limite di reddito. Tale norma oltre a creare inaccettabili sperequazioni per coloro che hanno ottenuto la pensione dopo il 31 dicembre 1992 nei confronti di coloro che l'hanno ottenuta prima di tale data penalizza i pensionati coniugati ed in modo particolare le donne.

(4-02942)

139<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

#### CARLOTTO. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere:

se il Ministro dei trasporti sia a conoscenza che gli uffici provinciali della motorizzazione civile sono sprovvisti di targhe riprodotte per i mezzi agricoli trainati;

quali provvedimenti intenda attuare onde ovviare all'inconveniente che pregiudica la possibilità di circolazione e trasferimento dei mezzi agricoli sulle strade pubbliche.

(4-02943)

### CARLOTTO. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Premesso:

che nel 1990 è iniziata la costruzione della tangenziale di Fossano (Cuneo) con la conseguente occupazione di terreni privati;

che, nonostante i numerosi solleciti, solo 9 dei 73 proprietari ai quali sono stati sottratti i terreni hanno ottenuto l'anticipo sugli indennizzi previsto dalla legge,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare affinchè l'ANAS provveda a corrispondere l'indennità di occupazione e di esproprio.

(4-02944)

#### CARLOTTO. - Al Ministro delle finanze. - Premesso:

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1992 regola la «Determinazione del contributo diretto lavorativo per il periodo di imposta relativo al 1992, a norma dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154»;

che l'articolo 3 del sopracitato decreto norma il computo del contributo diretto lavorativo facendo riferimento alla tabella A allegata al decreto stesso, prevedendo diversa casistica per la moltiplicazione dei valori indicati in tale tabella;

che il comma 4 del precitato decreto recita testualmente: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si considerano svolte in aree montane e rurali le attività esercitate in comuni con un numero di abitanti non superiore a 20.000 e quelle del commercio ambulante; si considerano svolte in aree urbane minori le attività esercitate in comuni con un numero di abitanti maggiore di 20.000 e minore di 100.000. Con decreto del Ministro delle finanze verranno individuate le aree di particolare rilievo urbane ed extraurbane in regioni diverse da quelle di cui alla tabella B» allegata al decreto stesso:

che, pertanto, il Ministro delle finanze dovrà individuare le aree di particolare rilievo urbano ed extraurbano in regioni diverse da quelle indicate nella tabella B sopracitata;

che tale circostanza preoccupa giustamente gli operatori economici e gli amministratori dei comuni considerati turistici che però versano in condizioni di grande disagio per effetto del ridimensionamento dell'attività turistica attribuibile alla crisi economica in atto da qualche anno che ha reso l'utenza immobiliare-turistica in notevole regresso quantitativo e qualitativo;

che una paventata errata valutazione potrebbe peggiorare la situazione di tali comuni e penalizzerebbe gravemente il rilancio

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

dell'attività turistica per il quale vengono compiuti sforzi notevoli pubblici e privati,

l'interrogante chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo in merito ai criteri utilizzati per individuare le aree di cui sopra tenendo conto dell'accertabile degrado di molte zone a vocazione turistica colpite però – come sopra detto – dal ristagno del mercato degli immobili e con le attività turistiche in costante progressiva riduzione.

(4-02945)

RANIERI. – Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i beni culturali e ambientali. – Premesso:

che l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato della porcellana e della ceramica «G. Caselli» - Real fabbrica della porcellana parco di Capodimonte, Napoli, in data 13 dicembre 1990, con telegramma n. 121/109, avanzava al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la propria candidatura per la nomina a membro del consiglio nazionale ceramico ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188, articolo 5, mettendo a disposizione di tale organismo le proprie comprovate competenze artistiche, tecnologiche, scientifiche e giuridiche nel settore specifico della produzione ceramica, nonchè il patrimonio di laboratori, reparti di lavorazione e attrezzature sofisticate e all'avanguardia;

che in data 19 novembre 1990, con nota protocollo n. 4226, l'istituto «G. Caselli» trasmetteva al Ministro dell'industria ogni documentazione circa le proprie strutture, attività e competenze, nonchè il curriculum personale della preside M. R. Buonagurio, legale rappresentante dell'istituto, al fine di corredare la candidatura a far parte del consiglio nazionale ceramico;

che in data 27 novembre 1990 il convegno organizzato dall'istituto «G. Caselli» sul «ruolo della produzione ceramica nell'economia della regione Campania e prospettive ed adempimenti in relazione alla legge n. 188 del 1990», con la partecipazione dei sindaci dei comuni di affermata tradizione ceramica della regione, del sindaco di Napoli, dell'assessore all'industria e all'artigianato della regione Campania, di esponenti della categoria dei produttori ceramici campani e delle associazioni sindacali di categoria, approvava all'unanimità una mozione con la quale si proponeva che l'istituto «G. Caselli», quale portatore di specifiche e consolidate competenze nel settore ceramico e della porcellana in particolare, fosse presente nel costituendo consiglio nazionale ceramico e che tale mozione fu trasmessa in data 28 novembre 1990 al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che in data 23 novembre 1990 con nota protocollo n. 1475 il sindaco di Napoli scriveva al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla legge n. 188 del 1990 rivendicando il ruolo storico, per il comune di Napoli, di zona di affermata tradizione ceramica e chiedendo di essere presente nella composizione del consiglio nazionale ceramico affidando la propria rappresentanza all'istituto «G. Caselli»;

1° APRILE 1993

che in data 5 dicembre 1990 il Ministro del commercio con l'estero segnalava ai competenti uffici del Dicastero dell'industria l'opportunità di affidare all'istituto «G. Caselli» la rappresentanza in seno al consiglio nazionale ceramico;

che in data 19 marzo 1991 con nota protocollo n. 1071 l'istituto «G. Caselli» scriveva al Ministro dell'industria manifestando viva preoccupazione per la mancata costituzione del consiglio nazionale ceramico e richiamando l'attenzione del Ministro stesso affinchè la designazione dei membri del consiglio nazionale ceramico avvenisse secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 188 del 1990: «I membri del consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico»;

che a tale mole di comunicazioni mai il Ministro dell'industria ha provveduto a dare qualsivoglia risposta;

che dopo anni di interminabili beghe, contrattazioni e «scambi» e ben oltre il limite di tre mesi fissati per la sua costituzione e di sei mesi per la sua convocazione (commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge n. 188 del 1990) è stato costituito il consiglio nazionale ceramico con la designazione, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del signor Antonio Cesare Fullin,

si chiede di sapere:

come sia stato possibile escludere dal consiglio nazionale ceramico un istituto statale che istituzionalmente, con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1910, è chiamato a continuare la antica tradizione delle porcellane di Capodimonte e che a tale compito fa fronte in modo pieno;

come si sia giunti, per rappresentare la scuola napoletana di ceramica, ad una scelta che non risponde in alcun modo ai requisiti di «personalità particolarmente esperta nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o giuridico» previsti dalla legge;

se non si ritenga che ci si trovi dinanzi ad un esemplare caso di clientelismo elettorale;

che cosa si intenda fare per sanare l'assurda situazione che si è creata.

(4-02946)

## MANCUSO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che, ai sensi del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è stata, tra l'altro, prevista la possibile riammissione di personale del Corpo di polizia penitenziaria cessato dal servizio;

che le procedure per tale riammissione in servizio sono disciplinate esclusivamente dall'articolo 132 del testo unico degli impiegati civili dello Stato;

che, allo stato, risulterebbero da tempo giacenti presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria numerose istanze di riammissione in servizio presentate dal personale appartenuto al disciolto Corpo degli agenti di custodia e già più volte sollecitate dagli stessi interessati;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° APRILE 1993

che l'esito di tali istanze risulterebbe per lo meno incerto, attesa una apparente difficoltà interpretativa delle disposizioni in argomento che, 'da un lato, prescriverebbero la riammissibilità di personale appartenuto alla polizia penitenziaria e non già al Corpo degli agenti di custodia e, dall'altro, subordinerebbero le relative procedure alla vacanza di posti in organico,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di assumere urgenti iniziative nei confronti di personale che ha, comunque, maturato un diritto, seppure non adeguatamente disciplinato e il cui reingresso immediato nel Corpo di polizia penitenziaria allevierebbe, almeno in parte, le difficoltà derivanti dalle già esigue disponibilità organiche del medesimo Corpo di polizia.

(4-02947)

MANCUSO. - Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Premesso:

che il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria S.A.P.Pe. ha, di recente, inoltrato alla Presidenza del Senato una petizione, ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, per il passaggio del Corpo di polizia penitenziaria alle dipendenze del Ministero dell'interno;

che la richiesta avanzata dal S.A.P.Pe. sarebbe avvalorata dallo stato di crescente disorganizzazione e dalla perdita progressiva di professionalità interna alla polizia penitenziaria, nonostante le accresciute responsabilità istituzionali del Corpo (quali l'assunzione del servizio di traduzioni sull'intero territorio nazionale entro l'anno 1995) ed il costante aumento della popolazione detenuta;

che, d'altro canto, per la richiesta in questione, sussisterebbero valide ragioni negli stessi riferimenti normativi ed ordinamentali, sanciti dalla legge di riforma n. 895 del 1990 da cui la polizia penitenziaria ha avuto origine, quale corpo di polizia dello Stato ad ordinamento civile, in completa analogia a quanto già in essere per la polizia di Stato in base alla legge n. 121 del 1981,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che il passaggio della polizia penitenziaria alle dipendenze del Ministero dell'interno possa essere giustificato, stante la suddetta equivalenza di ordinamenti con la polizia di Stato, proprio dalla esigenza di acquisire la necessaria uniformità di indirizzi, sia per quanto attiene alle misure da adottare nella lotta dello Stato contro la criminalità organizzata sia per ciò che riguarda le attuali diseguaglianze nei trattamenti economici delle forze di polizia di cui, spesso, si occupano i tribunali amministrativi regionali.

(4-02948)

MANCUSO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che recenti misure a carattere economico hanno notevolmente ridotto le disponibilità finanziarie di molte amministrazioni dello Stato;

che, in particolare, presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a causa delle attuali ed esigue disponibilità sui capitoli di bilancio destinati a fronteggiare le molteplici esigenze degli istituti di pena, si sono verificate circostanze incresciose e di fatto inammissibili;

1° Aprile 1993

che, a puro titolo di esempio, risulterebbero ingenti i debiti contratti dalla medesima amministrazione penitenziaria nei confronti degli enti e delle aziende erogatrici delle forniture elettriche e dei combustibili, tanto da determinare la chiusura degli impianti di riscaldamento, in pieno periodo invernale, anche negli alloggi del personale:

che, invece, per il completo esaurimento degli stanziamenti, destinati alla remunerazione dei detenuti lavoranti, molte delle incombenze, spesso di mera manovalanza a cui gli stessi reclusi erano destinati, sono oggi disimpegnate da personale della polizia penitenziaria,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere provvedimenti urgenti nei confronti di una situazione che aggrava ulteriormente, anche in termini di sicurezza, le già precarie condizioni degli istituti penitenziari.

(4-02949)

#### MANCUSO. - Al Ministro di grazia e giustizia. -- Premesso:

che la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», all'articolo 8, comma 2, stabilisce che il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria è, a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito;

che, all'interno degli istituti penitenziari, il personale ausiliario del Corpo espleterebbe mansioni analoghe a quelle del personale effettivo:

che, per lo stesso personale, l'ulteriore permanenza nel Corpo di polizia penitenziaria, quali agenti effettivi, è disciplinata dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, riguardante, tra l'altro, il mantenimento della medesima qualifica per un ulteriore anno e la successiva frequenza ad un corso di formazione professionale della durata di sei mesi con selezione attitudinale finale;

che tale normativa sarebbe attualmente applicata anche nei confronti del personale ausiliario assunto in organico anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 443 del 1992 dianzi citato.

# si chiede di sapere:

se non si ritenga ingiustificata una applicazione restrittiva della normativa in argomento, laddove il personale interessato, permanendo in servizio, ha subìto la variazione delle condizioni iniziali di assunzione e di incorporamento;

se non si ritenga, invece, maggiormente opportuno il mantenimento, per il medesimo personale, delle condizioni precedenti il summenzionato decreto legislativo n. 443 del 1992, che stabilivano la possibilità di immediata assunzione nei ruoli effettivi della polizia penitenziaria, previa selezione medica ed attitudinale, attesa anche la circostanza che la prevista frequenza del corso di formazione semestrale distoglierebbe dal servizio unità assolutamente indispensabili al Corpo già in preoccupante penuria di organici.

(4-02950)

1º APRILE 1993

MANCUSO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che nel 1982 la corte di appello di Palermo – tramite il consigliere delegato alla sorveglianza degli ufficiali giudiziari, dottor Pasquale Giardina – emetteva un ordine di servizio – comunicato solo ad alcuni degli ufficiali giudiziari allora in servizio – in base al quale pare che, fra l'altro, si disponeva che gli ufficiali giudiziari adibiti al servizio esterno si sarebbero occupati delle esecuzioni mobiliari, mentre quelli interni si sarebbero occupati delle esecuzioni immobiliari e presso terzi oltre che delle offerte reali e dei verbali di constatazione;

che di fatto queste ultime esecuzioni venivano fatte quasi esclusivamente da un solo ufficiale giudiziario (Puliatti);

che, a poco a poco, queste ultime esecuzioni sono andate aumentando di numero, tanto che per l'espletamento di tali atti si sono aggiunti altri ufficiali giudiziari interni (Cappello, Locorotondo, D'Ugo e l'ufficiale giudiziario dirigente Riina), fra i quali tutti veniva divisa egualmente l'indennità di trasferta percepita per l'espletamento di tali atti, a prescindere dal numero di atti da ciascuno effettivamente eseguiti;

che in un secondo tempo, quando l'ufficio UNEP si è trasferito fuori del palazzo di giustizia, gli ufficiali giudiziari che allora eseguivano questi ultimi atti si sono occupati anche del deposito di tutti i verbali di pignoramento nelle cancellerie competenti, percependo per questo un'indennità di trasferta che veniva divisa in parti uguali fra loro cinque (Cappello, D'Ugo, Locorotondo, Puliatti, Riina), secondo un criterio ed una turnazione che escludeva il dirigente Riina;

che successivamente il dirigente dell'ufficio UNEP, senza giustificato motivo, decise di escludere dall'incombenza di tale deposito il collega Cappello, il quale con lettera del 16 gennaio 1991 (n. 44 protocollo D del 17 gennaio 1991) chiese i necessari chiarimenti, senza ricevere sinora alcuna risposta;

che tali verbali sono stati eseguiti anche dalla collega Lavenia e alla fine dell'anno 1992 i colleghi Puliatti, Locorotondo e D'Ugo hanno chiesto al dirigente di inserire nella turnazione del deposito nelle cancellerie anche i colleghi Lavenia e Cappello, cosa che finora non si è ancora verificata:

che il deposito dei verbali di pignoramento nelle cancellerie fa parte del procedimento esecutivo e come tale la relativa trasferta va attribuita a chi l'ha effettivamente prodotta, cioè a quell'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento, e ciò ai sensi dell'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti (decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959),

l'interrogante chiede di sapere:

- a) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei criteri con i quali vengano scelte le persone che vanno a depositare i verbali di pignoramento nelle cancellerie competenti;
- b) se il dirigente, oltre ad attribuirsi l'indennità di trasferta, vada effettivamente a depositare detti verbali nelle cancellerie competenti;
- c) se ritenga che non sia più opportuno attuare una turnazione che comprenda tutti gli ufficiali giudiziari che hanno effettivamente redatto tutti i verbali di esecuzione (pignoramenti, immissioni in possesso, eccetera);

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1º APRILE 1993

d) se non ritenga, in caso di risposta negativa relativamente al capo b) dell'interrogazione, di prendere i necessari provvedimenti nei confronti dell'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio UNEP presso la corte di appello di Palermo Giuseppe Riina.

(4-02951)

SERENA. – Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali. – Premesso:

che con lettera n. 1506 del 29 marzo 1993, dando esecuzione a disposizioni dell'amministratore straordinario, il direttore sanitario della USL n. 12 ha disposto la dismissione del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Valdobbiadene (Treviso);

che la chiusura di un reparto per casi acuti comprometterebbe irreversibilmente il mantenimento di un ospedale che si regge su un delicato equilibrio dei servizi e dei reparti presenti;

che il bacino di utenza di detto ospedale abbraccia una popolazione di circa 60.000 abitanti (in sintonia quindi con quanto previsto dal Piano sanitario regionale) e che detta popolazione risiede in comuni appartenenti alle province di Treviso e Belluno e ai territori di tre USL (12, 13 e 4);

che, conseguentemente, il problema della chiusura di detto ospedale non può riguardare esclusivamente la conferenza dei sindaci della USL n. 12, ma investe necessariamente la regione, chiamata a, svolgere un ruolo di coordinamento per le Unità sanitarie locali, soprattutto in un momento di transizione, dovendosi ridisegnare entro il 1º luglio 1993 i confini delle stesse;

che già il consiglio comunale di Valdobbiadene si è espresso in tal senso nella seduta del 30 marzo 1993,

l'interrogante chiede di sapere se non ci si intenda attivare per un'immediata revoca dei provvedimenti adottati, verificando la presenza di vizi di legittimità.

(4-02952)

MEDURI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che con nota dell'8 febbraio 1993, il gruppo del MSI-DN alla provincia di Reggio Calabria così scriveva al prefetto della provincia:

«Portiamo a Sua conoscenza che l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria sta compiendo gravi e persistenti violazioni di legge (articolo 39, legge n. 142 del 1990). Ci riferiamo, in particolare, alla violazione dell'articolo 59 della legge n. 142 del 1990: "I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". Ebbene, a tutt'oggi, pur avendo deliberato lo statuto, il consiglio provinciale non ha provveduto ad approvare i regolamenti connessi allo stesso, nonostante le reiterate diffide ricevuta alla S.V. che l'adozione dei due regolamenti obbligatori, previsti dall'articolo 59 della legge n. 142 del 1990, riveste una suprema importanza ove si consideri il fenomeno della corruzione dilagante nell'amministrazione pubblica e, in particolare, negli enti locali.

Ciò premesso, chiedendo che Ella attivi le procedure di scioglimento dell'organo consiliare, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990, atteso che la persistente mancata approvazione degli atti obbligatori comporta lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali».

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con l'urgenza e la fermezza che il caso richiede, sciogliendo il consiglio provinciale nel cui seno, peraltro, sono molti i consiglieri inquisiti e non pochi quelli già condannati per vari reati.

(4-02953)

GIBERTONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. – Premesso:

che le associazioni di volontariato sono formate da gruppi di persone che volontariamente donano al prossimo nei modi più svariati e senza nessuna pretesa di riconoscenza o quant'altro;

che non si capisce per quale arcana ragione vi sia, da parte del Governo e del Ministero della sanità un quasi totale disinteresse;

che ci si interessa del volontariato solamente quando si ha motivo di credere che questa nobile predisposizione venga a diminuire nella gente:

che non è sufficiente che il Ministro della sanità incensi saltuariamente questi nobili cittadini per il solo timore che venga a mancare il loro apporto nel sostituire sempre più le istituzioni statali;

che i donatori di sangue, che si riconoscono nell'associazione AVIS, vedono sempre più aumentare i disagi, soprattutto economici, tanto da essere costretti a far fronte alle esigenze connesse all'organizzazione della raccolta del sangue chiedendo in maniera sempre più frequente ai propri associati anche l'erogazione di denaro;

che certamente anche quando organizzano feste per la raccolta di fondi sono sottoposti a ostacoli quali il pagamento di svariati e gravosi balzelli (IVA, SIAE, eccetera), contrariamente a quanto avviene per i partiti politici, le feste dei quali sono soggette ad un pagamento forfetario;

che in certi casi è stato eliminato, per mancanza di fondi, anche il tradizionale pranzo di Natale che serve a mantenere uniti i gruppi dei donatori, i quali, se ora intendono incontrarsi, il pranzo se lo devono pagare:

che l'ultima dimostrazione del disinteresse dello Stato si è avuta con la risposta negativa, motivata con la mancanza di fondi, della USL n. 46 al gruppo AVIS di Goito (Mantova) presieduto dal dottor Franco Benati, da parecchi anni indiscusso promotore di iniziative tese a tener viva questa nobile associazione, nel momento in cui si è ritenuto opportuno vaccinare tutti i donatori contro l'epatite B;

che, a quanto pare, ci si trova di fronte ad uno sfruttamento cinico del donatore di sangue che con animo nobile dona agli altri gratuitamente e che per difendersi dai rischi connessi al nobilissimo gesto del donare deve pagarsi anche il vaccino,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della sanità abbia in animo o, ancora meglio, in programma una diversa considerazione del donatore di sangue che non consista sempre e solamente nell'esaltare i

1° APRILE 1993

meriti morali, umanitari e sociali di questa categoria di volontari, ma anche nel contribuire, per quanto indispensabile, alle necessità materiali ed economiche che derivano soprattutto da esigenze interne di carattere organizzativo, come peraltro si può evincere dal rendiconto finanziario della sezione AVIS del comune di Goito, allegato all'interrogazione.

Si tratterebbe, tutto sommato, di ben poca cosa: contributi postali e telefonici per contatti a volte anche urgenti con i donatori e per attuare forme pubblicitarie aventi per obiettivo la sopravvivenza e la crescita ulteriore di un'associazione di volontari del sangue dei quali il bisogno aumenta sempre più.

AVIS comunale di Goito

donatori effettivi 367

donazioni 687

rendiconto finanziario relativo al periodo 1º gennaio 1992-31 dicembre 1993

descrizione movimenti:

#### entrate

avanzo accantonamento 1991	lire	10.431.699
rimborso per donazioni compiute presso U.R. di		
Mantova	»	2.500.000
contributi o oblazioni da enti o privati	<b>»</b>	4.343.000
organizzazione manifestazioni varie uova+cesti	»	1.529.500
entrate varie festa 8/11+lotteria	»	7.490.000
interessi	*	442.340
totale entrate	»	26.736.539
uscite		
ristori post-trasfusionali	lire	1.100.850
organizzazione manifestazioni varie festa 8/11	<b>»</b>	8.030.925
varie	»	551.390
materiale di economato e propaganda	»	245.000
materiale sanitario	»	*******
spese varie+bolli+cancelleria+telegrammi	»	1.240.250
accantonamento per attività promozionali future		
(vaccinazione antiepatite tre dosi lire 18.000.000		
circa)	*	15.568.124
totale uscite	»	26.736.539
		(4-02954)

CICCHITTO. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, con l'incarico per la funzione pubblica. – Premesso:

che con la legge n. 554 del 1988 le pubbliche amministrazioni e gli enti del parastato hanno costituito rapporti di lavoro con contratti a Assemblea - Resoconto stenografico

1º APRILE 1993

tempo determinato per la realizzazione di progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori:

della lotta all'evasione fiscale e contributiva;

dell'erogazione delle pensioni;

del catasto;

della tutela dei beni culturali e ambientali;

dell'ambiente:

della protezione civile;

della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico:

della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale;

dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap;

dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonchè per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

che il personale di cui alla legge n. 554 del 1988 è stato assunto a seguito delle procedure di reclutamento disciplinate dall'articolo 7 della suindicata legge:

che i contratti di lavoro sono stati prorogati, in applicazione del disposto dell'articolo 7, comma 6 della legge n. 554 del 1988 e dell'articolo 1-bis della legge n. 460 del 1992, con oneri economici a carico delle disponibilità finanziarie delle singole amministrazioni ed enti interessati;

che, a seguito degli annuali blocchi delle assunzioni che dal 1988 ad oggi si sono susseguiti, la legge n. 554 del 1988 ha dato alle amministrazioni di cui sopra la possibilità di colmare le carenze organiche derivanti dai succitati blocchi e di garantire la continuità di erogazione dei servizi ai cittadini;

che il personale assunto con la legge in oggetto ha raggiunto elevati livelli di professionalità e di efficienza:

che, per il motivo citato al precedente punto, i progetti-obiettivo, disciplinati dalla legge n. 554 del 1988, nella maggior parte dei casi non sono stati ancora realizzati e quindi sono tuttora sussistenti le ragioni che hanno determinato l'assunzione del personale;

che a tutt'oggi le amministrazioni pubbliche presentano pesanti carenze organiche tali che con l'attuale personale di ruolo non sarebbero in grado di garantire la funzionalità degli uffici, se non con il ricorso obbligato ai lavoratori precari, assunti per la realizzazione dei progetti-obiettivo,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali non si sia ritenuto opportuno colmare i vuoti di organico delle amministrazioni pubbliche con il personale precario mediante trasformazione del loro attuale contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, visto che con il decreto-legge n. 57 del 1993, concernente «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», all'articolo 4, comma 10, le amministrazioni pubbliche possono bandire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, utilizzano personale con

139<sup>a</sup> SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

1° APRILE 1993

rapporto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 554 del 1988;

le iniziative che il Governo intenda assumere per trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro del personale precario in considerazione delle professionalità specifiche acquisite nei diversi settori di lavoro, dove si sono inserti in modo funzionale ed organico, al punto da essere indispensabili per il funzionamento degli uffici e per le attività di istituto degli enti;

le particolari procedure di concorso definite nel decreto-legge n. 57 del 1993 e se le stesse prevedano eventuali riserve di posti per il personale precario di cui alla legge n. 554 del 1988.

(4-02955)

VOZZI, LIBERATORI, BALDINI, ROMEO, GAROFALO, SELLITTI, PIZZO. – Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che il fenomeno delle assunzioni precarie presso l'ANAS, soprattutto nei compartimenti stradali dell'Italia meridionale, costituiscono un fenomeno spesso indispensabile per assicurare la circolazione stradale, sia nei periodi di avverse condizioni atmosferiche che durante gli «esodi» festivi e del periodo estivo;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1991 non consente all'ANAS di tenere in servizio detto personale per un periodo continuativo superiore ai 90 giorni, producendo un prevedibile effetto di moltiplicazione dei precari e di inefficienza del servizio per la periodica scomposizione delle squadre d'intervento;

che in una nota del 23 marzo 1993, la Direzione generale dell'ANAS ha precisato al dirigente dell'ufficio speciale per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria che «in merito alla possibilità di riassunzione del personale precario *ex* legge n. 1248 del 1961 è stato formualto apposito quesito all'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno ed urgente, in considerazione dell'interesse pubblico e del rilevante numero di lavoratori interessati alla questione, riorganizzare la materia in maniera da consentire il ripetersi dell'ingaggio stagionale da parte dell'ANAS e delle imprese da questa utilizzate, secondo apposite graduatorie e sulla base dell'anzianità di servizio.

(4-02956)

#### Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00517, dei senatori Torlontano e Franchi, sulle carenze di organico presso gli uffici giudiziari di Pescara;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° Aprile 1993

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00516, dei senatori Bucciarelli e Nocchi, in merito alla valutazione da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali del progetto architettonico per il recupero del centro storico di Prato menzionato nell'interrogazione presentata dal comune di suddetta città;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00515, delle senatrici Marinucci Mariani ed altre, in merito alla circostanza che alcuni uffici INPS non riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di divorzio;